

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	117
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	128
AGRICOLTURA (XIII)	»	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	169
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	184
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	185

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.10

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, nel dare conto delle modificazioni ed integrazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato, riferisce che la principale criticità rilevata – fatta oggetto di una condizione nella proposta di parere – concerne una autorizzazione alla delegificazione che si discosta dal modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Fa presente inoltre di aver predisposto una specifica osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di condurre un approfondimento in merito alla formulazione della disposizione concernente l'espressione del parere parlamentare definitivo sullo schema di DPCM recante la disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 10 febbraio 2016;

rilevato in via preliminare che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato ed integrato; in particolare, rispetto al testo licenziato dalla Camera, il Senato ha aggiunto tre nuovi articoli concernenti, rispettivamente, la costituzione dell'ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 6); l'autorizzazione all'acquisto da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni di servizi forniti dalle agenzie di stampa secondo quanto già previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7); la procedura e la durata dell'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché l'applicazione del limite retributivo imposto al personale pubblico e delle società partecipate anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione (articolo 9); ulteriori integrazioni riguardano: un'autorizzazione alla delegificazione al fine di prevedere la sostituzione di talune vigenti riduzioni tariffarie e altre provvidenze per le imprese editrici e radiofoniche con un contributo per il sostegno delle spese sostenute per i servizi di telefonia e connessione dati (articolo 1, comma 5); l'estensione all'emittenza radiofonica e televisiva locale della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria di cui all'articolo 2 e l'introduzione, ai fini dell'esercizio di tale delega, di un criterio direttivo facente riferimento al rispetto del citato limite massimo retributivo (comma 2, lettera e), numero 4); la definizione di quotidiano *on line* ai fini della disciplina in materia di contributi alle imprese editrici (articolo 3, comma 4, lettera c));

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un contenuto sostanzialmente omogeneo;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il progetto di legge, all'articolo 1, comma 5, dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione secondo modalità che si discostano dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione nella norma di autorizzazione alla delegificazione delle disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, prevedendo, invece, al quarto periodo, che *“Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari”*;

inoltre, all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-*quinquies*, prevede – per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale *“tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”* sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

il provvedimento all'articolo 1, comma 4, sesto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di DPCM recante la disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, le Commissioni competenti per materia *“possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri”*, reca una formulazione che non appare coerente né con quanto previsto

dal precedente quarto periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto, né con quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, ultimo periodo;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, al fine di renderle conformi al modello di

delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle "osservazioni del Presidente del Consiglio" quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, sesto periodo ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.20

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
GIUNTA PLENARIA.	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Esame e rinvio</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.50.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda di avere provvisoriamente assunto, nella

seduta della Giunta dello scorso 27 aprile, le funzioni di relatore e di avere disposto, concorde la Giunta, l'avvio degli opportuni contatti per verificare la possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia.

Nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio 2016, l'onorevole Rossomando, su invito del presidente, ha assunto l'onere di avviare e coltivare i predetti contatti con le parti ed i rispettivi legali.

Nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la collega Rosso-mando, dopo avere svolto accurate verifiche, ha esposto le ragioni per le quali ritiene che possano sussistere taluni margini per addivenire ad una soluzione bonaria tra le parti, esprimendo l'auspicio che la questione possa essere risolta in un termine stimabile approssimativamente in un mese.

Tenuto conto che la domanda di deliberazione proviene dall'autorità giudiziaria e che la prossima udienza risulta essere stata fissata per il 6 dicembre 2016, si è convenuto che la Giunta si riunisca comunque entro la fine del mese di ottobre, per prendere atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione ovvero, in

caso contrario, per iniziare l'esame della domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità.

Rinuncia quindi alla funzione provvisoria di relatore e nomina per lo svolgimento di tale incarico l'onorevole Anna Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, assicura che terrà informata la Giunta dei progressi della sua attività volta a favorire

la soluzione stragiudiziale della controversia e che, in caso di esito negativo, presenterà alla Giunta, nel termine stabilito, la relazione introduttiva dell'esame di merito.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli (Svolgimento e conclusione)	8
---	---

AUDIZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina,
Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.**

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Valter GIRARDELLI, *Capo di Stato maggiore della Marina*, svolge una relazione sui propri ambiti di competenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Donatella DURANTI (SI-SEL), i senatori Vincenzo SANTANGELO (M5S) e Luciano ROSSI (AP(NCD-UDC)), il deputato Antonino MOSCATT (PD), il senatore Bruno MARTON (M5S), i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Gianluca RIZZO (M5S).

Valter GIRARDELLI, *Capo di Stato maggiore della Marina*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Sottosegretario maltese per gli affari europei, Ian Borg, sulle priorità della prossima Presidenza di turno dell'UE

9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 settembre 2016.

**Audizione informale del Sottosegretario maltese per
gli affari europei, Ian Borg, sulle priorità della
prossima Presidenza di turno dell'UE.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14.35 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	10
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i>)	12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture.

C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2016.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), *relatrice per la I Commissione*, ai fini dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, deposita, anche a nome del relatore per la XI Commissione, deputato Boccuzzi, una proposta di testo unificato (*vedi allegato*) che illustra. Segnala, in particolare, che il testo unificato è formato da cinque articoli, evidenziando un particolare che l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento e che l'articolo 2, in un'ottica di prevenzione, delega il governo ad adottare un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale del personale

delle strutture oggetto del provvedimento. Osserva che si tratta della previsione di *test* attitudinali presente in alcune delle proposte di legge abbinata. L'articolo 3 concerne i sistemi di videosorveglianza, consentendo l'accesso alle immagini solo al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, d'ufficio o previa denuncia di episodi di maltrattamento. Con il medesimo articolo si affida a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti relativi all'installazione dei medesimi sistemi di videosorveglianza. L'articolo 4 prevede il monitoraggio, da parte del Governo, dell'attuazione della legge e degli episodi di maltrattamento avvenuti, dandone contezza al Parlamento con la trasmissione di una relazione annuale. Sottolinea, al riguardo, che l'acquisizione di un quadro informativo esauriente sia un'esigenza evidenziata in molte audizioni, a partire da quelle delle forze dell'ordine. Fa presente che l'articolo 5, infine, prevede una clausola di neutralità finanziaria che è stata oggetto di un attento confronto tra i relatori e che sarà senza dubbio oggetto di approfondimento in fase di esame delle proposte emendative, ricordando che diverse proposte di legge prevedevano la costituzione di uno specifico fondo.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite di giovedì 22 settembre scorso, si era convenuto che nella seduta odierna i relatori avrebbero presentato una proposta di testo base che sarebbe stata posta in votazione nella seduta convocata per domani. Tuttavia, in seguito ad accordi intercorsi informalmente tra i gruppi, le Commissioni, se non vi sono obiezioni, procederanno già nella seduta odierna all'adozione del testo base.

Non essendovi obiezioni, le Commissioni deliberano di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dai relatori (*vedi allegato*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 22 settembre scorso, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è fissato a martedì 4 ottobre alle ore 10.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco).

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

ART. 2

(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, il Governo è delegato ad

adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semi-residenziale, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale;

b) previsione che la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) previsione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili).

1. Per assicurare le finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al

medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero.

3. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e del provvedimento adottato ai sensi del comma 5, si applicano le sanzioni di cui al

titolo III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 4

(Monitoraggio e relazione al Parlamento).

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferi-

mento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

ART. 5

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Maurizio Pernice, nell'ambito della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 77), del dottor Stefano Laporta (nomina n. 78), della dottoressa Laura Porzio (nomina n. 79) e del dottor Vittorio d'Oriano (nomina n. 80), nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)

15

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 settembre 2016.

Audizione dell'avvocato Maurizio Pernice, nell'ambito della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 77), del dottor Stefano Laporta (nomina n. 78), della dottoressa Laura Porzio (nomina n. 79) e del dottor Vittorio d'Oriano (nomina n. 80), nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.35 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016) 176 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016) 178 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016) 180 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione*)

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)	16
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)	19
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	21
	24

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*)

17

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016) 176 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa euro-

pea per il *cloud computing* – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016) 178 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016) 180 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, ricorda che nella seduta del 20 settembre scorso i relatori Basso e Bruno Bossio hanno presentato le proposte di documento finale sugli atti in esame.

Avverte, altresì, che i relatori hanno predisposto alcune limitate riformulazioni riferite alla proposta di documento finale sull'atto n. 180 che è stata anticipata per email a tutti i componenti delle Commissioni. Comunica che le riformulazioni e il testo della proposta di documento finale, come modificato per effetto delle riformulazioni stesse, è in distribuzione. Sottolinea che i relatori hanno integrato le premesse con le seguenti considerazioni: « i ritardi accumulati dall'Europa nel suo complesso rispetto alle economie più dinamiche e tecnologicamente più evolute, e dall'Italia in particolare, richiedono uno sforzo particolarmente intenso e l'adozione di una strategia coerente che si prefigga di promuovere, anche mediante specifici incentivi, l'utilizzo di tecnologie digitali, con particolare riferimento a quelle legate alla cosiddetta *internet of things* e, allo stesso tempo, di creare le condizioni perché tutte le informazioni e i dati che possono essere acquisiti attraverso la diffusione di reti di sensori e l'interconnessione sempre più intensa tra *device*, oggetti e rete internet possano essere impiegati utilmente e diventare un fattore decisivo per lo sviluppo delle attività economiche; »; i relatori hanno altresì integrato le osservazioni con la seguente lettera: « *h*) il piano organico dovrà altresì mirare a porre le condizioni tecniche per fare in modo che la pervasività dei dati che possono essere acquisiti e raccolti si traduca, attraverso la cosiddetta *data analytics*, anche nel potenziamento della capacità di valutarne il contenuto informativo per estrapolarne e valorizzarne le potenzialità come elemento decisivo per l'innovazione dei processi produttivi e la crescita del valore aggiunto generato; ».

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano, con distinte votazioni, la proposta di documento finale relativa all'atto n. 176 (*vedi allegato 1*), la

proposta di documento finale relativa all'atto n. 178 (*vedi allegato 2*) e la proposta di documento finale relativa all'atto n. 180, come riformulata (*vedi allegato 3*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i documenti approvati saranno trasmessi, unitamente al Doc. XVII, n. 16, che fa parte integrante del documento finale approvato sull'atto n. 180, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

C. 3564 Tentori.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 20 settembre si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, invita pertanto i relatori a intervenire.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come nel corso delle audizioni siano emerse alcune questioni e criticità del testo in esame che riterrebbe opportuno approfondire in sede di Comitato ristretto anche al fine di elaborare un testo condiviso.

Ivan CATALANO (Misto), *relatore per la IX Commissione*, nel concordare con la proposta del collega Senaldi di procedere nell'esame in sede di Comitato ristretto, auspica in ogni caso che il lavoro del Comitato possa procedere celermente e concentrarsi in un numero limitato di sedute.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto per il

seguito dell'esame della proposta di legge in titolo.

Le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016) 176 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni IX e X, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016)176 final),

considerato che:

tutti i settori dell'economia fanno sempre più affidamento sulle tecnologie digitali, che si evolvono molto rapidamente, superando la velocità di cambiamento dei settori e delle industrie tradizionali; pertanto, la definizione tempestiva e armonizzata di norme per le TIC è necessaria per consentire all'industria europea di competere e di immettere nuovi prodotti sul mercato mondiale;

d'altra parte, il valore dei sistemi digitali deriva sempre più da applicazioni e dati transettoriali e dalla convergenza di tecnologie, il che rende più difficili i processi di definizione delle norme tecniche, per cui occorrono soluzioni interoperabili basate su sistemi e interfacce aperti;

in alcuni settori (ad esempio l'*Internet of things*) attualmente coesiste una proliferazione di norme tecniche con diverse comunità coinvolte nella definizione delle stesse; pertanto, in tali casi risulta fondamentale procedere alla mappatura di tutte le norme tecniche pertinenti per consentire agli organismi di normazione di orientarsi in tale complessità;

l'introduzione di norme tecniche comuni, indipendenti dal produttore, dai dettagli tecnici o dal Paese d'origine, costituisce il fondamento per un mercato unico digitale efficace, poiché assicura che le tecnologie possano integrarsi in modo fluido e affidabile. Esse dovrebbero garantire l'interoperabilità, promuovere l'innovazione e l'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato unico digitale, anche per l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai contenuti didattici e culturali; viceversa, la persistenza di norme tecniche nazionali discordanti può rallentare in modo significativo l'innovazione e mettere le imprese europee in posizione di svantaggio nei confronti del resto del mondo;

l'industria 4.0 si basa sull'interoperabilità e i processi possono essere suddivisi anche tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri, pertanto la definizione degli *standard* diventa fondamentale per creare dei pilastri nel nuovo modello di produrre e offrire a chi li controlla un vantaggio competitivo enorme;

è importante che la normazione delle TIC continui ad essere principalmente volontaria, ottenuta per consenso e basata su principi di trasparenza, apertura, imparzialità e coerenza, tuttavia un elenco più chiaro di priorità per la normazione delle TIC potrà motivare gli organismi di normazione nazionali nel settore delle TIC a lavorare con più partenariati intersettoriali, rafforzando la cooperazione con gli organismi europei di normazione;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – il regolamento (UE) n. 1025/2012 – non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell'attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, risulta opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se si debba, almeno per taluni aspetti, ipotizzare in via cautelativa l'individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati

membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare;

b) in particolare, occorre evitare che a livello europeo vengano definiti *standard* che riproducano o privilegino alcuni sistemi nazionali, con il rischio di non tener conto delle peculiarità dei tessuti produttivi dei diversi Stati membri e di preconstituire situazioni potenzialmente distorsive della concorrenza, che avvantaggino alcuni a scapito di altri;

c) a tale scopo, è necessario che il Governo italiano non trascuri il tema della standardizzazione, che può rappresentare un'opportunità importante per le nostre imprese, per l'industria 4.0 e per la crescita dell'intero Paese, e che nelle diverse sedi in cui si definirà il contenuto della normazione vengano sempre rappresentate con la necessaria efficacia le esigenze prioritarie del sistema produttivo nazionale;

d) considerate le implicazioni che alcuni aspetti, soltanto apparentemente tecnici della normazione, potrebbero avere sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché sulla libertà d'impresa e sul diritto di proprietà, è necessario garantire un'adeguata ed efficace tutela di tali diritti.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016) 178 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016)178 final),

considerato che:

il *cloud computing* può offrire molteplici vantaggi ai consumatori, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, in termini di riduzione dei costi, più agevole accesso alle informazioni e ai contenuti *online*, possibilità di condividere contenuti, gestione di progetti in collaborazione e offerta di servizi e prodotti innovativi e di qualità;

la capacità di analizzare e utilizzare i *big data* ha un notevole impatto sull’economia e sulla società, offrendo opportunità di innovazioni in campo industriale e sociale; in tale ottica, un aspetto fondamentale è rappresentato dal cambiamento nell’approccio alla ricerca scientifica, che si avvia rapidamente verso la realtà di una scienza aperta;

basandosi sui risultati della Strategia europea per il *cloud computing*, la Commissione europea stima che l’attuazione di politiche a sostegno del *cloud* pubblico

potrebbe comportare un aumento del PIL europeo di 250 miliardi di euro nel 2020, a fronte di una previsione di 88 miliardi di euro in assenza di tecnologie *cloud*, con una ricaduta positiva anche in termini di 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro;

l’UE presenta gravi ritardi rispetto ad altre regioni a livello mondiale, in particolare nei confronti di Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia e India, che stanno progredendo rapidamente sul versante dell’offerta di infrastrutture ad alte prestazioni e di potenza di calcolo, e corre il rischio di arretratezza e carenza di *know-how* strategico;

in conseguenza di tali ritardi, i dati prodotti dalla ricerca e dall’industria dell’UE sono spesso trattati altrove, per cui i ricercatori europei sono spesso spinti verso luoghi in cui disporre in tempi brevi di elevate capacità di dati e di calcolo;

l’iniziativa in oggetto è volta alla creazione di un Open Science Cloud europeo, ossia uno spazio di archiviazione accessibile via *internet*, per offrire a ricercatori e professionisti un ambiente virtuale aperto e fruibile gratuitamente per l’archiviazione, la gestione, l’analisi e il riutilizzo dei dati della ricerca, a livello trasversale tra paesi e discipline scientifiche;

attraverso l’iniziativa in esame si intende rendere più semplice, meno costoso

e più efficiente l'accesso ai dati scientifici e si pongono le basi per la creazione di nuove opportunità di mercato e nuove soluzioni anche in altri settori, come la sanità, l'ambiente e i trasporti;

L'obiettivo finale prospettato dalla comunicazione è mettere a disposizione di ogni centro di ricerca, di ogni progetto e di ogni ricercatore nell'UE una capacità di supercalcolo, di archiviazione e di analisi dei dati competitiva a livello mondiale, fattore indispensabile per avere successo nel sistema innovativo globale basato sui dati;

il *cloud* europeo per la scienza intende conferire all'UE un ruolo guida nella infrastrutturazione per i dati scientifici e può rappresentare un'opportunità per rivitalizzare il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di incoraggiare la concorrenza in un settore dominato dalle grandi compagnie americane;

in tale ambito, è fondamentale creare un ambiente sicuro e affidabile, in cui devono essere garantite la tutela della vita privata e la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione, sulla base di norme tecniche riconosciute;

l'estensione della base di utenti del *cloud* europeo per la scienza aperta e dell'infrastruttura europea dei dati al settore pubblico costituirà il presupposto per l'adozione di servizi basati sul *cloud computing* da parte delle pubbliche amministrazioni europee;

gli investimenti pubblici e privati necessari per realizzare l'iniziativa europea per il *cloud* sono stimati in 6,7 miliardi di euro, di cui 2 miliardi nel quadro di Horizon 2020 e 4,7 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, nell'arco di cinque anni;

la proposta della Commissione europea ha carattere sperimentale, in vista di una più ampia diffusione del *cloud*; a tal fine saranno oggetto di valutazione con gli Stati membri disposizioni supplementari

volte a estendere il sostegno al *cloud* europeo per la scienza aperta oltre Horizon 2020;

la Commissione stima che, nel tempo, l'iniziativa consentirà di generare entrate proprie in corrispondenza della sua diffusione nella comunità scientifica, nelle *start-up* innovative e nel settore pubblico;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto degli ingenti costi che l'iniziativa in esame comporta sia a carico del bilancio UE sia dei singoli Stati membri, nonché di soggetti privati, appare opportuno disporre di un'accurata e puntuale valutazione comparata degli oneri non irrilevanti e dei vantaggi potenziali che gli investimenti prospettati potrebbero comportare, da una parte, in termini d'impatto concreto sulla ricerca scientifica, oltre che sugli altri utenti potenzialmente interessati (consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni), e, dall'altra, sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico dell'economia europea;

b) allo stesso tempo, occorre effettuare una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto sia per quanto riguarda l'impiego di risorse di Horizon 2020 (considerato che non viene precisato a valere su quali programmi specifici si realizzerebbero gli investimenti necessari al finanziamento dell'*European open science cloud*) sia relativamente alle altre fonti di finanziamento individuate: il meccanismo per collegare l'Europa (CEF); i Fondi strutturali e d'investimento europei; il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), verificando che non si tratti di risorse già destinate ad altri progetti, che altrimenti correrebbero il rischio di essere defianziati; nel contempo, per la

realizzazione del progetto in esame sarebbe opportuno un maggiore utilizzo delle competenze e delle potenzialità della BEI;

c) l'iniziativa propone di modificare le strutture degli incentivi per il mondo accademico, l'industria e i servizi pubblici,

affinché condividano i propri dati, senza però fornire elementi puntuali sulle modifiche che si intendono apportare né sulla natura e le fonti di finanziamento degli incentivi; in merito, sarebbe pertanto utile disporre di un'analisi comparata completa che consenta anche di individuare e valorizzare le *best practices*.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016) 180 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale » (COM(2016)180 final),

considerato che:

la digitalizzazione dell’industria rappresenta un’importante opportunità per incrementare la produttività e il valore aggiunto delle imprese europee, offrire nuove occasioni di occupazione di qualità e stimolare la crescita dell’economia nel suo complesso;

l’industria europea potrebbe difendere più efficacemente la sua competitività a livello globale, mediante una accelerata digitalizzazione, soprattutto per i settori caratterizzati da alta e medio-alta intensità tecnologica (industria farmaceutica, impiantistica, chimica, dei macchinari e delle attrezzature, meccanica e dei mezzi di trasporto) ma anche in molti settori dei servizi;

i ritardi accumulati dall’Europa nel suo complesso rispetto alle economie più dinamiche e tecnologicamente più evolute, e dall’Italia in particolare, richiedono uno sforzo particolarmente intenso e l’adozione di una strategia coerente che si prefigga di promuovere, anche mediante

specifici incentivi, l’utilizzo di tecnologie digitali, con particolare riferimento a quelle legate alla cosiddetta *internet of things* e, allo stesso tempo, di creare le condizioni perché tutte le informazioni e i dati che possono essere acquisiti attraverso la diffusione di reti di sensori e l’interconnessione sempre più intensa tra *device*, oggetti e rete internet possano essere impiegati utilmente e diventare un fattore decisivo per lo sviluppo delle attività economiche;

a fronte dei grandi vantaggi che possono derivare dalla digitalizzazione dell’industria, in termini di miglioramento della qualità del prodotto, velocizzazione del processo produttivo, incremento della flessibilità della produzione, miglioramento della sostenibilità ambientale, si pongono diversi problemi connessi con la *governance* del processo di cambiamento, la disponibilità e l’accesso a risorse finanziarie adeguate, l’adeguamento del sistema educativo e formativo, nonché riguardo al profilo particolarmente delicato costituito dall’impatto sull’occupazione;

la conversione della manifattura italiana verso una rapida e generalizzata digitalizzazione assume le caratteristiche di vera e propria urgenza, non soltanto perché costituisce una necessità imprescindibile per preservare le specializzazioni e le vocazioni produttive nazionali, innalzandone il livello di competitività e la capacità a creare valore aggiunto, ma anche per evitare che il nostro Paese si limiti a subire le conseguenze del processo

già in atto, in termini di spiazzamento da parte delle imprese nazionali nei confronti delle concorrenti dei Paesi più innovativi e delle economie emergenti e di perdita di posti di lavoro senza riuscire a coglierne le opportunità;

la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, nella seduta del 2 febbraio 2016, ha deliberato un'indagine conoscitiva su « Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali »;

il documento conclusivo approvato all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 (Doc. XVII, n. 16), ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dà conto dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) presupposto indispensabile perché l'Unione europea nel suo complesso possa cogliere appieno tutte le opportunità che può assicurare la digitalizzazione dell'industria è la disponibilità di un'adeguata dotazione infrastrutturale di reti di nuova generazione, che facciano ricorso a tutte le tecnologie disponibili privilegiando, ove possibile sotto il profilo finanziario, la rete fissa in fibra ottica;

b) la dotazione infrastrutturale deve assicurare la massima velocità dei dati non solo in *downloading* ma anche in *uploading* e riguardare l'intero territorio nazionale;

c) a tal fine, pur essendo pienamente apprezzabili le iniziative recentemente assunte per rafforzare la dotazione infrastrutturale nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, con particolare riguardo alle aree interne del Mezzogiorno, occorre prestare la massima attenzione anche alle aree più industrializzate del Paese, ai distretti industriali e ai centri urbani, che rappresentano il volano della crescita e dell'innovazione;

d) appare conseguentemente indispensabile promuovere gli investimenti pubblici e privati diretti allo scopo di potenziare le infrastrutture, mettendo in campo una combinazione di misure e attivando tutti gli strumenti utili, sia a livello europeo sia a livello nazionale (quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e il più intenso ricorso ai finanziamenti attivabili dalla BEI), in modo tale che questa diventi una reale priorità;

e) allo scopo di superare le incertezze che sino ad ora hanno rallentato la modernizzazione della dotazione infrastrutturale, occorre definire una serie di misure coerenti e coordinate che operino tanto sul versante dell'offerta, in modo da indurre gli operatori a realizzare gli investimenti, puntando anche su incentivi fiscali per assicurare una adeguata redditività degli interventi realizzati, quanto sul versante della domanda, per indurre i consumatori e i potenziali utenti a preferire prodotti ad elevato contenuto tecnologico digitale;

f) occorre garantire tanto a livello europeo quanto a livello nazionale un sistema efficace di governo del processo di digitalizzazione dell'industria, anche in considerazione dell'eterogeneità dell'industria manifatturiera europea e del diverso livello di preparazione degli Stati membri. Occorre assicurare la chiarezza degli obiettivi, in modo che successi e fallimenti possano essere valutati in modo non discrezionale, ed effettuare valutazioni costanti (*ex ante*, *interim* ed *ex post*) sui risultati prodotti in modo da apportare le eventuali correzioni e modifiche che consentano di massimizzare i risultati ottenibili con le risorse a disposizione. A tal fine, può risultare estremamente utile mettere a disposizione degli Stati membri, oltre che delle istituzioni europee, una analisi comparata dei diversi interventi adottati con i relativi esiti che consenta di evidenziare le migliori pratiche;

g) sul piano interno, occorre che l'Italia si doti al più presto di un piano

organico e trasversale, che si fondi su una visione strategica e garantisca la coerenza delle diverse misure, analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni in alcuni Paesi europei, portando a realizzazione i 5 pilastri individuati dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su « Industria 4.0 », di cui in premessa, che deve essere considerato parte integrante del presente parere;

h) il piano organico dovrà altresì mirare a porre le condizioni tecniche per fare in modo che la pervasività dei dati che possono essere acquisiti e raccolti si traduca, attraverso la cosiddetta *data analytics*, anche nel potenziamento della capacità di valutarne il contenuto informativo per estrapolarne e valorizzarne le potenzialità come elemento decisivo per l'innovazione dei processi produttivi e la crescita del valore aggiunto generato;

i) ai fini della accelerazione del processo evolutivo è opportuno inserire già nella prossima legge di stabilità misure volte a promuovere l'innovazione, favorendo gli investimenti nel settore digitale e tecnologico, attraverso la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni fiscali e il potenziamento del cosiddetto superammortamento;

j) occorre individuare specifici strumenti di intervento a sostegno delle PMI allo scopo di assicurare loro la possibilità di partecipare a pieno titolo ai processi della digitalizzazione dell'industria e di integrarsi nelle catene di valore. Ciò include la sensibilizzazione al tema, il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, il sostegno a *cluster* e partenariati regio-

nali, in modo da offrire loro l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti, allargando di conseguenza la propria clientela, soprattutto con riferimento ai mercati in più rapido sviluppo e con maggiori potenzialità di crescita della domanda;

k) occorre intervenire, a livello europeo e nazionale, per migliorare le competenze digitali ai diversi livelli: negli ambienti produttivi, sia tra i dirigenti, per rafforzare le capacità di gestire processi di innovazione, sia tra i lavoratori; nel sistema di istruzione e formazione, per accelerare l'inserimento delle nuove competenze e capacità nei programmi scolastici ed accademici e lo sviluppo delle professionalità necessarie, nonché per strutturare adeguati sistemi di monitoraggio e certificazione delle competenze acquisite. Si tratta di promuovere in tali ambiti lo sviluppo, oltre che di competenze specifiche, anche e soprattutto di capacità atte ad affrontare e gestire situazioni complesse, puntando su creatività, flessibilità, spirito di collaborazione. A livello nazionale, occorre che l'impegno sia massimo, se si considera il ritardo registrato dal nostro sistema di istruzione e formazione rispetto alle esperienze dei principali Stati membri; in particolare occorre assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare il numero dei laureati in materie scientifiche e tecniche;

l) occorre canalizzare sempre di più il *public procurement* verso l'acquisto di prodotti ad alta intensità tecnologica digitale e sostenere, mediante efficaci misure incentivanti, l'aumento della spesa dei soggetti privati, oltre che di quella pubblica, per la ricerca e lo sviluppo digitali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	27
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2016.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI chiede la disponibilità della Commissione a rinviare alla seduta di mercoledì prossimo, 5 ottobre, l'esame delle proposte emendative, a fronte dell'esigenza del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento, necessario data la delicatezza della materia trattata e la competenza di più ministeri.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, non ha obiezioni da sollevare sulla richiesta del Governo che, peraltro, fissa una data certa per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Concorda altresì sullo spirito della richiesta, che esprime la volontà di approvare una buona legge, legge, lo sottolinea, molto attesa e richiesta.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e la sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in relazione alla richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Crimì 4.03, Bonafede 5.01,

8.01 e 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, precisa che, pur essendo consapevole che, nell'intenzione dei presentatori, i predetti articoli aggiuntivi sono finalizzati a garantire il funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari, non ritiene che sussistano le condizioni per modificare il giudizio di inammissibilità degli stessi, salvo che per l'articolo aggiuntivo 8.01 Bonafede.

Al riguardo, rammenta che, come già fatto presente nella seduta del 27 settembre scorso, il criterio di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge risulta più restrittivo di quello stabilito per gli ordinari progetti di legge. In particolare, la stretta attinenza dell'emendamento alla materia del decreto-legge deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo » (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997). La Corte Costituzionale ha poi evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero

alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso» (sentenza n. 32 del 2014).

Alla luce di tale criteri, ritiene che sono da considerare ammissibili anche gli emendamenti riferiti a disposizioni normative non modificate dal decreto-legge a condizione che siano riconducibili alla «ratio dominante» del provvedimento originario. Osserva che il punto cruciale è, quindi, l'individuazione di tale *ratio*, che non può essere identificata con la finalità generica del decreto-legge, ma deve essere strettamente collegata al contenuto specifico del decreto-legge.

Rileva che, nel caso di specie, tenuto conto delle disposizioni che compongono il decreto-legge, la ratio dominante deve essere individuata nell'esigenza di: *a)* ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione; *b)* ridurre i tempi di copertura dell'organico della magistratura ordinaria; *c)* assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari prevedendo un maggiore periodo di permanenza del magistrato nella sede assegnata, e riducendo i casi di assegnazione, comando o distacco del personale amministrativo presso altre pubbliche amministrazioni; *d)* assicurare, attraverso disposizioni processuali e l'aumento dell'organico del personale amministrativo, l'efficienza del processo amministrativo con riferimento al processo telematico ed assicurando un supporto all'attività dei magistrati attraverso strutture organizzate all'interno degli uffici di segreteria.

Evidenzia che sono stati, pertanto, ritenuti ammissibili tutti gli emendamenti riconducibili alla «ratio dominante» del provvedimento individuata sulla base del contenuto specifico del decreto-legge. Faccio presente che nel caso in cui la «ratio dominante» dovesse essere individuata in una finalità generica, come quella di assicurare l'efficienza degli uffici giudiziari considerati nel loro complesso, l'iter semplificato previsto per la conversione in legge di un decreto-legge potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Per tale ragione

la «ratio dominante» deve essere individuata sulla base del contesto normativo del decreto stesso.

Sottolinea, in tale ottica, di aver ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo 1.0101 del relatore al quale ritiene opportuno fare specifico riferimento in quanto lo stesso è stato più volte richiamato, sia nelle richieste di riesame, sia nel corso delle ultime sedute di Commissione, per evidenziare la sua estraneità rispetto al contenuto normativo del decreto-legge e, quindi, una incoerenza nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti da parte della Presidenza della Commissione Giustizia.

In proposito, osserva che l'articolo aggiuntivo 1.0101 è stato considerato ammissibile in quanto riconducibile alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso (Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2014), individuata nell'esigenza di ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione. In particolare, l'articolo aggiuntivo incide sul codice di procedura civile al fine di velocizzare i tempi di esame dei ricorsi in Cassazione. Ricordo che il decreto-legge affronta la questione dei tempi dei ricorsi in Cassazione, prevedendo che magistrati del massimario possano far parte dei collegi giudicanti in Cassazione e che laureati possano svolgere il tirocinio anche in Cassazione per dare un ausilio di natura istruttoria ai giudici nonché stabilendo il trattenimento in servizio dei vertici della Cassazione. L'articolo aggiuntivo, a sua volta, è diretto a ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione attraverso delle disposizioni che incidono sul rito.

Non ritiene, invece, che possano essere ricondotti alla «ratio dominante» del decreto-legge gli articoli aggiuntivi già dichiarati inammissibili con eccezione dell'articolo aggiuntivo 8.01.

In particolare, rileva che l'articolo aggiuntivo 5.01 non può essere considerato ammissibile in quanto si riferisce alla magistratura onoraria, che non è oggetto di alcuna disposizione del decreto-legge, il

quale affronta la questione dell'efficienza degli uffici giudiziari sotto altri profili.

Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 9.02, prevedendo la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati contabili, interviene sullo status giuridico dei magistrati della Corte dei Conti, per cui non può esser ricondotto alla materia del decreto-legge, in quanto la giustizia contabile non è oggetto di disposizioni del decreto-legge, salvo che con riferimento al mantenimento in servizio di magistrati con funzioni direttive o semidirettive che si trovino in particolari situazioni di carriera, per prevederne poi il trattenimento in servizio con l'obiettivo di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei Conti.

Considerato che non può essere considerato come criterio di ammissibilità il fine generico di garantire l'efficienza della giustizia amministrativa, osserva che non può essere ritenuto ammissibile neanche l'articolo aggiuntivo 10.01 volto a sopprimere le disposizioni legislative sulla nomina governativa di Consiglieri di Stato, che secondo i presentatori perseguirebbe proprio quella finalità. Come si è visto, la giustizia amministrativa costituisce oggetto del decreto-legge sotto determinati e specifici profili, ai quali non può essere ricondotto l'articolo aggiuntivo in questione. Al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, ritengo opportuno precisare che ai predetti profili è invece riconducibile l'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore sulla chiarezza e sinteticità degli atti di parte, in quanto contiene disposizioni in materia processuale ritenute necessarie al fine del corretto funzionamento del processo amministrativo telematico, che è oggetto dell'articolo 7 del decreto.

Quanto all'articolo aggiuntivo 10.02, diretto alla riqualificazione del personale della giustizia, fa notare che lo stesso affronta un tema che non è riconducibile alla ratio dominante del decreto-legge al contrario invece degli articoli aggiuntivi che prevedono un incremento del personale stesso, considerato che il decreto contiene unicamente norme volte a ridurre

i casi in cui tale personale può essere distaccato presso altre amministrazioni.

In merito all'articolo aggiuntivo 4.03 Crimì rileva che il medesimo si riferisce alla materia dell'immigrazione, del tutto estranea al decreto-legge, per quanto possa avere, a parere del presentatore, anche delle ricadute positive in termini di efficienza della giustizia.

Per le ragioni sopra esposte, conferma, quindi, il suo giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Crimì 4.03, Bonafede 5.01 e 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, mentre considera ammissibile l'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'emendamento del relatore 7.105, che modifica la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, chiede sulla base di quali criteri la presidenza lo abbia ritenuto ammissibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel richiamare l'attenzione sul fatto che la fase procedimentale relativa alle dichiarazioni di inammissibilità si è testé conclusa, assicura, comunque, che i criteri che hanno determinato la valutazione di ammissibilità del predetto emendamento, peraltro, già più volte esplicitati dalla presidenza, saranno ulteriormente ribaditi nel prosieguo della discussione e con particolare riferimento a ciascun emendamento. Invita, quindi, il relatore ad esprimere i pareri sulle proposte emendative e subemendative presentate.

David ERMINI, *relatore*, in riferimento all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere contrario sull'emendamento Sarti 1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 1.1. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Schullian 1.2 e sul subemendamento Colletti 0.1.100.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.100 e 1.0100 ed esprime parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.1.0100.10. Sulle restanti proposte subemendative riferite al suo emendamento 1.0100, esprime, invece, parere contrario. In rife-

rimento all'articolo 2, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative allo stesso riferite, ad eccezione, del suo emendamento 2.100, del quale raccomanda l'approvazione e dell'emendamento Schullian 2.1, sul quale esprime parere favorevole. Esprime, inoltre, parere contrario, su tutte le proposte subemendative riferite al suo emendamento 2.100. In relazione all'articolo 3, si riserva di esprimere i pareri di competenza nel prosieguo della discussione. In relazione agli articoli 4 e 5, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative agli stessi riferite. Quanto all'articolo 6, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100. Relativamente all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Amoddio 7.1, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Colletti 0.7.101.1, riferito al suo emendamento 7.101, del quale raccomanda, invece, l'approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 7.44, sugli identici Bazoli 7.7 e Sannicandro 7.8, Bazoli 7.9, Sannicandro 7.5, Amoddio 7.6, Palese 7.2 e 7.4, Schullian 7.3 e Colletti 7.45, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 7.10, purché riformulato nella parte consequenziale espungendo la lettera a). Invita al ritiro degli emendamenti Amoddio 7.11, 7.18 e 7.20, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bazoli 7.14, Palese 7.12 e Sannicandro 7.13, sulle identiche proposte emendative Palese 7.15, Colletti 7.46, Sannicandro 7.16 e Bazoli 7.17, sugli identici emendamenti Palese 7.19, Bazoli 7.21 e Sannicandro 7.22, sull'emendamento Colletti 7.47, nonché sugli identici emendamenti Colletti 7.48, Bazoli 7.23, Palese 7.24 e Sannicandro 7.25. Esprime, altresì, parere contrario sulle identiche proposte emendative Rossomando 7.43 e Amoddio 7.28, sugli identici emendamenti Palese 7.26, Bazoli 7.27, Sannicandro 7.29 e Colletti 7.49, mentre si riserva di esprimere successivamente il parere sull'emendamento Iannuzzi 7.30. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Colletti 7.50, Schullian 7.31, Colletti 7.51, sugli identici emendamenti Palese 7.32, Sanni-

candro 7.33 e Bazoli 7.34, sugli emendamenti Colletti 7.52, Schullian 7.35, sugli identici emendamenti Colletti 7.53, Palese 7.36, Bazoli 7.37 e Sannicandro 7.38, sull'emendamento Colletti 7.54, nonché sugli identici emendamenti Palese 7.39, Bazoli 7.40 e Sannicandro 7.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amoddio 7.42, purché riformulato nei seguenti termini: « Al comma 7, primo periodo, sostituire la parole da “nonché ove necessario” fino a “diritto amministrativo” con le seguenti: “nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di tre indicati dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel settore del diritto amministrativo” ». Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 7.105, 7.100 e 7.107. Raccomanda altresì l'approvazione del suo subemendamento 0.7.108.1 e del suo emendamento 7.108. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 7.0101, esprimendo, invece, parere contrario su tutte le proposte subemendative allo stesso riferite. Relativamente all'articolo 8, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 8.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.100. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01. In merito all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 9.1 ed invita al ritiro degli emendamenti Sannicandro 9.5 e Palese 9.6. Con riferimento all'articolo 10, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative allo stesso riferite. Infine, in riferimento all'articolo 11, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 11.100 e 11.101.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.3, diretto a consentire al primo presidente della Corte di Cassazione di disporre l'applicazione alle sezioni della Corte medesima esclusivamente dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al riguardo, evidenzia, infatti, come sarebbe necessario far salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Sarti, fa presente che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento, non introduce una norma di deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo testé richiamato, facendo riferimento ad una applicazione di carattere meramente temporaneo alle sezioni della Corte di Cassazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario che non comporta una immissione nel ruolo della Cassazione di tali magistrati e che, pertanto, non deroga ad alcuna norma vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarti 1.3 e approva l'emendamento Schullian 1.1 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Schullian 1.1, l'emendamento Schullian 1.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.1.100.1 e approva l'emendamento del relatore 1.100 (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.0100.5, del quale raccomanda l'approvazione. In proposito, evidenzia come tale proposte subemendativa sia diretta a sopprimere la disposizione che prevede il raddoppio del contributo unificato per il processo innanzi alla Corte di Cassazione.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel ribadire come il decreto legge in discussione presenti marcati profili di incostituzionalità, poiché reca disposizioni di natura ordinamentale ed interviene su materie del tutto eterogenee, sottolinea che gli emendamenti presentati dal relatore, con particolare riferimento all'emendamento 1.0100, finiscono, di fatto, con il rendere ancora più evidente l'incostituzionalità del provvedimento medesimo, destinata a « travolgere » anche la legge di conversione. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo su tutte le proposte emendative e subemendative dirette ad ampliare il contenuto del decreto legge in titolo, ritenendo, piuttosto, che su materie diverse da quelle su cui si esplica l'intervento dello stesso, sarebbe più corretto presentare autonome e diverse proposte di legge.

Giulia SARTI (M5S), nel rammentare come i deputati del suo gruppo abbiano presentato una pregiudiziale di incostituzionalità riferita al decreto legge in discussione, fa notare come l'emendamento 1.0100 del relatore vada ad ampliare, a suo avviso indiscriminatamente, il perimetro di intervento del provvedimento. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che il suo gruppo parlamentare ha, invece, presentato proposte emendative e subemendative di merito, pertinenti alla *ratio* del decreto legge, al fine di introdurre le necessarie modifiche di carattere migliorativo. Manifesta, in particolare, netta contrarietà sull'impianto complessivo degli articoli 3, 5 e 10 del provvedimento, stigmatizzando l'atteggiamento di chiusura assunto dai colleghi della maggioranza e dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, in relazione al subemendamento Colletti 0.1.0100.5, sottolinea come lo stesso sia comunque privo di copertura finanziaria. Quanto agli altri subemendamenti all'emendamento del relatore 1.0100, conferma il parere contrario precedentemente espresso, ritenendo che gli stessi incidano su punti qualificanti dell'intervento nor-

mativo proposto dal relatore, che ha lo scopo di rendere più efficiente e spedito il processo civile davanti alla Corte di Cassazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni espresse dai colleghi, rammenta come i decreti legge possano essere modificati, in sede di conversione, dal Parlamento, la cui funzione, altrimenti, sarebbe del tutto svuotata. Nel precisare che il Parlamento, nell'introdurre eventuali modifiche, anche di carattere ampliativo, è tenuto a conformarsi alla *ratio* dei decreti-legge, ribadisce come l'articolo aggiuntivo del relatore 1.0100 sia in linea con la *ratio* complessiva provvedimento in discussione, che si propone lo scopo di introdurre misure urgenti per una più celere definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.0100.5, 0.1.0100.4, 0.1.0100.3, 0.1.0100.6, 0.1.0100.7 e 0.1.0100.2.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.0100.1, diretto ad imporre l'audizione degli avvocati durante il procedimento in camera di consiglio.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ribadisce che i parlamentari del suo gruppo esprimeranno il voto contrario su tutte le proposte emendative e subemendative, anche dei gruppi di opposizione, dirette ad ampliare i contenuti del provvedimento. Quanto alle precisazioni testé effettuate dalla presidente Ferranti in merito all'emendamento del relatore 1.0100, fa notare come lo stesso presenti un nesso estremamente labile con la *ratio* del provvedimento, essendo diretto a modificare radicalmente intere parti del codice di procedura civile, quest'ultimo, peraltro, oggetto di una serie di numerosi interventi normativi, anche recenti, che hanno determinato una notevole « instabilità » dell'ordinamento, che ha subito pesanti oscilla-

zioni. A suo avviso, attraverso il provvedimento in titolo, si realizza un sostanziale « aggiramento » dei presupposti di costituzionalità che legittimano il ricorso allo strumento del decreto legge.

Antonio MAROTTA (AP) nel dissentire dal collega Sannicandro, osserva come il provvedimento in discussione non eluda in alcun modo i presupposti richiesti dalla Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo giudizio, infatti, il decreto legge in esame rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico del Governo, chiamato a far fronte alla difficile situazione nella quale versano gli uffici giudiziari del Paese, dei quali è necessario incrementare il livello di efficienza. Fermo restando il principio secondo cui il Parlamento non può stravolgere i contenuti dei decreti legge presentati al suo esame, ritiene, quindi, che sia facoltà del Parlamento stesso eventualmente anche ampliare i contenuti del provvedimento in titolo, purché si rimanga nell'ambito di interventi conformi alle sue finalità specifiche.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel manifestare netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento, richiama l'attenzione sulla circostanza che il Governo, con modalità a suo giudizio improprie, si avvalga reiteratamente del relatore per introdurre modifiche dirette ad ampliare l'oggetto del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni del collega Colletti sull'emendamento 1.0100 del relatore, evidenzia come lo stesso, in riferimento ai procedimenti camerale innanzi alla Corte di Cassazione, preveda la possibilità delle parti di presentare memorie scritte e di chiedere, comunque, la trasformazione del procedimento in pubblica udienza. Fa, inoltre, presente che la struttura propria del rito camerale non prevede l'audizione dei difensori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti

0.1.0100.1, 0.1.0100.8 e 0.1.0100.9 e approva il subemendamento Colletti 0.1.0100.10 (*vedi allegato*). Respinge, altresì, il subemendamento Colletti 0.1.0100.11 e approva l'emendamento del relatore 1.0100, come modificato dal subemendamento Colletti 0.1.0100.10 testé approvato (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 2.3, volto a sopprimere la disposizione diretta a ridurre la durata del tirocinio dei magistrati nominati all'esito dei concorsi degli anni 2014 e 2015. In proposito, fa notare come tale disposizione sia del tutto inutile, ritenendo, invece, necessario intervenire in modo ben più ampio sul percorso di accesso al concorso in magistratura. Nel rammentare, infatti, che l'*iter* di accesso a tale concorso è, oltre che molto oneroso sul piano economico, anche eccessivamente lungo, sottolinea come i magistrati in tirocinio abbiano mediamente più di trent'anni.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel replicare alla collega Sarti, pur ritenendo che la questione testé sollevata sia certamente meritevole di approfondita riflessione, fa notare come non sia possibile, nell'ambito della conversione di un decreto legge, introdurre disposizioni dirette a sopprimere la Scuola superiore della magistratura. Ciò premesso, ritiene che il suo emendamento 2.100 rappresenti un significativo segnale nella direzione di consentire una più veloce assegnazione dei magistrati vincitori di concorso agli uffici giudiziari.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con il relatore, rammenta come proprio la problematica sollevata dalla deputata Sarti sia oggetto di approfondimento da parte della Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, presieduta dall'onorevole Vietti, al cui studio vi sono anche ipotesi di modifica del concorso in magistratura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel condividere le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che le problematiche connesse all'accesso al concorso in magistratura possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, anche attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo.

La Commissione, respinge l'emendamento Colletti 2.3.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario già espresso sul suo subemendamento 0.2.100.5, ritenendo che il parere favorevole dato sull'emendamento 2.1 da lui presentato verrebbe superato dall'approvazione dell'emendamento del relatore 2.100, determinando la preclusione dell'emendamento 2.1.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.2.100.5

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE concorda con il relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Schullian 0.2.100.5 (*vedi allegato*) e respinge i subemendamenti Sarti 0.2.100.4 e 0.2.100.1, Colletti 0.2.100.2, Sarti 0.2.100; approva, quindi, l'emendamento del relatore 2.100, come modificato dal subemendamento Schullian 0.2.100.5, testé approvato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 non saranno poste in votazione.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3 ad eccezione del suo emendamento 3.100, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda dell'emendamento a sua firma 3.8, volto a sopprimere la disposizione in materia di successivi tramutamenti dei magistrati. Al riguardo, manifesta forte contrarietà in ordine al fatto che il Governo, anziché risolvere le gravi problematiche in cui versano le sedi cosiddette « disagiate », si preoccupi, invece, di prolungare la permanenza nelle stesse dei magistrati, sovente costretti ad operare in condizioni di gravi e croniche carenze funzionali ed organizzative. Rammenta, inoltre, come, di fatto, i tempi medi di permanenza nelle predette sedi siano mediamente superiori a tre anni, data la ben nota lentezza del Consiglio superiore della Magistratura nel disporre le procedure di trasferimento. Per tali ragioni, dichiara di non comprendere quale sia la *ratio* giustificativa dell'articolo 3 del provvedimento in discussione.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel far notare come quella dei magistrati non sia l'unica categoria soggetta a vincoli di permanenza pluriennale nelle sedi di assegnazione, osserva come la questione non dovrebbe essere di competenza del Parlamento, ma del Consiglio superiore della Magistratura.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 3.3, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 3 del provvedimento abbia sia destinato a sortire effetti pregiudizievoli su molti magistrati a fine carriera, titolari di uffici apicali, i quali, verosimilmente, presenteranno ricorso presso i competenti organi di giustizia amministrativa.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, pur comprendendo le ragioni addotte dai deputati Sarti e Dambruoso a sostegno delle loro proposte emendative, rammenta come quella del Governo sia una misura

del tutto « minimale », non destinata a pregiudicare le prerogative di una categoria, come quella dei magistrati, che già gode di una notevole libertà nello scegliere le sedi di assegnazione. Nell'evidenziare che molti magistrati, titolari di funzioni di direzione degli uffici, abbiano, a più riprese, rappresentato al Governo la questione relativa al progressivo svuotamento delle sedi disagiate, nelle quali, a seguito delle procedure di trasferimento, si registrano situazioni di croniche carenze di organico, ritiene che sia necessario salvaguardare, prima ancora che le sia pur legittime aspettative dei magistrati, il diritto dei cittadini ad un efficiente funzionamento del sistema giustizia.

Giulia SARTI (M5S) ribadisce come le condizioni in cui molti magistrati si trovano ad operare, specie in alcune aree del territorio nazionale, come quella di Reggio Calabria, siano oltremodo disagiati. Ritiene, quindi, che il Governo, anziché intervenire sulla disciplina in tema di tramutamenti successivi dei magistrati, debba prioritariamente adottare urgenti misure per far fronte alle persistenti disfunzioni in cui versano gli uffici giudiziari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Sarti, ricorda come anche altri operatori dello Stato, come ad esempio il personale delle Forze dell'ordine, versino in situazioni ancora più difficili rispetto ai magistrati e siano comunque soggetti a più rigorosi vincoli di permanenza obbligatoria nelle sedi di assegnazione. Nel rammentare, altresì, che i magistrati sono soggetti a valutazione professionale ogni quattro anni, ritiene fisiologico che il periodo minimo di assegnazione degli stessi ad una sede sia di durata corrispondente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sarti 3.8, Bindi 3.1, Maestri 3.2, Dambruoso 3.3, nonché l'emendamento Sarti 3.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'e-

mendamento 3.5, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maestri 3.6, i subemendamenti Maestri 0.3.100.2 e 0.3.100.1 ed approva l'emendamento del relatore 3.100 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100 del relatore, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 non saranno poste in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.1, 4.2 e 4.4 e Sarti 4.3.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua firma 7.3, 7.31, 8.1, 9.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 115, dopo le parole: può applicare temporaneamente *aggiungere le seguenti:* , per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: a due anni *inserire le parole:* che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

1. 100. Il Relatore.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 1, lettera l), numero 3) sostituire la parola: terzo *con la parola:* quarto.

0. 1. 0100. 10. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio. »;

b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se ad un sommario esame del ricorso la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice. »;

c) all'articolo 377 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il primo presidente, il presidente della sezione semplice, il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che sia rinnovata. »;

d) all'articolo 379 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Dopo la relazione il presi-

dente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.»;

2) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: « Non sono ammesse repliche. »;

e) l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-*bis*.

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità, la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto è notificato agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.»;

f) dopo l'articolo 380-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 380-*bis*.1.

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro

memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»;

g) l'articolo 380-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-*ter*.

(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»;

h) all'articolo 390, primo comma, le parole: « o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « o sino alla data dell'adunanza camerale, o non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter* »;

i) all'articolo 391 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Sulla rinuncia, e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione. »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « Il decreto » è aggiunta la seguente: « , l'ordinanza »;

l) all'articolo 391-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Sulla correzione, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma. »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-*ter*, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

1. 0100. Il Relatore.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE 2.100.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, *aggiungere*

le seguenti: ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015,.

0. 2. 100. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo;
- b) due mesi, per il secondo periodo;
- c) sei mesi, per il terzo periodo.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno

assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferi-

mento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 100. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

— Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione s'inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che l'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. Ricorda, quindi che è l'Accordo di Cotonou, firmato originariamente il 23 giugno 2000, a regolare i rapporti fra l'Unione europea ed i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Rileva, poi, che, nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e la CEMAC (*Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale*), costituita dal Camerun, la Repubblica Centrafricana, il Ciad, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea Equatoriale, il Gabon e Sao Tomè e Principe, hanno deciso nel 2003 di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico, in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali. L'APE, infatti, non si limita a regolamen-

tare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC ma consente all'Unione di sostenere la regione africana nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali.

Rammenta ancora che già a partire dal 1° gennaio 2008, gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP avrebbero dovuto essere disciplinati dagli APE, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou – che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali – e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007, data in cui scadeva la deroga che l'Unione europea aveva ottenuto dall'Organizzazione mondiale per il commercio per poter applicare una tariffa preferenziale ai prodotti originari dei Paesi ACP, senza dover estendere lo stesso trattamento agli altri Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, evidenzia, quindi, che l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato si è data la priorità alla conclusione d'intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza), dall'altro si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, per permettere ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'Unione europea.

Osserva, ancora, che l'Accordo interinale è stato parafato il 17 dicembre 2007 dal solo Camerun: la sigla dell'Intesa ha assicurato a questo Stato l'accesso libero al mercato europeo delle proprie esportazioni (alluminio, cacao, banane, per un valore di circa 314 milioni di euro l'anno), scongiurando le conseguenze negative in cui sarebbe incorso dopo il 1° gennaio 2008. Poiché i rimanenti Stati dell'area appartengono per la maggior parte alla categoria dei Paesi meno sviluppati, essi

beneficiano comunque dell'accesso al mercato europeo sotto il programma « everything but arms » (EBA), con eccezione di Congo e Gabon, i quali comunque godono dal 1° gennaio 2008 del Sistema di preferenze generalizzato (SPG).

Evidenzia, inoltre, che l'Accordo regola aspetti basilari delle relazioni commerciali, dalla cooperazione allo sviluppo al commercio dei beni, dai dazi applicati alle misure di difesa commerciale, dalla regolamentazione fito-sanitaria alla trasparenza. Dal 1° gennaio 2008 quasi tutte le merci provenienti dal Camerun entrano in Europa a dazio zero, mentre il Paese africano si è impegnato a liberalizzare l'80 per cento dei prodotti europei importati, con particolare riferimento ai macchinari industriali, ai veicoli e prodotti chimici.

Rileva, altresì, che l'obiettivo finale sotteso all'Accordo in esame è quello di agevolare il raggiungimento di un accordo completo che regoli tutte le materie attualmente non comprese nell'Accordo transitorio, e possibilmente esteso a tutti i Paesi dell'Africa centrale.

Osserva anche che nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio.

Passando a trattare dell'articolato, evidenzia che l'Accordo consta di 108 articoli ed è suddiviso in otto titoli. Il primo Titolo (articoli da 1 a 3) enuncia gli obiettivi generali, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica e all'implementazione delle capacità di esportazione. Il Titolo II (articoli 4-12) è dedicato al partenariato per lo

sviluppo e si occupa di modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, di industria, di competitività delle economie e di integrazione regionale. Il Titolo III (articoli 13-53) disciplina il regime commerciale dei prodotti, il Titolo IV (articoli 54-55) lo stabilimento, gli scambi di servizi e commercio elettronico, il Titolo V (articoli 56-65) le regole connesse al commercio, disponendo in particolare la prosecuzione dei negoziati per la sottoscrizione di un partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile.

Pone, quindi, in rilievo che gli ulteriori titoli sono dedicati alla prevenzione e risoluzione delle controversie nell'applicazione dell'Accordo (Titolo VI – articoli 66-88), ai meccanismi di consultazione, mediazione e arbitrato, (Titolo VII – articoli 89-91) ed alle disposizioni generali e finali (Titolo VIII – articoli 92-108). All'articolato sono poi aggiunti gli allegati che si riferiscono ai dazi doganali sui prodotti originari delle due Parti, oltre ad un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Conclude auspicando una celere conclusione dell'*iter* di esame del disegno di legge, già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante un Accordo fortemente sostenuto dal nostro Paese nell'ottica – ribadita recentemente dal presidente Renzi a margine all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York – di una « strategia per l'Africa » incentrata sulla promozione di politiche commerciali adeguate alle economie locali, che vanno tutelate da aperture al commercio internazionale non adeguatamente governate.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Carlo SIBILIA (M5S), ribadisce le considerazioni che il suo gruppo ha già svolto in occasione della ratifica di trattati vertenti sulla materia del libero scambio. Esprime, in particolare, perplessità su si-

mili intese che si propongono di favorire gli scambi commerciali con Paesi in via di sviluppo, ma con modalità che finiscono per essere deleterie per le economie di tutti gli Stati interessati e per i cittadini. Osserva, infatti, come accordi quale quello in titolo siano incentrati sulla mera facilitazione degli scambi commerciali, senza tenere nella dovuta attenzione il necessario rispetto dei diritti dei lavoratori impegnati nelle produzioni oggetto di scambio e la qualità dei prodotti stessi.

Manifesta, del pari, perplessità su un Accordo che involve da una parte gli impegni – e la relativa forza contrattuale – dell’Unione europea e dall’altra, quelli di alcuni Stati africani, ricordando come già un Trattato quale il TTIP presenti significativi squilibri a favore della Parte più « forte » – gli Stati Uniti –, squilibri che nel caso in questione appaiono, a maggior ragione, ancor più significativi.

Per le motivazioni esposte, preannuncia che il gruppo del Movimento 5Stelle si riserva ulteriori approfondimenti nelle sedi opportune ed una valutazione contraria al prosieguo dell’esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l’esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.

C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Mariano RABINO (Misto), *relatore*, osserva preliminarmente che l’Accordo in titolo è inteso a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza fra Italia e Capo Verde nell’azione di contrasto al

crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo internazionale, favorendo la cooperazione tra le rispettive autorità di polizia. Esso è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e ricalca nei contenuti altre recenti intese della stessa natura.

Rileva, altresì, che l’Intesa in esame tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni dell’ONU sulle sostanze stupefacenti contro la criminalità organizzata transnazionale, compresi i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti e la tratta di persone.

Passando, quindi, all’esame del testo, evidenzia che esso è composto di dodici articoli, identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno per l’Italia e il Ministero della Giustizia e della Polizia Giudiziaria per Capo Verde e individua i settori di cooperazione operativa (articolo 2), tra cui, in particolare, il traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il terrorismo internazionale.

Pone, inoltre, in evidenza che l’articolo 3 dell’Accordo definisce le modalità della cooperazione, che comprende lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sui tipi di stupefacenti, sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, sulla formazione dei funzionari e sulle tecniche investigative e sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone. Fra le modalità di cooperazione, l’articolo 3 menziona l’adozione di misure necessarie a consentire l’impiego di speciali tecniche investigative quali le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate. L’intesa disciplina poi le procedure per l’esecuzione delle richieste di assistenza fra i due Paesi, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 4 e 6), la possibilità del rifiuto (articolo 5), con particolare attenzione ai limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti (articolo 7).

Osserva ancora che l’Accordo prevede la possibilità di effettuare riunioni e con-

sultazioni fra i rappresentanti delle Autorità competenti per valutare l'esecuzione dell'Accordo stesso (articolo 8) ed individuare le modalità di ripartizione delle spese tra i due Paesi (articolo 9). Il testo detta disposizioni per la composizione di eventuali controversie (articolo 11) e le procedure per l'entrata in vigore e le modifiche (articolo 12).

Passando al disegno di legge, evidenzia che l'articolo 3, recante la copertura finanziaria del provvedimento, individua gli oneri complessivi in poco più di 15 mila euro annui a decorrere dal 2016 e che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di esame del provvedimento, che consentirà d'intensificare i rapporti del nostro Paese con Capo Verde al fine di contrastare più adeguatamente, in un'area geografica particolarmente nevralgica, le organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico internazionale di stupefacenti ed alla tratta di esseri umani.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA associandosi alle considerazioni del relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri

il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Attività produttive non ha espresso parere. Non

essendo, invece, pervenuti i rilevanti pareri delle Commissioni Bilancio e Trasporti, attesi per la giornata odierna, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Nuovo testo C. 1623 Burtone
(Seguito della discussione e approvazione) 47

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

Nuovo testo C. 1623 Burtone.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 14 settembre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 14 settembre 2016 la Commissione, su proposta della relatrice, ha riassunto il lavoro svolto in sede referente, adottando come

testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base. Dà, quindi, conto dei deputati in missione e delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5; autorizza inoltre la presidenza ad apportare alcune correzioni formali al testo approvato.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, esprime soddisfazione per il consenso unanime sulla proposta di legge, auspicando che la stessa possa rapidamente completare il suo *iter* anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità, nel nuovo testo, la proposta di legge in titolo.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	56
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), nella quale sono evidenziate talune criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame.

In particolare, pone l'accento su quelle disposizioni, quali gli articoli 1, 1-*bis*, 3 e

3-bis, che a vario titolo contengono un riferimento alla educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, giacché è evidente che, qualora quest'ultima venisse intesa alla stregua di una nuova disciplina didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche, ciò potrebbe comportare maggiori oneri in termini di personale del comparto scuola, anche in relazione alle previste attività di formazione. In assenza di una relazione tecnica da parte del competente Ministero, non ritiene allo stato pertanto possibile esprimere un parere favorevole sulle predette disposizioni.

Osserva, altresì, come ulteriori disposizioni del provvedimento, quali ad esempio quelle concernenti il funzionamento del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui all'articolo 2, in relazione al quale non è prevista per i partecipanti la corresponsione di alcun emolumento o compenso, appaiono invece presentare profili finanziari di più agevole soluzione.

Fabio MELILLI (PD), nell'osservare come il provvedimento in esame rivesta un carattere di particolare rilievo, auspica che sul medesimo possa avere luogo un dibattito ampio ed approfondito.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta di parere in occasione della prossima seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non es-sendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti, anche tenuto conto della relazione tecnica predisposta dalla competente amministrazione sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la bozza di relazione tecnica predisposta dal competente Dicastero risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene tuttavia possibile sin da ora richiamare l'attenzione sulle evidenti criticità dal punto di vista finanziario connesse all'articolo 7 del provvedimento, posto che quest'ultimo prevede, al comma 3, che gli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti siano riassegnati, in una misura del 50 per cento, al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato. Evidenzia che la disposizione citata, nella sua attuale formulazione, richiede una puntuale verifica al fine di evitare che dalla stessa possano derivare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non es-sendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che oggetto di esame è il nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla Commissione di merito, e che lo stesso non risulta corredato di relazione tecnica. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, relativamente agli articoli da 1 a 13, concernenti lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, rileva preliminarmente che alcune disposizioni sono corredate di apposite clausole di invarianza finanziaria mentre altre dispongono la copertura degli oneri da esse recati a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12. Osserva peraltro che l'articolo 12 fa riferimento a proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati nonché ai lasciti e alle donazioni liberali, trattandosi pertanto di risorse non determinabili con certezza nel *quantum* ed aventi altresì carattere eventuale. Quanto ai finanziamenti di cui all'articolo 11, osserva che le risorse disponibili annualmente sono individuate in termini percentuali e che l'ammontare effettivo è quindi definito sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tanto premesso, ritiene andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito all'idoneità delle risorse in questione a far fronte a spese che, per la tipologia di interventi cui sono destinate, sembrano richiedere una individuazione sulla base di una programmazione finanziaria di carattere pluriennale.

Ritiene che andrebbe altresì confermato che l'utilizzo per le finalità in esame di una quota delle risorse del Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sia compatibile con l'originaria destinazione delle risorse in questione e con gli interventi eventualmente programmati a valere sulle stesse. Inoltre, segnala che andrebbe confermato che, anche in assenza di una espressa previsione in tal senso, le risorse in questione siano effettivamente utilizzate in coerenza con le

previsioni tendenziali di spesa e, quindi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Osserva, infine, che l'articolo 11-*bis*, istitutivo di un Fondo per la mobilità sostenibile, non viene espressamente richiamato ai fini del finanziamento degli specifici interventi previsti dal testo.

Per quanto attiene agli specifici interventi individuati dal testo, rileva che il testo reca una pluralità di disposizioni che prevedono lo sviluppo di piani, la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività da parte di pubbliche amministrazioni quali, ad esempio: la stesura e l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica; lo sviluppo della Rete Bicitalia la quale, secondo espressa previsione normativa, presenta specifiche caratteristiche quali il recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, tratturi, sedimenti di strade ferrate dismesse, e simili, il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi e la disponibilità di un sistema di segnaletica specifica che non sembrano sussistere presso alcuna infrastruttura attualmente esistente; la realizzazione e la gestione da parte dei comuni di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette e l'assistenza tecnica anche attraverso la stipula di convenzioni. Appare quindi necessario che sia fornita una stima dei possibili oneri – e della relativa proiezione temporale – connessi alle attività di programmazione, organizzazione ed attuazione delle iniziative previste. Ciò al fine di chiarire quali attività si assume che possano essere svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quali attività comportino, invece, oneri che non possono essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti e che andrebbero quindi quantificati, individuando le risorse con cui farvi fronte.

Rileva inoltre che, da un lato, l'articolo 6, comma 6, prevede che il Piano regionale della mobilità ciclistica definisca le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica i cui costi gravano sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12 e, dall'altro, il successivo articolo 6, comma 7-*bis*, secondo periodo,

stabilisce che dall'attuazione delle norme recate dal medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbe, pertanto, chiarito quali attività debbano essere realizzate in assenza di oneri e quali a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12.

Con riferimento alle norme recate dall'articolo 9, comma 7 – che stabiliscono che i comuni destinino una quota, non inferiore al 20 per cento, dei proventi di loro spettanza derivanti dalle multe all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica – osserva che le stesse fissano un vincolo di destinazione di somme che i comuni potrebbero, in base alla vigente normativa, avere destinato ad altre finalità. Pertanto, ritiene necessario che sia chiarito se la destinazione di una quota di tali somme a specifica finalità di spesa possa pregiudicare, anche solo per alcuni enti, il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati.

Quanto, infine, alle disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle stesse nell'ambito delle risorse esistenti. Ciò con specifico riguardo, tra l'altro, all'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, cui sono assegnati specifici compiti amministrativi e di pianificazione, ai sensi dell'articolo 5, e all'attuazione, ad invarianza di oneri, da parte delle province e delle città metropolitane, del complesso degli interventi previsti dall'articolo 7.

Non ha invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione presso le regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, di cui all'articolo 6, tenuto conto del carattere facoltativo di tale previsione.

Infine, osserva che per taluni interventi, quali quelli previsti dall'articolo 8 in capo a province e città metropolitane, il testo non rinvia a specifiche forme di finanziamento né detta clausole di invarianza finanziaria. Anche a tal riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 11 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, è destinato all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in oggetto. A tal fine, entro quindici giorni dall'assegnazione delle risorse al predetto Fondo, ivi comprese le risorse provenienti da finanziamenti, limiti di impegno e contributi revocati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la quota percentuale delle risorse assegnate indicata nel periodo precedente è trasferita al Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge n. 366 del 1998.

In proposito, come già segnalato per i profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che la destinazione di parte delle risorse del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non sia suscettibile di pregiudicare altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Inoltre segnala, in ragione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2016, l'opportunità di valutare un eventuale differimento di un anno della decorrenza della disposizione. In merito al predetto aspetto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Osserva che il comma 2, che prevede che possano essere destinate all'attuazione del provvedimento in oggetto anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento

medesimo, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Ricorda che l'articolo 11-*bis* (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) stabilisce che per le finalità del provvedimento in oggetto sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006, prevedendosi che «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». In proposito, evidenzia che il fondo speciale di conto capitale utilizzato a copertura non reca le necessarie disponibilità.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva, in primo luogo, che la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, nella sua attuale formulazione non appare sostenibile, posto che – come peraltro evidenziato dalla relatrice – il fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale si prevede l'utilizzo, non reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, ritiene comunque indispensabile richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Dicastero, al fine di individuare con esattezza le disposizioni cui possa eventualmente darsi attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e quelle per le quali si renda invece necessario procedere

ad una quantificazione degli oneri ed alla individuazione della relativa copertura finanziaria.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, conviene con il rappresentante del Governo circa la necessità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare alle specifiche valutazioni già for-

multate nel corso della precedente seduta, conferma come non risulti possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal presente provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (atto n. 321),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che non risulta possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal presente provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli 1 e 2, concernenti il sistema della dirigenza pubblica, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni. Con riguardo specifico all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che prevede l'unicità della qualifica dirigenziale con la possibilità di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito alla non onerosità della disposizione, sia perché la stessa si limita a ribadire un modello organizzativo già recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica, sia in quanto siffatta possibilità potrà essere comunque attivata nei limiti della spesa complessiva previsti nell'ambito del relativo comparto di contrattazione. Con riguardo alla norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica provveda alla gestione dei ruoli della dirigenza pubblica e alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla medesima disposizione e come affermato dalla relazione tecnica, tali funzioni possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, reputa opportuna una conferma.

Con riguardo all'articolo 3, concernente il reclutamento e formazione dei dirigenti, evidenzia che la norma di cui al comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 28-quinquies, ridefinisce l'assetto organizzativo e funzio-

nale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la sua trasformazione in Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. Ai fini della copertura degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento degli organi della Scuola (Direttore, Comitato direttivo e Collegio dei revisori) e del Comitato scientifico, la norma dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Sul punto, alla luce del tenore letterale della disposizione e considerato che la relazione tecnica al riguardo si limita a rinviare ad un momento successivo la quantificazione dei suddetti oneri, giudica necessario che vengano forniti i dati e gli elementi occorrenti per la stima di tali effetti finanziari.

Non ha osservazioni da formulare sul generale impianto delle disposizioni che definiscono le modalità di accesso alla dirigenza, confermando il « doppio canale » del corso-concorso e del concorso, in quanto il testo prevede espressamente l'assenza di oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e la garanzia dell'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento.

Con riferimento agli articoli da 4 a 6, relativi agli incarichi dirigenziali, rileva che il testo della norma prevede che la Commissione per la dirigenza statale operi — presso il Dipartimento della funzione pubblica — in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 19, comma 1. Evidenzia come tale neutralità sia asserita dalla relazione tecnica anche con riferimento alle Commissioni per la dirigenza regionale e la dirigenza locale. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a suffragare tale indicazione della relazione tecnica: evidenzia infatti

che dal testo non si evince con chiarezza la sede in cui opereranno le due Commissioni da ultimo menzionate nonché le risorse destinate al funzionamento delle stesse. Rileva, inoltre, che ai componenti delle Commissioni saranno corrisposti, in base al testo, rimborsi delle spese di missione, mentre tale corresponsione è espressamente esclusa dalla vigente normativa per i componenti del Comitato dei garanti. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 7, riguardante la mobilità tra pubblico e privato dei dirigenti privi d'incarico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 8, concernente il trattamento economico, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura per lo più ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che la piena applicazione delle stesse appare demandata alla contrattazione collettiva.

Circa l'articolo 9, riguardante i dirigenti degli enti locali e delle autorità indipendenti, non ha osservazioni da formulare in merito alla disciplina dei dirigenti di comuni e città metropolitane nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che gli oneri correlati alla funzione di dirigente apicale vengano comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti interessati. Non ha osservazioni da formulare, altresì, in merito alla disciplina introdotta con riferimento ai dirigenti delle autorità indipendenti. Per quanto riguarda la gestione della banca dati relativa ai dirigenti di autorità indipendenti da parte della Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto osservato con riferimento alle analoghe banche dati di cui all'articolo 2, evidenzia la necessità di una conferma circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riguardo all'articolo 10, recante disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali, all'articolo 11, concernente gli uffici dirigenziali, e agli arti-

coli da 12 a 15, recanti disposizioni finali e transitorie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, preso atto delle considerazioni espresse dal relatore, ritiene meritevoli di approfondimento, in particolare, due tra le questioni dallo stesso richiamate. Intende fare riferimento, da un lato, alla trasformazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, in relazione alla quale occorre appurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri legati alla predetta trasformazione, dall'altro, alla individuazione delle risorse necessarie ad assicurare il complessivo funzionamento delle Commissioni per la dirigenza regionale e la dirigenza locale, laddove, per quanto attiene alla Commissione per la dirigenza statale, la norma prevede espressamente che la stessa operi presso il Dipartimento della funzione pubblica in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Francesco CARIELLO (M5S) richiama l'attenzione sulla opportunità di attendere lo svolgimento del ciclo di audizioni in programma presso la I Commissione (Affari costituzionali), al fine di effettuare la valutazione degli eventuali profili di carattere finanziario sulla base di ogni utile elemento informativo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, pur ritenendo legittima la proposta testé formulata dal deputato Cariello, segnala tuttavia l'opportunità di prevedere un termine per la conclusione dell'esame presso la Commissione bilancio che tenga anche conto

del prossimo avvio della sessione di bilancio presso la Camera.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, auspica che la delicatezza della materia possa dare luogo presso la I Commissione (Affari costituzionali), competente per il merito, ad un dibattito ampio ed approfondito. Tanto premesso, ritiene che, per quanto attiene agli specifici profili di competenza della Commissione bilancio, nulla osti ad una conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, anche in considerazione dei rilievi tutto sommato marginali a tale riguardo formulati.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ferma rimanendo la disponibilità del Governo a prendere in considerazione anche tempi più ampi per la conclusione dell'esame, ritiene tuttavia che sussistano le condizioni per addivenire anche rapidamente all'espressione del parere di competenza della Commissione bilancio, tenuto conto del fatto che le questioni cui ha in precedenza accennato sembrano essere agevolmente risolvibili.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, osservando come, qualora ne ricorrano i presupposti, la Commissione bilancio potrà eventualmente concluderne l'esame già nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
Nuovo testo C. 3666 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

11295



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO VII

22 SET 2016

Prot. n. 73980/2016
Rif. Prot. Entrata n. 71338/2016 e 71914/2016
Allegati:
Riferimento nota:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE
e p.c.: all'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 3666, A.C. 3662 e A.C. 3913 “ *Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato*” – testo della proposta di legge C. 3666, adottata come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati – Analisi degli effetti finanziari.

È pervenuto, per le valutazioni di competenza, il disegno di legge in oggetto, unitamente alla nota predisposta dal Servizio Bilancio della Camera concernente l'analisi degli effetti finanziari.

Al riguardo, preliminarmente si segnala che il provvedimento è privo di una relazione tecnica che consenta la valutazione degli effetti finanziari nonché la verifica dell'effettiva neutralità degli adempimenti amministrativi posti a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Ciò posto, in merito alle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Articoli 1 e 1-bis: l'articolo 1 chiarisce l'ambito di applicazione e la finalità del disegno di legge in esame e, nel farlo, riconosce nell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, lo strumento per la tutela del consumatore, anche sotto il profilo formativo della gioventù scolare.

Al riguardo, si osserva che la previsione della formazione in materia finanziaria, in mancanza di esplicita definizione delle modalità e dei tempi attraverso i quali la stessa possa essere attivata, conduce a considerare tale formazione educativa quale attività costitutiva dell'espletamento di una nuova disciplina didattica da aggiungere a quelle ordinariamente svolte nelle istituzioni scolastiche, il che si può tradurre in orari di insegnamento suppletivi rispetto a quelli attuali e, dunque, in maggiori oneri di personale del comparto scuola.

Pertanto, in mancanza di una clausola generale di neutralità finanziaria, si richiedono elementi informativi tali da garantire che siffatta attività possa essere finanziata con risorse già disponibili e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di realizzare le finalità indicate nel predetto articolo 1, l'articolo 1-bis, al comma 2, prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria», con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma.

Al riguardo, si concorda con quanto osservato dal Servizio Bilancio in merito alla potenziale onerosità di taluni dei criteri cui il Governo dovrà conformarsi nell'esercizio della delega. In particolare, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, da quantificare e di cui indicare la relativa copertura finanziaria, i seguenti criteri direttivi:

- garantire la continuità degli interventi nel tempo e l'autonomia didattica in relazione alle azioni dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia (lettera a);

- lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche (lettera a);

- la promozione di misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini e delle cittadine, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università, centri di formazione, ma anche web e reti televisive e radiofoniche (lettera c);

- adozione di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali (lettera d);

- previsione di un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma (lettera e).

In proposito, si ritiene che vadano forniti elementi idonei ad assicurare che tali attività possano essere realizzate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa.

Ad ogni buon conto, è necessario prevedere una clausola di invarianza finanziaria all'interno dello stesso articolo, del seguente tenore: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

In relazione a quanto precede, in assenza degli elementi informativi richiesti e delle integrazioni proposte, si esprime parere contrario.

Articolo 2: prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il comma 3 dell'articolo prevede che la partecipazione al Comitato, compresa quella degli accademici e degli esperti che possono essere chiamati a partecipare ai gruppi di ricerca, non dà titolo ad alcun emolumento o compenso ed, inoltre, il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria.


Al riguardo, conformemente a quanto evidenziato dal Servizio Bilancio, andrebbe dimostrata l'asserita invarianza finanziaria di cui al comma 9, ossia l'effettiva possibilità per il Comitato e per le amministrazioni interessate all'attuazione delle determinazioni del medesimo organismo di far fronte alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Con particolare riferimento al comma 3, si condivide quanto segnalato dal Servizio Bilancio in ordine alla necessità di riformularne il secondo periodo, prevedendo che ai membri del Comitato e ai soggetti partecipanti ai gruppi di ricerca non spetta *“alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”*.

Articoli 3 e 3-bis: prevedono ulteriori attività a carico del Comitato e, come rilevato dal Servizio Bilancio, sono suscettibili di determinare nuovi compiti anche per altri soggetti pubblici potenzialmente interessati in ragione delle specifiche competenze di cui risultano titolari. Pertanto, alla luce di ciò, si condivide la richiesta di acquisire elementi informativi che consentano di valutare se tali attività possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, con particolare riferimento all'art. 3-bis, la disposizione per la quale spetta al Comitato la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti e l'individuazione di modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, pare confermare che la formazione educativa di cui agli articoli 1 e 1-bis può configurarsi come una nuova disciplina didattica da aggiungere a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche, il che si tradurrebbe in orari di insegnamento suppletivi e/o aggiuntivi rispetto a quelli attuali e, dunque, in maggiori oneri di personale del comparto scuola privi di una specifica e puntuale quantificazione e copertura, nonché in un onere di formazione non specificamente e puntualmente quantificato.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente di Banca Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro (*Svolgimento e conclusione*) 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 60

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 64

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle*) ... 66

RISOLUZIONI:

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (*Seguito della discussione e rinvio*) 61

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti (*Seguito della discussione e rinvio*) 62

ALLEGATO 3 (*Testo riformulato della risoluzione*) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente di Banca Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gian Maria GROS-PIETRO, *Presidente di Banca Intesa Sanpaolo*, Stefano BARRESE, *Responsabile della Divisione banca dei territori di Banca Intesa Sanpaolo*, e Mauro MICILLO, *Responsabile della Divisione corporate and investment banking di*

Banca Intesa Sanpaolo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Giovanni SANGA (PD) e Daniele PESCO (M5S), ai quali rispondono Gian Maria GROS-PIETRO, *Presidente di Banca Intesa Sanpaolo*, e Stefano BARRESE, *Responsabile della Divisione banca dei territori di Banca Intesa Sanpaolo*.

Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Filippo BUSIN (LNA), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Michele PELILLO (PD), ai quali rispondono Gian Maria GROS-PIETRO, *Presidente di Banca Intesa Sanpaolo*, e Stefano BARRESE, *Responsabile della Divisione banca dei territori di Banca Intesa Sanpaolo*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Marco Di Maio, ha già formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 2*), alternativa a quella del relatore, la quale sarebbe posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare la proposta di parere alternativa presentata da tutti gli appartenenti al gruppo del M5S componenti della Commissione, rileva come il contenuto del nuovo articolo 4-*sexies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, contenga una disciplina ambigua e aleatoria della ripartizione delle competenze tra IVASS e CONSOB in materia di vigilanza sui prodotti assicurativi finanziari. Evidenzia quindi come la proposta di parere alternativa sia volta a sottolineare come, nell'ambito dell'adeguamento della normativa nazionale alla regolamentazione europea del settore dei prodotti PRIIPs, i compiti delle autorità nazionali preposte alla vigilanza devono essere specificati in maniera chiara e inequivocabile.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, evidenzia come il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera b) della sua proposta di parere, la quale sottolinea l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza stessa, sia volta a sottoporre all'attenzione del Governo la medesima esigenza di chiarezza in relazione a tali aspetti prospettata dal deputato Pesco.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ricorda che nella precedente seduta di discussione il rappresentante del Governo aveva chiesto di rinviare la discussione stessa, al fine di poter svolgere una compiuta valutazione sulla risoluzione: ritiene quindi che ora spetti al Governo esprimere il suo parere definitivo sull'atto di indirizzo.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva innanzitutto come la risoluzione in discussione ponga un tema certamente interessante, già all'attenzione del Governo.

Per quanto riguarda i profili finanziari che sarebbero determinati dalle modifiche normative proposte dalla risoluzione stessa, evidenzia come, ipotizzando che le relative norme decorrano dalla seconda metà del 2016, gli effetti di gettito, stimati sulla base del calcolo di convenienza in capo ad ogni singolo soggetto interessato, possono essere quantificati in un minor gettito di 1.307,5 milioni di euro nel 2016; in un maggior gettito di 132,4 milioni nel 2017; in un minor gettito di 1.742,7 milioni nel 2018; in un minor gettito di 1.543,3 milioni in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Tali importi rappresentano il saldo degli effetti di gettito di diverse imposte (IRPEF, addizionali, imposta di registro e cedolare secca).

In tale contesto ritiene che un intervento di sostegno per il mercato immobiliare possa certamente trovare posto nella politica fiscale del Governo, rilevando come il mercato immobiliare non residenziale, in particolare quello relativo agli immobili locati a piccole attività commerciali, risulti particolarmente penalizzato nell'attuale congiuntura, sia in ragione del contesto economico, sia in considerazione delle varie imposte gravanti su tale settore. Ritiene quindi opportuno intervenire in materia, in particolare per quanto concerne la piccola proprietà immobiliare relativa ad attività commerciali.

Esprime pertanto una valutazione sostanzialmente favorevole sulla risoluzione, a condizione che essa sia riformulata nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di assumere le iniziative, richieste dall'atto di indirizzo, di revisione della disciplina fiscale, riferendo inoltre tali misure al sostegno della piccola proprietà immobiliare commerciale.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'esigenza di distinguere le piccole proprietà immobiliari destinate a locazioni commerciali dai grandi patrimoni immobiliari, ritenendo che solo le prime debbano essere oggetto delle misure agevolative previste dalla risoluzione. Dichiarando quindi la disponibilità del gruppo M5S a sottoscrivere la risoluzione stessa, qualora essa fosse riformulata in questi termini.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) si riserva di riformulare la propria risoluzione nel senso indicato dal Viceministro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, nella quale si procederà alla votazione della risoluzione.

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

Paolo PETRINI (PD) avverte di aver riformulato la propria risoluzione (*vedi allegato 3*), arricchendola di alcuni ulteriori impegni, complementari rispetto a quelli contenuti nel testo originario dell'atto di indirizzo, i quali, accogliendo anche taluni suggerimenti espressi da alcuni componenti della Commissione, sono volti a migliorare la funzionalità tecnica della piattaforma tecnologica per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate e ad assicurare una maggiore semplificazione degli adempimenti posti in capo ai contribuenti che saranno soggetti all'invio obbligatorio dei dati stessi.

Auspica quindi che la Commissione possa procedere al voto sulla risoluzione, come riformulata, già nella seduta odierna.

Girolamo PISANO (M5S), nel rilevare come il suo gruppo fosse inizialmente intenzionato a presentare un proprio atto di indirizzo sul tema sollevato dalla risoluzione in discussione, evidenzia il lavoro molto proficuo, svolto insieme al deputato Petrini, che ha condotto a integrare in maniera efficace la risoluzione in discussione.

Pur non opponendosi alla richiesta del deputato Petrini di votare la risoluzione nella seduta odierna, fa peraltro presente come, ove possibile, sarebbe stato preferibile, prima dell'espressione del voto, ascoltare le rappresentanze dei contri-

buenti interessati dalle questioni affrontate dall'atto di indirizzo.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea innanzitutto come la questione affrontata dalla risoluzione rappresenti un tema fondamentale, sul quale il Governo intende intervenire nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Rileva infatti come esso si inserisca nella complessiva azione di politica fiscale del Governo, volta a migliorare i rapporti tra contribuente e Fisco, attraverso una semplificazione degli adempimenti fiscali, e al contempo a contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale.

In considerazione della delicatezza e complessità del tema, chiede di rinviare il voto sull'atto di indirizzo alla prossima settimana, al fine di poter approfondire i nuovi elementi introdotti con la riformulazione della risoluzione.

Paolo PETRINI (PD) ribadisce la richiesta di procedere al voto già nella seduta in corso, posto che le integrazioni apportate alla risoluzione appaiono del tutto coerenti con gli obiettivi perseguiti dal testo originario dell'atto di indirizzo.

Girolamo PISANO (M5S) fa presente come il testo della risoluzione, come riformulato, oltre a lasciare ampio margine di discrezionalità all'Esecutivo, sottoponga al Governo impegni di contenuto sostanzialmente analogo al parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, con particolare attenzione agli aspetti concernenti la semplificazione degli obblighi cui sono sottoposti i contribuenti.

In tale contesto sottolinea in particolare l'impegno di cui alla lettera *e*), in materia di esclusione degli accertamenti presuntivi previsti dall'articolo 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i quali determinano spesso gravi difficoltà per le imprese, nonché l'impegno contenuto nella lettera *l*) della risoluzione, come

riformulata, il quale chiede al Governo di valutare l'opportunità di modificare la disciplina in materia di regime della ritenuta alla fonte.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, nella quale si procederà alla vota-

zione della risoluzione, come riformulata dal presentatore.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Atto n. 326.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail and insurance-based investment products* – PRIIPs) (Atto n. 326);

evidenziata la rilevanza del regolamento (UE) n. 1286/2014, il quale stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – *key information document*) che deve essere redatto dagli ideatori di PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs, perseguendo gli obiettivi del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri dell'Unione europea, eliminando in tal modo le asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, migliorando il grado di consapevolezza degli investitori, nonché favorendo la creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari;

rilevato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 1286/2014 detti

gli obblighi di redazione e consegna del documento contenente le informazioni chiave (KID) agli investitori al dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs; indichi i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cosiddetto IBIP), distribuiti o venduti nell'Unione; regoli le procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; stabilisca sanzioni amministrative e altre misure amministrative per assicurare l'adempimento di tali previsioni;

segnalato come il Parlamento europeo, il 14 settembre scorso abbia approvato una risoluzione (B8-0974/2016), proposta dalla Commissione per i problemi economici e monetari, la quale, sollevando alcune obiezioni circa il regolamento delegato che, integrando le norme primarie del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), chiede alla Commissione europea di presentare un nuovo regolamento delegato e di prendere in considerazione la proposta di posticipare la data di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014, senza peraltro modificare ogni altra previsione di livello primario, al fine di garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti e di

evitare che le norme primarie del regolamento debbano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle relative norme tecniche;

rilevato come l'eventuale posticipazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, proposta dalla citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, non determini effetti rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, atteso che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014», subordinando pertanto la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla data di applicazione dello stesso, che è mutuata dallo stesso regolamento ed è oggi fissata al 31 dicembre 2016, di modo che l'eventuale modifica di tale data da parte del legislatore europeo si estenderebbe automaticamente alle disposizioni interne di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se la riformulazione, da parte della Commissione europea, del regolamento delegato recante norme tecniche sulla presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, possa determinare, in prospettiva, effetti sull'assetto complessivo della normativa nazionale e della normativa europea in materia, le quali devono perseguire comunque l'obiettivo di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e degli investitori;

b) si sottolinea, in linea generale, l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza competenti sui prodotti di investimento assicurativi assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza e nell'esercizio dei poteri pubblici in materia, anche attraverso strumenti e modelli di collaborazione e coordinamento tra le predette autorità, al fine di realizzare la finalità prioritaria di tutelare pienamente i diritti dei risparmiatori e degli investitori.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail and insurance-based investment products* – PRIIPs) (Atto n. 326);

premesso che:

al comma 3, lettera *a*), del nuovo articolo 4-*sexies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, si attribuisce all'IVASS il compito di assicurare la corretta osservanza degli obblighi del regolamento UE n. 1286/2014 agli ideatori dei PRIIP ed alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP « nei confronti » degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 209 del 2005, ovvero i cosiddetti agenti e *broker*; la formulazione della norma richiamata suscita dubbi interpretativi, in quanto sembrerebbe evincersi che l'IVASS abbia anche il potere – esclusivo – di indagare e vigilare sui PRIIP emessi dalle imprese di assicurazione e distribuiti per il tramite di agenti e *broker*; è doveroso precisare che tale interpretazione entrerebbe in conflitto con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante « Disposizioni per la tutela del risparmio e

la disciplina dei mercati finanziari », nella parte relativa alla ripartizione delle competenze tra CONSOB ed IVASS in merito ai prodotti assicurativi finanziari connotati da particolare complessità; in particolar modo la vigilanza sui prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione prevede una esplicita ripartizione di competenze tra IVASS e CONSOB in base alla quale alla prima spetterebbe la sola vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale, sulla solvibilità e sulla liquidità delle imprese assicurative, mentre alla seconda spetterebbe la vigilanza sulla trasparenza e correttezza nella distribuzione dei prodotti assicurativi a carattere finanziario emessi da banche, SIM e da imprese di assicurazioni al fine di garantire la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati;

considerato che:

la formulazione del nuovo articolo 4-*sexies* del decreto legislativo n. 58 del 1998 – nel suo complesso – non fornisce una chiara ed inequivocabile ripartizione di competenze tra gli organi di vigilanza IVASS e CONSOB, con conseguente possibile pregiudizio alla tutela degli investitori e del risparmio, nonché alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, esprime

PARERE CONTRARIO.

Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ALLEGATO 3

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

secondo i dati del Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei primi cinque mesi del 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 156.470 milioni di euro, con un incremento di +4.173 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,7 per cento);

rispetto al citato totale delle entrate tributarie erariali, le imposte dirette si attestano a 79.569 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +2,0 per cento) e le imposte indirette risultano pari a 76.901 milioni di euro (+2.599 milioni di euro, pari a +3,5 per cento); in particolare, per quanto riguarda le imposte indirette si registra un incremento per i primi 5 mesi del 2016 di entrate derivanti dall'IVA che sono risultate pari a 44.849 milioni di euro (+3.679 milioni di euro, pari a +8,9 per cento) di cui 40.244 milioni di euro (+4.294 milioni di euro, pari a +11,9 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 4.605 milioni di euro (-615 milioni di euro, pari a -11,8 per cento) affluiscono dal prelievo sulle importazioni;

nel 2015 le entrate IVA sono risultate complessivamente pari a 119.321 milioni di euro con un incremento di 4.831 milioni di euro rispetto al 2014, pari a +4,2 per cento, di cui 106.922 milioni di euro (+5.805 milioni di euro, pari a +5,7 per

cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni;

nel medesimo periodo gennaio-dicembre 2015 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 9.203 milioni (+217 milioni di euro, pari a +2,4 per cento rispetto al 2014), di cui 3.100 milioni di euro derivanti dall'IVA con un incremento di +271 milioni di euro, pari a +9,6 per cento;

il documento di economia e finanza 2016, che ha come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell'occupazione, attraverso il piano di riforme strutturali, le misure di stimolo agli investimenti pubblici e privati e il consolidamento della finanza pubblica, prevede tra l'altro, per il 2016, una riduzione della pressione fiscale di 0,7 punti percentuali, al 42,8 per cento del prodotto interno lordo (classificando il « *bonus* 80 euro » per gli effetti sul reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2 per cento);

a settembre 2015, in allegato alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2015, il Governo ha presentato alle Camere il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale che quantifica in 91,4 miliardi di euro su base annua (6,6 per cento del prodotto interno lordo) il *tax gap* (o divario fiscale) riferito alla media degli anni 2007-2013 in relazione all'IVA, alle imposte dirette sulle imprese e sul lavoro autonomo e all'IRAP di cui in

particolare il 44 per cento derivante dall'IVA (circa 40 miliardi);

il contrasto all'evasione fiscale riveste un'importanza fondamentale ai fini del perseguimento di un più elevato grado di equità e di efficienza finanziaria e dell'acquisizione di maggiori risorse da utilizzare per lo sviluppo socio-economico e costituisce inoltre parte integrante della lotta contro l'illegalità;

in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, sono stati emanati 11 decreti legislativi, tra cui, in particolare, il decreto legislativo n. 127 del 2015, in attuazione dell'articolo 9 della citata delega fiscale, che prevede norme in materia di incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

in particolare, nel citato provvedimento, è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'introduzione della possibilità, per i contribuenti che opteranno per la fatturazione elettronica, di utilizzare gratuitamente, dal 1° luglio 2016, il servizio dell'Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche; a decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione; l'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata, di quinquennio in quinquennio: in sostanza, si tratta del superamento dell'emissione dello scontrino ai fini fiscali;

a favore dei soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,

vengono meno determinati obblighi di comunicazione (spesometro; *black list*); i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria; i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati;

mentre l'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, introdotto dalla finanziaria 2008, persegue gli obiettivi specifici di ridurre e controllare la spesa pubblica, nonché di migliorare la trasparenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, il nuovo meccanismo di trasmissione in via telematica dei dati all'amministrazione finanziaria, previsto dal citato decreto legislativo n. 127 del 2015, ha natura opzionale e si pone come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, nonché di snellimento nei rapporti con il fisco;

sempre in attuazione della citata delega fiscale, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali le cui disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori;

lo studio del Fondo monetario internazionale (FMI) «rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali», del 19 luglio 2016, che rappresenta il risultato della consulenza tecnica fornita dagli esperti del FMI in risposta alla richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di esaminare l'organizzazione, la *governance* e la prestazione operativa dell'amministrazione fiscale, evidenzia che, nonostante l'alto livello di gettito, la *performance* delle entrate tributarie ha un andamento altalenante nelle imposte principali ed è bassa nel caso dell'IVA;

secondo le stime dell'Agenzia delle entrate, un'importante riduzione del *gap* IVA è stata raggiunta prima della crisi finanziaria, tuttavia, durante la crisi questa percentuale è cresciuta di nuovo al 30 per cento e si è mantenuta su quel livello;

tra le principali raccomandazioni contenute nel citato rapporto dell'IMF si ricordano: *a)* la necessità di miglioramento della *governance* delle agenzie fiscali, ripristinando l'autonomia delle agenzie fiscali tramite il potere di procedere ad assunzioni e promozioni e la possibilità di prevedere una specifica struttura che si occupi delle carriere, nonché l'adozione di un mandato a termine per il direttore; *b)* la possibilità di consentire alle agenzie di sviluppare una visione istituzionale quinquennale per migliorare la gestione strategica e la previsione dell'attribuzione, graduale nel tempo, di una responsabilità esclusiva all'Agenzia delle entrate in materia di verifiche e indagini tributarie; *c)* la riduzione dei rischi di *compliance* e selezione dei casi da parte del livello regionale dell'amministrazione finanziaria anche prevedendo l'istituzione di un'unità speciale dedicata alla gestione della *compliance* e l'attuazione di progetti per l'aumento dell'adesione spontanea nei settori ad alto rischio; in relazione al miglioramento della fedeltà fiscale in materia di IVA, è raccomandata l'introduzione di dichiarazioni mensili e trimestrali e la riduzione delle informazioni richieste nonché la revisione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti per promuovere una più tempestiva riscossione delle imposte; *d)* l'adozione di azioni concrete per affrontare le cause alla base dell'accumulo dei debiti fiscali tramite l'allineamento delle disposizioni in materia di ratteizzazione con i *trend* internazionali;

anche l'OCSE, a seguito della richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha avviato una revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale italiana, delineando un deficit dell'amministrazione finanziaria nella riscossione dell'IVA; in particolare, il documento dell'OCSE af-

ferma che la richiesta ai contribuenti di fornire informazioni sull'IVA annualmente, diversi mesi dopo la fine di un periodo d'imposta, essendo i pagamenti IVA effettuati mensilmente o trimestralmente, genera consistenti tempi di attesa che favoriscono le frodi IVA; particolare attenzione e urgenza dovrebbe essere data quindi nel riformulare gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA con limiti fissati per evitare l'imposizione di inutili oneri ai piccoli commercianti e semplificando la dichiarazione annuale IVA, nonché incentivando l'uso della fatturazione elettronica;

la direttrice dell'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, tenutasi il 20 luglio 2016, citando i rapporti dell'OCSE e dell'FMI che auspicano il passaggio da una cadenza annuale delle dichiarazioni a una più frequente, ha dichiarato che la tempestività sarebbe un elemento fondamentale per combattere le frodi sull'IVA;

secondo la direttrice, infatti, i crediti fiscali inesigibili riguardano soprattutto l'IVA e l'esperienza ha mostrato che le frodi su tale imposta si manifestano con estrema immediatezza in particolari settori commerciali, con riguardo a determinati beni o servizi e per un tempo limitato; in relazione a tali settori, l'intervento di controllo *ex post* che può essere innescato sulla base dei dati delle fatture trasmessi telematicamente, o sulla base delle fatture elettroniche, potrebbe non essere sufficientemente rapido da consentire il recupero dell'imposta evasa; molto più efficace, per combattere le frodi, sarebbe l'applicazione selettiva del sistema dell'inversione contabile, volta a colpire, con un intervento *ex ante*, esclusivamente quei settori dove si annidano, con maggiore frequenza, detti fenomeni evasivi; il *reverse charge*, individuando quale debitore di imposta il cessionario o il committente, toglie al cedente, o prestatore, la possibilità di esercitare la rivalsa e poi di non versare l'IVA relativa all'operazione effettuata: per questo, la fatturazione elettronica appare

complementare, piuttosto che alternativa al *reverse charge*, per garantire il contrasto all'evasione e prevenire nuove frodi;

secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, il sistema di fatturazione elettronica tra privati, avviato il 1° luglio 2016, è stato utilizzato nei primi 18 giorni di attività da 13.730 utenti che hanno generato più di 2.700 fatture;

sarebbe opportuno, pertanto, prevedere un intervento nell'ambito dei decreti correttivi della delega fiscale, in relazione all'incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica tra i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e snellimento nei rapporti con il fisco, nonché di contrasto all'evasione fiscale attraverso la semplificazione dei controlli da parte dell'amministrazione e il miglioramento della tracciabilità di tutte le operazioni, tenuto conto dei risultati degli studi di rilevanza internazionale enunciati in premessa sulla revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale italiana, e delle critiche che sono emerse in relazione alla *tax compliance*,

impegna il Governo:

a) ai fini del contrasto all'evasione e della semplificazione degli adempimenti dei costi di gestione posti in capo ai contribuenti, in una prospettiva di medio periodo, ad assumere iniziative per introdurre l'obbligo della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di fatturazione, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia l'esigenza di contrastare l'evasione di tale tributo, sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA attraverso l'eliminazione di una serie molto ampia di adempimenti

gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (cosiddetto spesometro); le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta « *black list* »; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA;

b) ad attuare tempestivamente quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva;

c) ad assumere iniziative per l'introduzione, garantendo un'adeguata copertura degli oneri, di detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;

d) a valutare la possibilità di escludere gli accertamenti analitico-induttivi,

basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti che utilizzano strumenti che assicurano la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati;

e) per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio dei dati in forma telematica, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, a prevedere l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) a prevedere la messa a disposizione gratuita di soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i più comuni programmi gestionali in uso, consentendo l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, così da consentire anche alle piccole e medie realtà imprenditoriali di beneficiare in pieno delle agevolazioni previste dal regime di trasmissione telematica dei dati di fatturazione;

g) a mettere gratuitamente a disposizione dei contribuenti strumenti avanzati e moderni che consentano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica, così da consentire la necessaria automazione e integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;

h) sempre nell'ottica di una progressiva semplificazione fiscale, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive anche per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ma che rilevano ai fini delle imposte sui redditi (canoni di locazione, costi del personale, quote annuali di

ammortamento dei beni durevoli, oneri condominiali per citarne alcuni), onde consentirne l'agevole annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile e a sopprimere, sotto tutti i profili, gli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale e limitandone l'applicazione, in una prima fase, ai contribuenti IVA in regime semplificato;

i) a valutare l'opportunità di stabilire – in un arco temporale che non infici la funzionalità del sistema – l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati, onde consentire al contribuente di correggere gli errori commessi in buona fede e sanare eventuali ritardi;

l) in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati di fatturazione, a valutare l'opportunità di escludere l'applicazione del regime sostitutivo della ritenuta alla fonte per i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e che assicurino la tracciabilità di pagamenti ricevuti, con trasferimento dell'obbligo di versamento della ritenuta (quale acconto sulle imposte dovute) direttamente in capo al soggetto che percepisce il compenso, in considerazione dell'idoneità e sufficienza dei dati trasmessi a consentire all'Agenzia delle entrate di verificare il corretto adempimento degli obblighi di versamento degli acconti.

(7-01058) « Petrini, Pelillo, Causi, Barbanti, Capozzolo, Carella, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Raggosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06900 Binetti: Sulla nomina e insediamento di tutti i componenti dell'osservatorio professioni sanitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-08115 Carocci: Sulla responsabilità dei docenti in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77
5-09194 Santerini: Sull'erogazione dei contributi statali a favore delle scuole paritarie primarie	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	79
5-04413 Marzana: Sul progetto GARR-X Progress	73
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	81

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	74
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74
--	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

5-06900 Binetti: Sulla nomina e insediamento di tutti i componenti dell'osservatorio professioni sanitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP), replicando, dichiara di avere un motivo di soddisfazione di fatto, ma anche un motivo di perplessità

nel merito, tenuto conto che la risposta del Governo è giunta dopo che il problema si è risolto. Ritiene comunque opportuno cogliere l'occasione per sollevare una questione emersa in Commissione Affari sociali nel corso dell'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali e di riordino delle professioni sanitarie. Al riguardo, ritiene che sia di interesse anche della Commissione cultura valutare l'opportunità di investire l'Osservatorio sul merito delle disposizioni relative al riconoscimento delle nuove professioni sanitarie.

5-08115 Carocci: Sulla responsabilità dei docenti in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate.

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si associa a quanto affermato dalla collega Binetti circa il ritardo con cui giungono le risposte. Ribadisce che il *vademecum* con cui il Governo afferma di aver voluto facilitare l'attività delle scuole in occasione delle gite scolastiche è di fatto uno strumento ambiguo e improvido. Tuttavia, prende atto di quanto affermato dal Governo rispetto all'esonero da ogni responsabilità del personale scolastico che, quanto meno, allontana lo spettro di una grande mole di ricorsi e contenziosi che, altrimenti, sarebbero stati inevitabili.

5-09194 Santerini: Sull'erogazione dei contributi statali a favore delle scuole paritarie primarie.

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Milena SANTERINI (DeS-CD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo per la parte in cui

sembra che siano assicurati nuovi meccanismi di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie. Afferma, al riguardo, che l'irregolarità e i ritardi nella liquidazione dei contributi rende difficile l'organizzazione delle scuole cui gli stessi sono destinati. Auspica, pertanto, che i nuovi meccanismi di assegnazione dei fondi assumano in futuro connotati di maggiore certezza.

5-04413 Marzana: Sul progetto GARR-X Progress.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Gianluca VACCA (M5S), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Il progetto «GARR-X Progress», se da una parte ha consentito la realizzazione di una rete in fibra ottica per 300 sedi di studio, tra scuole, università e istituti culturali, dall'altra ha lasciato fuori una platea di migliaia di istituzioni che non possono permettersi alcuna forma di connessione. Le risorse a disposizione, infatti, se possono bastare ad attivare connessioni *Internet*, non sono poi sufficienti a coprire le spese di manutenzione delle dotazioni informatiche, creando così un grave *handicap*, soprattutto a danno delle scuole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti presentati, i quali sono stati tutti respinti. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultive, fatta eccezione per quello della Commissione Bilancio che si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Giuseppe BRESCIA (M5S) annuncia che il suo gruppo voterà contro il provvedimento e presenterà una relazione di minoranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti la proposta di conferire al deputato Rampi il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la deputata Manzi ha svolto una relazione.

Mara CAROCCI (PD) sottolinea di essere a favore della previsione che esclude i dirigenti scolastici dalla nuova normativa sul ruolo unico dei dirigenti statali. Altrimenti, in applicazione della nuova disciplina, sarebbe stato teoricamente possibile che un Segretario comunale potesse assumere l'incarico di dirigente nella scuola materna comunale. Tuttavia, ritiene necessario richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questa esclusione comporta, altresì, la mancata equiparazione delle retribuzioni dei dirigenti scolastici con quelle degli altri dirigenti dello Stato.

Gianna MALISANI (PD) considera il tema piuttosto difficile e concorda su diversi passaggi della relazione illustrata dalla collega Manzi, specialmente laddove vengono evidenziati i rischi di una « de-professionalizzazione » nell'ambito del MI-BACT. Come suggerito poc'anzi dalla collega Carocci, in base alle nuove disposizioni, un dirigente di un settore amministrativo qualsiasi potrebbe assumere

l'incarico di Sovrintendente. Richiama la recente riforma del MIBACT che ha creato le cosiddette « Sovrintendenze uniche » per dirigere le quali è richiesto un livello di competenze altissimo, che viene ammirato anche all'estero. Ricorda che considerazioni analoghe erano state svolte nel corso dell'esame del disegno di legge per le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098). Afferma di avere, al momento, una posizione di forte perplessità, ma non esclude che possa trasformarsi in assoluta contrarietà al provvedimento. Richiama l'attenzione dei colleghi sulla procedura di reclutamento, svolta su base internazionale, per i direttori dei grandi musei nell'estate 2015. Si trattò di un percorso di individuazione delle cariche apicali in ambito di tutela e valorizzazione dei beni culturali del tutto speciale e mirato a competenze particolari. Trova paradossale che, invece, oggi ci si muova nel senso opposto consentendo l'incongruità di scegliere un sovrintendente nel *mare magnum* dei dirigenti statali. Ritiene necessario, inoltre, che la Commissione concentri la propria attenzione anche sulla Scuola di formazione per dirigenti nonché

sul fatto che le disposizioni relative alla mobilità insistano tanto sul possesso dei requisiti di capacità organizzative e non accennano minimamente al possesso di specifiche competenze culturali da parte dei dirigenti.

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia un intervento sul merito del provvedimento in una prossima seduta. Rileva che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato-Regioni e propone, pertanto, un aggiornamento della Commissione ad un momento successivo all'arrivo dei predetti pareri.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, precisa che la Commissione non è tenuta ad attendere l'arrivo dei pareri per esaminare il provvedimento, essendo quest'ultimo assegnato in sede consultiva alla I Commissione alla quale la Commissione cultura formulerà unicamente i propri rilievi.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-06900 Binetti: Sulla nomina e insediamento di tutti i componenti dell'osservatorio professioni sanitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro affinché l'iter di nomina e di insediamento di tutti i componenti dell'Osservatorio Nazionale delle Professioni Sanitarie possa essere concluso in tempi rapidi e l'Osservatorio possa ottemperare alle sue responsabilità specifiche previste dalla legge.

Occorre preliminarmente evidenziare che la questione posta dall'Onorevole interrogante è stata risolta.

Difatti, l'Osservatorio Nazionale delle Professioni Sanitarie è stato istituito con decreto interministeriale n. 155 del 10 marzo 2016. L'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie formula proposte e pareri in ordine alla definizione di:

a) linee di indirizzo per l'elaborazione di requisiti di idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici, per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione;

b) linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa tra le regioni e le università;

c) criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni UE;

d) criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della formazione.

Con il sopra citato decreto sono stati nominati, per la durata di un triennio, i membri in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), del MIUR, del Ministero della Salute, della Conferenza dei Presidenti dei corsi di laurea dell'area sanitaria, del Consiglio universitario nazionale (CUN), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Conferenza Stato-regioni.

Con successivo decreto interdirettoriale n. 745 del 21 aprile 2016 è stata altresì completata la composizione dell'organismo, con la nomina dei rappresentanti delle categorie indicate dall'articolo 4 del citato decreto interministeriale n. 155.

Tale organismo si è insediato il giorno 25 maggio 2016, ed è stato riconvocato per la seduta fissata in data odierna.

ALLEGATO 2

5-08115 Carocci: Sulla responsabilità dei docenti in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con riferimento alla circolare n. 674 del 3 febbraio 2016 sui viaggi d'istruzione e le visite guidate, chiede al Ministro se non ritenga opportuno chiarire meglio le responsabilità dei docenti e se abbia valutato gli effetti negativi che tale circolare potrebbe avere sull'indotto ricettivo.

Si sottolinea, in via preliminare, che al tema della sicurezza nel trasporto in occasione di viaggi e gite d'istruzione delle scuole, il MIUR ha dedicato e dedica la massima attenzione, come già precisato in precedenti atti di sindacato ispettivo.

A tal proposito, occorre ricordare che è stato stipulato in data 5 gennaio 2015 il Protocollo d'intesa tra il MIUR e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il quale, tra le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico.

Sulla base di quanto premesso è stata promossa l'iniziativa « Gite scolastiche in Sicurezza » che ha lo scopo di diffondere in modo omogeneo, su tutto il territorio nazionale, progetti già sperimentati con esito positivo in diverse province italiane, finalizzati a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico.

Il Servizio Polizia stradale, anche grazie al citato Protocollo, ha fornito una serie di informazioni utili per l'organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gite d'istruzione, riassunte in un apposito Vademecum, nel quale sono fornite indicazioni circa le modalità di selezione delle imprese di trasporto, la regolarità dei

documenti da presentare, l'idoneità del conducente e le condizioni generali dei veicoli.

Il MIUR ha pertanto diramato le descritte indicazioni alle scuole con la summenzionata circolare alla quale è stato allegato il citato Vademecum.

In tal modo l'Amministrazione non ha inteso affatto attribuire nuovi e più onerosi compiti ai dirigenti scolastici e ai docenti accompagnatori, così aggravando le loro responsabilità ma ha voluto facilitare l'attività delle scuole; il citato Vademecum non riveste difatti alcun carattere prescrittivo. Esso, appunto, è uno strumento di supporto alle scuole le quali, occorre ricordare, ai sensi del Regolamento sull'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno piena autonomia organizzativa, anche in questo settore, e disciplinano nel dettaglio ciascuna uscita secondo le modalità deliberate dai rispettivi organi collegiali.

Il Vademecum, quindi, non attribuisce né potrebbe attribuire nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola ma ribadisce e riepiloga gli obblighi a cui sono tenuti i conducenti degli automezzi nonché le certificazioni e le attestazioni di cui gli automezzi devono essere obbligatoriamente forniti.

Dunque, ai soli conducenti vanno addebitati i comportamenti forieri di rischio dagli stessi eventualmente posti in essere, così come sono esclusivamente le società di trasporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei loro dipendenti e le condizioni del veicolo.

In altri termini, l'obiettivo perseguito dall'iniziativa è, come si evince dalle informazioni contenute nel Vademecum, mettere in condizione l'istituzione scolastica di segnalare al Servizio Polizia stradale, nell'ottica di una fattiva collaborazione, eventuali situazioni ritenute a rischio, senza che ciò comporti per i dirigenti e i docenti alcun ulteriore obbligo né di sorveglianza sulla

condotta del conducente né di accertamenti tecnici sull'automezzo.

Evidenzio, infine, che quanto su riferito è confermato anche da specifiche FAQ pubblicate sul sito istituzionale del MIUR, e successivamente, in modo ulteriormente dettagliato, ribadito con nota della Direzione generale per lo studente n. 3130 del 12 aprile scorso.

ALLEGATO 3

5-09194 Santerini: Sull'erogazione dei contributi statali a favore delle scuole paritarie primarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante segnala la necessità che vengano assicurati tempi rapidi e certi nell'erogazione dei contributi per il sostegno alle scuole paritarie.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 636, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che il MIUR definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che, comunque, non siano legate con società aventi fine di lucro o da queste controllate. Sulla base di tale norma, i contributi sono stati assegnati, nel corso degli anni, secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

A seguito di contenzioso tra l'Amministrazione e l'Associazione nazionale degli istituti non statali di educazione e di istruzione, il Consiglio di Stato con sentenza n. 292 del 2016, pervenuta all'Amministrazione centrale del MIUR il 23 maggio 2016, ha definitivamente deciso sul ricorso proposto dalla stessa ANINSEI avverso i criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013. In particolare, la citata sentenza ha ricondotto i criteri di individuazione delle scuole paritarie beneficiarie dei contributi in via prioritaria ex articolo 1, comma 636 della citata legge n. 296 alla nozione oggettiva di attività imprenditoriale.

Conseguentemente, si è reso necessario modificare i criteri adottati in precedenza

dal Ministero. L'approfondimento della tematica in questione ha causato, giocoforza, un allungamento dei tempi per l'adozione del nuovo decreto relativo all'anno scolastico 2015/2016; considerando anche che si è ritenuta inopportuna la definizione in un periodo antecedente alla conclusione del contenzioso.

Il sopra citato decreto è stato pertanto perfezionato in data 3 giugno 2016 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti il 5 agosto 2016 con atto n. 1-03224.

Si segnala che l'attuazione della sentenza e l'introduzione dei nuovi criteri aventi natura oggettiva e fondati sul corrispettivo del servizio scolastico offerto ha, comunque, comportato la necessità della completa riorganizzazione e raccolta dei dati relativi a tutte le scuole paritarie, che sono circa 13.000.

La competente Direzione generale del Ministero ha tempestivamente proceduto alla verifica e riorganizzazione dei suddetti dati, al fine dell'emissione del decreto direttoriale di assegnazione delle risorse finanziarie agli Uffici scolastici regionali (a norma della legge n. 908 del 1960).

Nel frattempo, l'ANINSEI ha presentato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 292 con relativa domanda cautelare.

L'Amministrazione ha quindi atteso la decisione su quest'ultima. Nella Camera di consiglio del 22 settembre 2016 il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi difensiva del MIUR, ha rigettato la suddetta istanza cautelare.

Con Decreto Direttoriale del 27 settembre 2016 è stato predisposto il piano di

riparto e contestualmente inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio che provvederà, in tempi brevi, ad erogare i fondi agli Uffici scolastici regionali. Questi ultimi, in via informale, nei prossimi giorni verranno riu-

niti per predisporre e individuare le linee guida per una pronta e sollecita conclusione delle procedure, in modo da consentire l'erogazione dei fondi alle scuole entro la fine dell'esercizio finanziario.

ALLEGATO 4

5-04413 Marzana: Sul progetto GARR-X Progress.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In attuazione del Piano di Azione e Coesione « PAC », con l'Avviso del 15 febbraio 2013 – Decreto Direttoriale n. 274 – il MIUR ha inteso promuovere interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale, riferiti a centri di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo delle aree « Convergenza » e di comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e internazionale, quali i nodi di infrastrutture di ricerca integrate nello Spazio Europeo della Ricerca, con una dotazione di risorse pari a 76.500.000,00 euro.

Con il citato Avviso, il MIUR ha invitato Università, Istituti Universitari statali, Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale nonché altri organismi di ricerca, a presentare progetti relativi a tre linee di intervento (Interventi coordinati di adeguamento e rafforzamento strutturale di reti telematiche e infrastrutture digitali (ICT); interventi per l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture per il monitoraggio ambientale; interventi di realizzazione strutturale, nelle aree della Convergenza, di un sistema di *long term digital preservation* dei prodotti/risultati della ricerca).

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento sono pervenute n. 21 istanze per un costo complessivo pari a circa 395.000.000,00 di euro. La selezione dei Progetti ammessi alla fase istruttoria, svolta da una apposita Commissione si è conclusa il 29 maggio 2013 con l'individuazione dei progetti am-

missibili a finanziamento e l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale.

Per la linea d'intervento « Interventi coordinati di adeguamento e rafforzamento strutturale di reti telematiche e infrastrutture digitali (ICT) » si è proceduto a disporre l'impegno finanziario per il Progetto dal titolo « GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud » per un importo complessivo di risorse PAC pari ad 46.500.000,00 euro.

A seguito delle risultanze positive dei controlli effettuati, è stato autorizzato il trasferimento al Soggetto attuatore « Consortium GARR » della prima erogazione, pari all'80 per cento del costo approvato e ammesso ed in particolare è stato erogato un importo pari a 37.200.000,00 euro.

Il « Consortium GARR » ha completato il progetto nei termini previsti, presentando la rendicontazione finale di spesa, esponendo costi per 46.600.000,00 euro, pari al 100,3 per cento del totale ammesso a finanziamento.

Il MIUR è ad oggi in attesa di ricevere gli esiti delle verifiche sui costi esposti da parte degli organi preposti in funzione dei quali verrà determinato l'ammontare del contributo residuo spettante.

Il descritto progetto « GARR-X Progress » ha permesso di realizzare una rete di nuova generazione completamente in fibra ottica, dando vita ad una infrastruttura digitale integrata sul territorio delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) che comprende collegamenti ultraveloci ed un potente sistema avanzato per il calcolo e lo Storage

distribuito. Tale infrastruttura è stata pensata e realizzata a beneficio della comunità della ricerca, dell'università, della scuola e della cultura, con un forte impatto per tutto il territorio del Sud Italia. Il progetto è stato integrato da un piano di formazione destinato a varie figure sia tecniche che manageriali al fine di diffondere le competenze necessarie ad utilizzare al meglio il potenziale dell'infrastruttura.

Dall'analisi della relazione tecnica finale, redatta dal Soggetto attuatore « Consortium GARR », si evince che tra le oltre 300 sedi raggiunte dalla rete realizzata, a disposizione di migliaia di ricercatori, docenti e studenti risultano:

48 sedi Universitarie di 20 diversi Atenei;

71 sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

14 sedi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

21 sedi dell'ENEA, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

21 sedi di istituti di Ricerca e Cultura;

14 sedi di Istituti di ricerca Biomedica;

133 sedi di Istituti Scolastici.

Il progetto ha avuto una componente innovativa soprattutto in termini di diffusione sul territorio. Sono state raggiunte in fibra ottica aree molto periferiche (come la costa meridionale della Sicilia e la costa ionica in Calabria) con delle ricadute positive non solo per gli enti della comunità GARR che ne hanno beneficiato, ma anche per tutti i cittadini delle 4 Regioni. Proprio grazie all'investimento che si è potuto realizzare con « GARR-X Progress », infatti, gli operatori di telecomunicazione nazionali hanno potuto posare nuova fibra ottica e renderla disponibile ai cittadini di aree che finora sono state caratterizzate da un profondo *digital divide*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici COM(2016) 482 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
ERRATA CORRIGE	87

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

COM(2016) 482 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, prima di concedere la parola alla relatrice Stella Bianchi, rivolge un sentito ringraziamento ai colleghi e agli uffici per il lavoro svolto nel corso dell'esame del provvedimento recante misure in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici, testé approvato all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei deputati all'esito di un lungo e complesso *iter*.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, evidenzia che la Commissione avvia l'esame della proposta di regolamento della Commissione europea COM(2016)482, concernente le riduzioni annuali delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030. In particolare, la proposta fissa gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema di

scambio di quote di emissione ETS, ossia agricoltura, trasporti, edilizia e gestione dei rifiuti, i cosiddetti settori ESD (in quanto disciplinati dalla cosiddetta *Effort sharing decision* n. 406/2009/CE).

Segnala, quindi, che proprio recentemente la VIII Commissione ha esaminato la proposta di modifica della disciplina ETS presentata dalla Commissione europea, suggerendo alcune modifiche. La previsione di obiettivi nazionali degli Stati membri si rende necessaria per attuare gli impegni assunti con il Pacchetto clima energia al 2030, in particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di gas serra, adottato dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo nell'ottobre del 2014 durante il semestre di presidenza italiana e divenuto poi il contributo nazionalmente determinato presentato dai singoli Paesi membri e dall'Unione europea nell'accordo di Parigi sul clima. In base alla proposta, tutti gli Stati membri dovranno contribuire alla riduzione globale delle emissioni a livello UE con obiettivi compresi tra lo 0 per cento e il 40 per cento rispetto ai livelli del 2005. Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, in linea con l'approccio generale già utilizzato per la ripartizione degli obiettivi climatici per il 2020, si basano, in larga parte, sul PIL relativo *pro capite*. La proposta merita apprezzamento sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi fissati anche in sede internazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, anche se va rilevato come essa risulti ancora distante rispetto agli obiettivi, fissati nell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale e di puntare a contenere l'aumento entro 1,5 gradi. La proposta in esame può concorrere, infatti, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in settori che sono responsabili di oltre il 55 per cento del totale delle emissioni nell'Unione europea.

Osserva quindi che, in base alle attuali tendenze e alla disciplina vigente, le emissioni in tali settori diminuirebbero entro il

2030 solo del 24 per cento rispetto ai valori del 2005, non consentendo di raggiungere gli obiettivi previsti. È dunque di particolare rilievo definire gli strumenti con i quali sostenere la riduzione prevista delle emissioni di gas serra e avviare un percorso stabile nella traiettoria di contenimento necessaria a rispettare l'obiettivo di rimanere ben al di sotto dei due gradi di aumento della temperatura media globale e di puntare a contenerla entro 1,5 gradi. Ciò tanto più in considerazione della prossima uscita del Regno Unito dall'UE che potrebbe comportare la necessità di ripartire tra gli altri Stati membri la riduzione di quote prevista a carico del Regno Unito.

Sotto altro profilo, la proposta va analizzata con attenzione dal punto di vista dell'equità dello sforzo richiesto ai diversi Stati membri. Gli obiettivi dei singoli Stati membri non sono stati fissati in modo direttamente proporzionale allo scostamento del rispettivo PIL *pro capite* rispetto al valore medio dell'Unione europea. È stato invece applicato un sistema semplificato che ha attribuito ai Paesi con PIL *pro capite* più elevato l'obiettivo forfettario della riduzione del 40 per cento e a quelli con PIL *pro capite* più basso l'obiettivo forfettario dello 0 per cento. Si è poi provveduto a distribuire tra gli altri Paesi la riduzione conseguente necessaria a raggiungere l'effetto complessivo del 30 per cento. Tale metodo richiede all'Italia un impegno importante visto che, a fronte di un PIL *pro capite* inferiore alla media UE, si è vista attribuire un obiettivo superiore di 3 punti percentuali rispetto all'obiettivo medio UE del 30 per cento (unico caso tra gli Stati membri). Una situazione che è stata riconosciuta dalla stessa Commissione europea, che rileva come – pur a fronte di tale situazione – l'Italia non possa neanche beneficiare dei meccanismi di flessibilità previsti. Di contro, rileva il caso di Paesi con PIL *pro capite* più elevato, che si sono visti attribuire un obiettivo che, pur essendo superiore alla media del 30 per cento, rispetto agli obiettivi determinati per il periodo 2013-2020, beneficiano di una posizione di maggior

favore. Come rilevato anche dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, l'Italia non avrebbe la possibilità di adeguare il proprio *target* di riduzione. Questo può tradursi in un impegno maggiore per l'Italia; in proporzione al PIL, infatti, i costi risulterebbero pari allo 0,7 per cento, rispetto ad una media UE compresa tra lo 0,15 e lo 0,54; stime di costi che, come sempre, vanno messe a confronto con i benefici che si ottengono puntando con decisione su energia pulita ed economia del futuro e con i minori costi da sopportare nel tentativo di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici. Come riportato nella relazione illustrativa, questo aspetto è stato posto all'attenzione della Commissione, che avrebbe preso atto della situazione particolare dell'Italia e dovrebbe tenerne conto negli sviluppi futuri. È opportuno, come evidente, che l'Italia partecipi all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra con grande determinazione in vista degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, ma senza essere posta in condizioni inique rispetto a quanto applicato ad altri Paesi membri.

Venendo più in dettaglio al contenuto della proposta, segnala che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, consistente nella fissazione dei contributi minimi degli Stati membri per la riduzione delle emissioni nel periodo 2021-2030, nelle norme per la determinazione delle assegnazioni annuali massime consentite di emissioni e per la valutazione dei progressi compiuti. L'articolo 2 stabilisce il campo di applicazione della proposta di regolamento, che riguarda le seguenti categorie di fonti di emissione: energia (combustione di carburanti – emissioni fuggitive provenienti da combustibili), processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, con l'esclusione delle emissioni provenienti dalle attività coperte dal sistema di scambio di quote di emissioni ETS e di quelle risultanti dalle attività di uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (settori LULUCF). L'articolo 4 riguarda i livelli annuali massimi di emissioni per il periodo 2021-2030 e prevede

che gli Stati membri limitino le loro emissioni di gas serra almeno della percentuale stabilita per ognuno di essi nell'allegato I. La proposta prevede, come già accennato, alcuni meccanismi di flessibilità, rispondendo ad esigenze di equità e di solidarietà. L'articolo 5, in linea con la disciplina vigente valevole per gli obiettivi per il 2020, continua a prevedere alcuni meccanismi di flessibilità temporale a disposizione degli Stati membri relativamente al raggiungimento degli obiettivi annuali. In particolare, ciascuno Stato membro può accumulare le quote di emissioni non utilizzate nell'anno di riferimento per utilizzarle negli anni successivi (il cosiddetto *banking*) ovvero può prendere in prestito fino al 5 per cento delle quote dalla sua assegnazione per l'anno successivo per utilizzarle nel periodo di riferimento (il cosiddetto *borrowing*). Sempre ai fini del raggiungimento degli obiettivi annuali, lo stesso tipo di flessibilità continua ad essere previsto anche tra Stati membri, i quali possono trasferire agli altri fino al 5 per cento della loro assegnazione annuale ovvero la parte in eccesso loro assegnata rispetto alle emissioni effettive del periodo di riferimento. Un'importante novità è contenuta all'articolo 6, che prevede un meccanismo di flessibilità per alcuni Stati membri (Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia), i quali, ai fini della conformità agli obiettivi di riduzione, potranno decidere, entro il 31 dicembre 2019, di ricorrere *una tantum* ad una cancellazione limitata delle quote di emissione ETS. L'Italia non potrà usufruire di tale flessibilità. Sempre in materia di strumenti di flessibilità, all'articolo 7 viene introdotto un importante elemento di novità al fine di incentivare misure nel settore agro-forestale. Si prevede la possibilità per gli Stati membri che superano la loro assegnazione annuale nei settori ESD di tener conto dei crediti di carbonio derivanti dal settore LULUCF (uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura). Tale meccanismo potrà essere utilizzato dall'Italia, ma solo dopo aver «saldato i debiti emissivi» del settore

medesimo (*no debt rule*). Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e il monitoraggio, come già previsto dalla normativa vigente, la Commissione europea valuta annualmente i progressi realizzati dall'Unione e dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi (Relazione sui progressi). All'articolo 8 si prevede che se, sulla base della valutazione annuale svolta dalla Commissione, i progressi compiuti da uno Stato membro si discostano dalla sua assegnazione annuale, lo Stato membro, entro tre mesi, è tenuto a presentare un piano d'azione che deve comprendere gli interventi predisposti al fine dell'adempimento degli obblighi, accompagnato da un calendario di attuazione che consenta la valutazione dei progressi annuali. Sui piani d'azione la Commissione può formulare pareri. Oltre alla relazione annuale sui progressi compiuti dagli Stati membri, già prevista dalla normativa vigente, è previsto che la Commissione europea effettui controlli di conformità (articolo 9) ogni cinque anni, nel 2027 (per gli anni relativi al periodo 2021-2025) e nel 2032 (per gli anni 2026-2030). Se le emissioni di uno Stato membro supereranno la sua assegnazione annuale per uno degli anni del periodo, si applicheranno le seguenti misure: alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo si aggiungerà una quantità pari all'ammontare delle emissioni eccedentarie moltiplicata per un fattore di 1,08; fino a quando non ottempererà agli obblighi previsti, allo Stato membro è vietato trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro. Al fine di garantire coerenza nel raggiungimento dell'obiettivo finale di riduzione dei gas a effetto serra nel 2030, pari al 40 per cento, si prevede un adeguamento delle assegnazioni delle emissioni nei settori ESD in corrispondenza di una variazione nel numero di quote di emissione assegnate nell'ambito dell'ETS, ad esempio per una modifica nel numero degli impianti o delle fonti di produzione di gas serra (articolo 10). Infine, all'articolo 15, sono previste alcune modifiche al regolamento (UE) n.525/2013, cosiddetto MMR, al fine di garantire che gli

obblighi di comunicazione attualmente previsti siano mantenuti e adeguati alla luce della proposta di regolamento in esame.

In conclusione, nel confermare un giudizio positivo sulle finalità che la Commissione europea ha inteso perseguire con la proposta di regolamento in esame, segnala che appare tuttavia necessario svolgere sullo stesso un approfondito esame per suggerire eventuali modifiche che possano impedire di imporre al nostro Paese una eccessiva e ingiustificata penalizzazione, anche rispetto agli altri *partners* e allo stesso tempo possano mettere l'Unione europea nella traiettoria di riduzione delle emissioni necessaria al rispetto degli accordi di Parigi.

Evidenzia, infine, l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni di soggetti economici interessati ed esperti in materia di emissioni di gas a effetto serra e di concentrazioni di gas in atmosfera.

Claudia MANNINO (M5S), nel sottolineare l'esigenza di predisporre una pianificazione nazionale a medio-lungo termine, a livello industriale, energetico e infrastrutturale, ritiene utile acquisire la posizione sul tema oggetto della proposta di regolamento dei soggetti istituzionali interessati, quali, in particolare, i Ministeri dell'ambiente e dell'economia, nonché delle istituzioni universitarie.

Ermete REALACCI, *presidente*, concorda con l'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni, che veda comunque coinvolto il Ministro dell'ambiente al fine di comprendere la strategia dell'Italia nell'ottica del perseguimento di una politica di riduzione delle emissioni di gas in attuazione degli impegni assunti con il Pacchetto clima energia al 2030. Invita pertanto la relatrice e i colleghi interessati a predisporre e concordare un elenco dei soggetti che possano fornire alla Commissione elementi utili ai fini dell'esame del provvedimento in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.35 alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 698 del 27 settembre 2016, a pagina 80, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: « dichiara di » è aggiunta la seguente « non ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri	89
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	93
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	108

INTERROGAZIONI:

5-08222 De Lorenzis: Situazione e prospettive della società Mistral Air con riguardo ai rapporti con Alitalia e alle ricadute occupazionali	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-08288 Tullo: Efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle Cinque Terre	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112
5-08114 Labriola: Misure per il rilancio dell'aeroporto di Taranto, con particolare riguardo all'avvio del servizio di trasporto passeggeri	98
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	113
5-08411 Martella: Rischi per la sicurezza dei dipendenti delle ferrovie e dei passeggeri conseguenti alle frequenti aggressioni che si verificano sui treni e nelle stazioni, con particolare riguardo alla stazione di Venezia	99
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	114
5-08634 De Lorenzis: Possibilità per le imprese ferroviarie di integrare la disciplina in materia di sicurezza, anche ai fini di un'applicazione omogenea della stessa	99
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	115
5-08949 Spessotto: Soppressione di corse e riduzione di carrozze da parte di Trenitalia nelle tratte a lungo raggio per carenza di personale	99
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	116

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 settembre 2016.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

C. 1178 Iacono ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di

trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3917 concernente la ratifica ed esecuzione di ben undici trattati internazionali su materie di interesse della Commissione.

In particolare, sei accordi riguardano la regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra), tre sono relativi al trasporto aereo (ancora con l'Algeria e poi con Qatar e Vietnam) e due vertono sul trasporto marittimo (con Azerbaijan e Algeria).

I sei accordi concernenti la regolamentazione reciproca dell'autotrasporto merci e passeggeri mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi.

Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte.

Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale.

I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso.

I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.

Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni

caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa). Gli accordi contengono anche norme specifiche in materia doganale e fiscale oltre che l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun accordo. Negli articoli finali sono previste le disposizioni che devono essere seguite per l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, nonché la durata dello stesso.

I tre accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo entrano nel solco di numerosi altri accordi simili che l'Italia ha stipulato nel corso degli anni.

Tali ultimi trattati tengono conto delle disposizioni del regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e una omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore. Per tale ragione l'accordo stipulato col Qatar (datato 2002) è accompagnato da un protocollo emendativo volto a tenere conto del mutato quadro della regolamentazione europea.

Gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto aereo, definiscono in primo luogo le modalità di esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi stessi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale e disposizioni sugli equipaggi degli aeromobili, sui passeggeri e sugli spedizionieri oltre al riconoscimento reciproco della certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché delle licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse.

Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte.

Particolarmente rilevanti sono poi le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti. Sono inoltre disciplinati i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo. Viene infine sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente.

È previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo che potranno effettivamente espletare subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti standard per rispondere alle esigenze del pubblico nonché le esigenze di traffico tra i due territori.

Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato. Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.

I due accordi in materia di trasporti marittimi definiscono in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti. L'accordo si applica alle «navi di una Parte contraente» alle «navi utilizzati dalle

compagnie marittime di una Parte contraente» Per tutti gli accordi viene individuata un'Autorità competente per l'attuazione dell'accordo medesimo.

Nei diversi accordi si riafferma il principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi da cui deriva la parità di trattamento tra le navi dell'altra parte e le proprie navi di bandiera e da cui deriva l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei container nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo le formalità doganali e quelle collegate ai profili della salute pubblica. La parità di trattamento vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente.

È prevista una serie di facilitazioni in materia di ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di paesi terzi ed è disciplinata la fattispecie concernente la commissione di reati a bordo delle navi di ciascuna parte contraente. È inoltre disciplinato inoltre il tema della formazione nel settore marittimo, rispetto al quale le Parti si impegnano a coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze.

Appare rilevante la disposizione in forza della quale, fatto salvo l'adempimento dei previsti obblighi fiscali, ciascuna delle Parti concede alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi realizzati nel proprio territorio e di trasferirli liberamente nel territorio di origine: tale facoltà si estende alle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento per danni subiti durante le operazioni portuali. Anche con riguardo a tale gruppo di accordi è previsto un Comitato congiunto volto a favorire la migliore attuazione dell'accordo e a risolvere

in via amichevole eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'accordo.

Infine, si sofferma anche sul contenuto del disegno di legge, i cui cinque articoli recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). La copertura finanziaria degli accordi è disciplinata dall'articolo 3: i tre accordi concernenti il trasporto aereo non presentano oneri mentre gli altri 8 complessivamente presentano un costo di circa 33 mila euro annui valutati per gli anni 2016 e 2018. Mentre gli oneri autorizzati per il 2017 riguardano i servizi di interpretariato e sono pari a 13.600 euro.

Considerata la natura di tali accordi propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti un contenuto tutt'altro che univoco, atteso che si compone di ben undici accordi internazionali, alcuni dei quali sono peraltro stati stipulati con Paesi la cui situazione politica interna desta certamente inquietudine.

Ritenendo quindi che non si possa dedicare ad un siffatto provvedimento un'unica seduta, invita il Presidente a valutare l'opportunità di concedere ai deputati uno spazio di riflessione e di approfondimento adeguato, rinviandone la trattazione.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, pur premettendo di non avere obiezioni di principio ad una richiesta di rinvio, tiene a precisare che l'esame della Commissione non può esulare dalle competenze specifiche di quest'organo parlamentare, su cui a suo giudizio, la relazione del collega si è soffermata in modo esaustivo.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, si associa alle considerazioni del presidente, ricordando che è prassi della Commissione concludere in un'unica se-

duta atti di analogo tenore, una volta acquisiti gli elementi riferiti ai propri ambiti di competenza e verificata l'assenza di ogni questione problematica.

Arianna SPESSOTTO (M5S) insiste sulla richiesta di rinvio della votazione sul parere del relatore alla prossima seduta, in ragione della necessità di approfondire i contenuti del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, osserva come l'inserimento del punto all'ordine del giorno fosse stato preannunciato fin dalla settimana scorsa, così da assicurare tempi adeguati per ogni utile approfondimento. In ogni caso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO, indi del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomina n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, illustrando la proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo (ANSV), ricorda preliminarmente che l'Agenzia, istituita con il decreto legislativo n. 66/1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.

All'ANSV sono attribuite funzioni concernenti lo svolgimento di inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, con emanazione, se necessario, di opportune raccomandazioni di sicurezza nonché la predisposizione di studi e indagini al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

Non rientrano pertanto fra le attribuzioni dell'Agenzia compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, è stato adottato il Regolamento di riordino dell'ANSV, finalizzato ad una razionalizzazione degli organi ed a un contenimento della spesa dell'ente. È stato quindi ridotto da quattro a tre il numero dei componenti del collegio. Gli organi dell'ANSV risultano pertanto: il presidente; il collegio, composto di tre membri; il collegio dei revisori dei conti, anch'esso composto di tre membri.

L'articolo 2 definisce le procedure di nomina degli organi: il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, due del Ministro delle infrastrutture e trasporti, uno del Ministro dell'interno ed uno del Ministro della giustizia.

Il presidente ed i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, rimangono in carica cinque anni e possono

essere confermati per una volta, ma tale ultima disposizione sul limite dei due mandati non trova applicazione in sedi di prima applicazione, in virtù della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 del citato regolamento di riordino.

Per quanto riguarda il profilo professionale del candidato, ricorda che il professor Franchi è professore associato di diritto aeronautico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 1993 è stato nominato membro della Commissione ministeriale di studio per la sicurezza aerea, incaricata di verificare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti italiani nonché di elaborare e aggiornare proposte dirette al miglioramento del sistema di sicurezza nel settore dell'aviazione civile, con particolare riguardo alla sicurezza del volo.

Dal 1990 al 1999 è stato membro, in qualità di esperto giuridico, della Commissione sicurezza volo dell'Aero Club d'Italia, ente di diritto pubblico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 ottobre 2002 è stato nominato membro della Commissione di studio per l'elaborazione delle modifiche da apportare alla parte aeronautica del codice della navigazione.

È autore di numerose pubblicazioni, nonché promotore di iniziative scientifiche, in materia di diritto aeronautico e sicurezza del volo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 è stato nominato per la prima volta presidente dell'Agenzia. È stato quindi nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2004. Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2005 è stato confermato presidente dell'Agenzia per un secondo mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2010, infine, è stato nuovamente nominato Commissario straordinario dell'ANSV, per poi ricevere il 3 febbraio 2011 il terzo mandato alla carica di presidente dell'Agenzia.

Ricorda infine ai colleghi che la presente proposta di nomina è stata già esaminata dall'omologa Commissione del Senato lo scorso 21 settembre e che è stata approvata all'unanimità con una sola astensione (15 voti favorevoli e una scheda bianca).

Nel rimarcare la competenza, la passione e la dedizione che ha sempre mostrato nello svolgimento del suo incarico, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Bruno Franchi.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), a nome del proprio Gruppo, esprime parere contrario alla riconferma di Bruno Franchi a Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, dichiarando che tale posizione è assunta nella consapevolezza del fatto che il suo movimento al Senato ha votato favorevolmente, nonché del valore del dott. Bruno Franchi, sulla cui persona non vi sono obiezioni di sorta. La contrarietà a tale proposta di nomina deriva piuttosto dal rifiuto di un sistema tipicamente italiano di un potere inamovibile, dove sono sempre gli stessi a ricoprire le cariche apicali e non c'è mai un effettivo ricambio della classe dirigente.

Ricorda, al riguardo, che Bruno Franchi, è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo dal 1999, ovvero dall'istituzione della stessa Agenzia che ha diretto ininterrottamente, godendo di norme *ad personam* e commissariamenti ad hoc, nonostante la norma fissi il limite di soli due mandati. La eventuale nomina per lo svolgimento di un ulteriore mandato da Commissario straordinario confligge con le affermazioni del Consiglio di Stato sulla natura straordinaria della procedura di commissariamento, da cui dovrebbe invece discendere che non può essere nominato presidente chi ne ha ricoperto il ruolo di commissario.

Infine, evidenzia come, durante la gestione del dottor Franchi, il rapporto dell'ICAO abbia evidenziato carenze operative dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, rilevando che ben oltre il cinquanta per cento delle inchieste aperte

non risultano concluse. Tale scarso rendimento dell'Ente non può essere unicamente attribuito alla carenza di investigatori, che pure sussiste, dal momento che l'Agenzia dovrebbe avere in organico dodici investigatori, ma da anni dispone di sole due unità, al punto da ingenerare il sospetto che vi sia una precisa volontà nel mantenere l'Agenzia su questi livelli di produttività.

Per queste ragioni, non essendo tollerabile, a suo giudizio, la prosecuzione di questo stato in cui versa l'Agenzia di cui il dott. Franchi rappresenta il principale responsabile, esprime la posizione della sua parte politica contraria alla nomina.

Ivan CATALANO (Misto) prende atto della posizione espressa dal collega, che non ha potuto omettere di riconoscere la grave carenza di organico dell'Agenzia che, nonostante ciò, si è sempre attestata su elevati livelli di rendimento e di qualità dell'opera di controllo, ad ulteriore testimonianza dell'ottimo operato del dottor Franchi pur in un contesto difficile.

Diego DE LORENZIS (M5S) precisa nuovamente come non vi sia alcuna posizione pregiudizievole contraria alla persona del dottor Franchi, né si è voluto nascondere che la percentuale di istruttorie non concluse è estremamente elevata anche a causa delle carenze di organico.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, intervenendo in replica, osserva preliminarmente come la procedura in esame riguarda la nomina del soggetto chiamato a ricoprire la carica di presidente dell'ANSV e non di commissario straordinario. Ciò avviene nel pieno rispetto delle norme che presiedono al conferimento di tale incarico, comprese quelle che pongono il divieto del secondo mandato, atteso che essa è intervenuta con il riordino dell'Agenzia avvenuto nel 2010 e non può certo operare in senso retroattivo.

Prende atto che al Senato i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle si sono espressi favorevolmente, rimarcando in quella sede doti professionali e compe-

tenza del candidato, con toni certamente diversi da quelli usati dagli esponenti del medesimo gruppo in questa sede.

Infine, manifesta il proprio convincimento sulla bontà della proposta, anche alla luce della positiva esperienza maturata personalmente in qualità di presidente dell'aeroporto di Trieste. Avendo avuto occasione di lavorare con il dottor Franchi, ne ha potuto direttamente apprezzare la competenza e la disponibilità, che è risultata estremamente proficua nel prevenire rischi ed accertare cause di incidenti verificatisi in quel sito.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che entro il termine del 28 luglio 2016 sono state presentate 22 proposte emendative e che successivamente il relatore ha presentato ulteriori 5 proposte emendative ai quali sono stati presentati complessivamente 11 subemendamenti (*vedi allegato 1*). Si procederà quindi alla votazione delle proposte emendative riferite a ciascun articolo.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.100.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.100. Invita, quindi al ritiro degli emendamenti Schullian 1.1 e Franco Bordo 1.2, sui quali, altrimenti il parere sarebbe contrario. Con riferimento all'emendamento Schullian 1.1, precisa che esso, riferendosi alle aree urbane «con elevato pendolarismo», va in senso contrario rispetto al suo emendamento 1.100, mentre quanto all'emendamento Franco Bordo 1.2, precisa che esso appare superfluo alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2-*bis*, comma 1, proposta con il suo emendamento 2.0100, che sarà successivamente esaminato.

Fa notare che i pareri espressi raccolgono una interlocuzione proficua tra i gruppi, che è stata tesa all'elaborazione di un testo condiviso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.100.1 (*vedi allegato 2*), quindi l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi*

allegato 2), come risultante dal subemendamento approvato.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 1.1 s'intende precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Franco Bordo 1.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, invita al ritiro del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.100.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Precisa, in proposito, che tale emendamento appare superfluo alla luce delle definizioni già recate dall'emendamento del relatore 2.100. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100, sul quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita poi al ritiro degli emendamenti Catalano 2.1, Folino 2.2, Catalano 2.3, Cristian Iannuzzi 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, Catalano 2.8, 2.9 e 2.10, Cristian Iannuzzi 2.11 e 2.12, e Catalano 2.13 e 2.14, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto sono in larga parte assorbiti dagli emendamenti del relatore 2.100, e 2.0100, ovvero confluiti nei subemendamenti riferiti a questi ultimi.

Invita quindi al ritiro del subemendamento Franco Bordo 0.2.0100.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto esclude che l'importo della compartecipazione possa essere concordato tra gli interessati, rimettendolo invece ad una determinazione dell'autorità dei trasporti, soluzione normativa non condivisibile in quanto ridondante rispetto alla possibilità di utilizzo delle tabelle ACI.

Invita quindi al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.2, in quanto interviene in materia fiscale, materia che giudica opportuno non affrontare in questa sede, essendo una questione dibattuta in termini generali nell'ambito del provvedimento C. 3564 sulla *sharing economy* esaminato dalle Commissioni riunite IX e

X. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Dell'Orco 0.2.0100.3 e Cristian Iannuzzi 0.2.0100.4, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto intervengono nel senso di eliminare il limite del 90 per cento delle tabelle ACI come tetto massimo di contribuzione alle spese di trasporto, tema rilevante su cui ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

Invita quindi al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.5, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto superfluo, dal momento che il testo del provvedimento in esame reca un elenco esaustivo delle possibili fonti di spesa del trasporto. Invita poi al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.6, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto interviene in materia di categorie di mezzi soggetti ad immatricolazione, materia che non è affrontata nel provvedimento. Invita infine al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.7, in quanto sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.0100, del quale raccomanda l'approvazione, proponendone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ivan CATALANO (Misto) dichiara di ritirare tutte le sue proposte emendative riferite all'articolo 2.

Vincenzo GAROFALO (AP) chiede al relatore delucidazioni circa il suo articolo aggiuntivo 2.0100, con riferimento all'impossibilità che l'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori superi la soglia del 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'ACI.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, osserva che la fissazione di tale limite del 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'ACI mira a scoraggiare l'uso condiviso di veicoli privati per finalità di lucro. La

sua proposta emendativa, infatti, mira a scorporare dal valore delle tabelle dell'ACI la parte relativa alle spese non vive, ovvero quelle concernenti l'ammortamento del mezzo, i costi assicurativi e altre voci a ciò assimilabili.

Michele DELL'ORCO (M5S) esprime talune perplessità sulle delucidazioni testé rese dal relatore, facendo notare che le tabelle ACI sono quelle a cui abitualmente le aziende fanno riferimento. Non comprende, pertanto, la ragione per cui fissare il limite del 90 per cento, osservando che sarebbe al limite preferibile rimodulare le tabelle nel loro complesso.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.100.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Michele DELL'ORCO (M5S) si augura che il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.100.1 sia ripresentato in Assemblea, dal momento che il suo contenuto appariva condivisibile.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, fa notare che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, così come riformulato, s'intendono preclusi gli emendamenti Folino 2,2, Cristian Iannuzzi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11 e 2.12.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Franco Bordo 0.2.0100.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritira il suo emendamento 0.2.0100.3, auspicando tuttavia che il tema del limite del 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'ACI sia affrontato nel prosieguo dell'esame.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, dichiara la sua disponibilità ad affrontare tale questione nel prosieguo dell'esame.

Ivan CATALANO (Misto) fa notare che le tabelle dell'ACI, rappresentando un indicatore privato, non appaiono vincolanti. A suo avviso, nulla vieterebbe al legislatore eventualmente di indicare le spese ammissibili al rimborso, ferme restando le difficoltà pratiche di una siffatta quantificazione.

Diego DE LORENZIS (M5S) si augura che tale questione possa essere approfondita anche attraverso una interlocuzione con i rappresentanti dell'ACI.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.0100.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0100 del relatore, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.30.

5-08222 De Lorenzis: Situazione e prospettive della società Mistral Air con riguardo ai rapporti con Alitalia e alle ricadute occupazionali.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, osserva che non può dichiararsi pienamente soddisfatto, atteso che la risposta del rappresentante del Governo non appare esaustiva. A suo avviso, la risposta ignora che Mistral Air, pur operando sul mercato, è controllata da Poste italiane, non spiegando il motivo per il qual Alitalia abbia sospeso unilateralmente tutti i contratti in essere con la società Mistral Air.

5-08288 Tullo: Efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle Cinque Terre.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Auspica, in ogni caso, che si compia uno sforzo ulteriore per rafforzare il servizio di *customer care* al fine di migliorare l'efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle cinque terre.

5-08114 Labriola: Misure per il rilancio dell'aeroporto di Taranto, con particolare riguardo all'avvio del servizio di trasporto passeggeri.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, si dichiara perplessa di fronte alla risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come l'attivazione presso l'aeroporto di Grottaglie-Taranto di voli di linea per i passeggeri favorirebbe inoltre l'occupazione in un'area depressa dal punto di vista economico. Ricordando che tale tema è già all'attenzione della Commissione, nell'ambito della discussione di

specifici atti d'indirizzo, auspica che sia individuata al più presto una soluzione a tale problematica.

5-08411 Martella: Rischi per la sicurezza dei dipendenti delle ferrovie e dei passeggeri conseguenti alle frequenti aggressioni che si verificano sui treni e nelle stazioni, con particolare riguardo alla stazione di Venezia.

Michele MOGNATO (PD), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Michele MOGNATO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Auspica che prosegua l'importante lavoro svolto in materia di sicurezza presso la stazione di Venezia, anche al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo presenti in quella zona.

5-08634 De Lorenzis: Possibilità per le imprese ferroviarie di integrare la disciplina in materia di sicurezza, anche ai fini di un'applicazione omogenea della stessa.

Diego DE LORENZIS (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale non si evincono misure efficaci nell'ottica di garantire la sicurezza ferroviaria sul territorio nazionale, tema al quale il suo gruppo attribuisce grande rilevanza.

5-08949 Spessotto: Soppressione di corse e riduzione di carrozze da parte di Trenitalia nelle tratte a lungo raggio per carenza di personale.

Diego DE LORENZIS (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui prende atto.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.100 DEL RELATORE.

All'emendamento 1.100, dopo la parola: viaggio sostituire le parole: alla riduzione dell'impatto ambientale con le seguenti: , del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.

0. 1. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti: , possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.

1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: nelle aree urbane con aggiungere le seguenti: elevato pendolarismo e.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , comunque non pregiudicando le competenze e l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

1. 2. Franco Bordo, Folino.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
2. 100 DEL RELATORE.

All'emendamento 2.100, comma 1, lettera a), sostituire le parole: veicoli privati tra due o più utenti con le seguenti: un veicolo motorizzato da parte di un utente operatore, con uno o più utenti fruitori.

0. 2. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;

b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;

c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;

d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;

e) utente: l'utente operatore o l'utente fruitore.

2. 100. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Car pooling).

1. Ai fini della presente legge, per *car pooling* si intende una modalità di trasporto consistente nell'uso condiviso non professionale di veicoli privati, tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.

2. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in *car pooling* può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a), del medesimo decreto.

3. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.

4. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in *car pooling* si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.

2. 1. Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge, per *car pooling* si intende un sistema di trasporto

basato sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività di impresa. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo, né alcuna forma di remunerazione. L'Autorità di regolazione dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può stabilire forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, da valutarsi sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade, tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del settore trasportistico non di linea.

2. 2. Folino, Franco Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: sistema di trasporto basato sull'uso *con le seguenti:* modalità di trasporto consistente nell'uso.

2. 3. Catalano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: veicoli privati *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* un veicolo da parte di un privato, con uno o più passeggeri, nel contesto di un viaggio, o parte di esso, che il conducente aveva già programmato. Il conducente ed i passeggeri sono messi in contatto anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati.

2. 4. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: veicoli privati tra due o più persone con le seguenti: un veicolo motorizzato da parte di un privato, con uno o più passeggeri.

2. 5. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: itinerario con la seguente: viaggio.

2. 6. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: itinerario aggiungere le seguenti: nel contesto di un viaggio che il conducente aveva già pianificato.

2. 7. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

2. 8. Catalano.

Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attività e il tempo di guida del conducente non possono essere remunerati. È unicamente consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Tale rimborso non costituisce reddito imponibile a fini fiscali.

2. 9. Catalano.

Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo

o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.

2. 10. Catalano.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade.

2. 11. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: corrispettivo con la seguente: profitto.

2. 12. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a) del medesimo decreto.»

2. 13. Catalano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di

trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile ».

2. 14. Catalano.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 2.0100

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo, né alcuna forma di remunerazione. L'Autorità di regolazione dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può stabilire forme di compartecipazione alle spese di trasporto sostenute, da valutarsi sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade, tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del settore trasportistico non di linea.

0. 2. 0100. 1. Franco Bordo, Folino.

Al comma 2, dopo le parole: preventivamente concordato aggiungere le seguenti: e non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.

0. 2. 0100. 2. Catalano.

Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole da: al 90 per cento dell'importo previsto dalle con le seguenti: all'importo calcolato in base alle.

0. 2. 0100. 3. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: al 90 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

0. 2. 0100. 4. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo le parole: strade, autostrade, aggiungere le seguenti: e altre infrastrutture di trasporto.

0. 2. 0100. 5. Catalano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in *car pooling* può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a) del medesimo decreto.

0. 2. 0100. 6. Catalano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in *car pooling* si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.

0. 2. 0100. 7. Catalano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Caratteristiche del car pooling).

1. Il *car pooling* svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.

2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente

non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.

2. 0100. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Catalano.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
3.100 DEL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: riservano fino alle fine del comma con le seguenti: di ogni ordine e grado possono riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al car pooling a richiesta degli intermediari pubblici o privati e senza oneri a carico degli stessi, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 5.

0. 3. 100. 1. Schullian, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Attività di promozione del car pooling).

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.

2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le amministrazioni e gli enti pubblici, è affidata al responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. L'inadempimento degli obblighi di pubblicità di cui al comma 1 per le amministrazioni e gli enti pubblici è valutato ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. Al comma 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: « comma 12-*ter* del presente articolo », sono aggiunte le seguenti: ovvero che non riservano nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, al *car pooling*.

4. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998.

5. Le amministrazioni, gli enti pubblici e le imprese che non si adeguano alle disposizioni previste dal comma 1 non possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5 né ad alcun finanziamento pubblico destinato alla mobilità sostenibile.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

3. 100. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici di ogni ordine e grado possono riservare nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al *car pooling*, a richiesta degli intermediari pubblici o privati e senza oneri a carico degli stessi, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze nonché delle risorse ad essi assegnate a legislazione vigente, elaborano annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling* anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. I programmi devono essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati al fine di abbattere i livelli di inquinamento e i consumi energetici e per un generale miglioramento del traffico, della circolazione stradale e delle capacità di trasporto dei sistemi collettivi.

3. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile).

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

4. 2. Franco Bordo, Folino.

Al comma 1, dopo le parole: di enti pubblici aggiungere le seguenti: o privati.

4. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 4.100

Al comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: forniscono con la seguente: realizzano;

b) sostituire le parole da: pari alle fino alla fine del comma con le seguenti: definito con il decreto di cui al comma 2-ter, commisurato in percentuale alle spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di duecentocinquanta mila euro annui, e debitamente documentate per la realizzazione e la gestione dei servizi di *car pooling*.

0. 4. 100. 1. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

2-quinquies. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

0. 4. 100. 2. Franco Bordo, Folino.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) promozione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché di fornitura di servizi di *car pooling* ».

2-bis. Alle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempiono alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e forniscono e gestiscono direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta pari alle spese documentate per la gestione dei servizi di *car pooling*, fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro annui.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2-bis. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate

dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma *2-bis*, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.100, dopo la parola: viaggio sostituire le parole: alla riduzione dell'impatto ambientale con le seguenti: , del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.

0. 1. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti: , possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati

forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;

b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;

c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;

d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;

2. 100. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Caratteristiche del car pooling).

1. Il *car pooling* svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge costituisce contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.

2. Sono ammesse forme di partecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compar-

tecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di even-

tuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.

2. 0100. *(nuova formulazione)*. Il Relatore.

ALLEGATO 3

5-08222 De Lorenzis: Situazione e prospettive della società Mistral Air con riguardo ai rapporti con Alitalia e alle ricadute occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa le ragioni per cui Alitalia – Etihad ha improvvisamente e prematuramente sospeso una parte dei voli realizzati da Mistral Air, si segnala che tali decisioni sono da ricondursi a scelte di politica industriale di un operatore privato.

In ordine, invece, alle azioni di verifica sulle società che hanno vettori aerei, l'ENAC segnala che è tenuta a rilasciare – ad ogni vettore che abbia il principale centro di attività in Italia – sia la licenza di esercizio che il certificato di operatore aereo; a tal fine viene condotta una verifica della solidità economico-finanziaria della compagnia aerea, che deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del Regolamento comunitario 1008/2008.

In tale quadro, ENAC riferisce che dal bilancio d'esercizio 2015 della Mistral Air si evince un patrimonio netto positivo per l'effetto sia dell'utile conseguito nell'esercizio che dell'impegno irrevocabile del socio unico Poste Italiane a supportare la controllata Mistral Air patrimonialmente e finanziariamente almeno per l'intero esercizio 2016. Il budget 2016 è stato elaborato prendendo in considerazione anche i contratti in essere con Alitalia relativi alla continuità territoriale verso le isole di Lampedusa e Pantelleria.

ENAC precisa altresì che il contratto di *wet lease* stipulato tra Alitalia ed Etihad Regional per svolgere voli su tratte nazionali non è configurabile come cabotaggio, in quanto i voli effettuati da Etihad Regional sono operati con il codice di Alitalia.

Per quanto riferisce la società Poste Italiane, l'attività charter è una rilevante

area di business per Mistral Air. Per far fronte in maniera efficiente alle esigenze della flotta e alla domanda del mercato charter Mistral Air, come altre compagnie aeree, ricorre anche a vettori terzi in *wet lease* (noleggio di breve termine di aeromobili che operano collegamenti aerei a nome e per conto di Mistral Air con il relativo codice compagnia) per diverse ragioni: assorbire picchi stagionali di attività nel periodo estivo.

L'attività *charter* inoltre viene attivata anche per esigenze spot di clienti più diversi per specifici trasporti di passeggeri (ad es. scolaresche, orchestre in tour internazionali, squadre di calcio ecc.), tra questi anche il Ministero dell'interno richiede, con tempestività di risposta, a diversi operatori voli «ad hoc» per il trasporto di migranti all'interno del territorio nazionale o verso i paesi di origine, in funzione delle esigenze di ordine pubblico. Mistral Air, come altre Compagnie, presenta proprie offerte aggiudicandosi di volta in volta alcuni dei voli richiesti.

Con riferimento all'attività in *wet lease* per conto di Alitalia, la società Poste Italiane precisa altresì che Mistral Air ha iniziato ad operare nel 2014 come *capacity provider* per Alitalia offrendo propri aerei jet in *wet lease* per operare collegamenti di linea e charter dalle basi di Roma e Napoli e dotandosi appositamente di n. 4 ATR 72 passeggeri per le tratte basate su Ancona, Trieste e Lampedusa, Pantelleria. Tali collegamenti sono rimasti attivi fino a tutto il 2015. Alitalia ha deciso unilateralmente l'interruzione anticipata dei contratti in essere con Mistral Air e le relative attività sono cessate del tutto a partire dal primo

luglio 2016. Nello specifico, a fine gennaio 2016 sono terminate tutte le attività jet, a fine marzo quelle turboelica ATR 72 con base in Ancona e Trieste. Pertanto attualmente sono attivi soltanto i collegamenti con base a Pantelleria e Lampedusa per la continuità territoriale con la Sicilia.

La Compagnia ha operato e sta operando per trovare altre opportunità commerciali sostitutive al fine di evitare e limitare i danni derivanti dalla cessazione anticipata delle attività.

Considerati i mutati scenari commerciali sia sul versante postale che del trasporto passeggeri in *wet lease* per conto di Alitalia, la Compagnia ha fatto presente alle OO.SS. che è in fase di elaborazione un nuovo piano industriale di concerto

con la Capogruppo e che verranno adottate tutte le iniziative necessarie per ridurre gli impatti della rimodulazione delle attività sul personale stabile. Inoltre occorre precisare che la pianificazione commerciale delle attività si è svolta come di consueto e che, anzi, sono in corso ulteriori iniziative proprio per sostituire i business attualmente in contrazione. Tale attività ovviamente sta continuando tuttora con l'obiettivo di arrivare nel tempo a garantire la profittabilità della Compagnia.

In ogni caso i ministeri competenti si stanno adoperando per ogni utile iniziativa volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

5-08288 Tullo: Efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle Cinque Terre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al servizio ferroviario dedicato al Parco Nazionale delle Cinque Terre, Trenitalia riferisce che a seguito di una specifica richiesta della Regione Liguria e dell'Ente Parco, già dal 26 marzo 2016 ha introdotto un nuovo modello di esercizio caratterizzato dal cadenzamento alla mezz'ora dei treni in servizio sulla relazione La Spezia – Levanto, e dall'assegnazione di fermate ai treni regionali La Spezia – Sestri Levante in tutte le stazioni del Parco delle Cinque Terre, nei fine settimana e nei festivi.

Anche in relazione all'ulteriore incremento di presenze rispetto al 2015, dallo scorso 24 giugno – in accordo con la Regione Liguria, l'Ente Parco Cinque Terre, le Amministrazioni comunali locali, i Comitati dei cittadini e le Associazioni alberghiere – il servizio ferroviario per le Cinque Terre è stato ulteriormente modificato, pervenendo ad un'offerta di servizi e tariffaria definitiva.

In particolare, le fermate presso le Cinque Terre dei treni regionali dedicati alla relazione La Spezia – Levanto e vv. sono state confermate tutti i giorni della settimana e i regionali veloci La Spezia – Genova e vv. effettuano sempre, secondo una rotazione prestabilita, due fermate nel Parco delle Cinque Terre.

Trenitalia evidenzia, altresì, che sono state effettuate anche le seguenti modifiche tariffarie:

per tutti i residenti nella regione Liguria, la possibilità di usufruire della speciale tariffa agevolata a loro dedicata;

per i non residenti nel territorio ligure, l'applicazione della « tariffa turistica 5 Terre » di 4 euro senza alcuna limitazione oraria;

per i ragazzi sino a 12 anni, l'applicazione di una riduzione del 50 per cento sul costo del titolo di viaggio.

Infine, ricordo che le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, sono stati conferiti alle Regioni in applicazione del decreto legislativo n. 422/97; i rapporti delle regioni con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nel cui ambito vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

ALLEGATO 5

5-08114 Labriola: Misure per il rilancio dell'aeroporto di Taranto, con particolare riguardo all'avvio del servizio di trasporto passeggeri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti dell'Onorevole Interrogante, ritengo innanzitutto opportuno precisare che, in base al Piano nazionale degli aeroporti e al connesso decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, questi ultimi, tra cui risulta incluso anche l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, sono stati considerati tutti strategici ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione.

Nell'ambito degli stessi risultano altresì enucleati alcuni scali cui è stata riconosciuta una particolare rilevanza strategica per la specificità primaria del ruolo svolto all'interno del bacino di riferimento. Per il bacino Mediterraneo/Adriatico, in cui sono stati riconosciuti di interesse nazionale Bari, Brindisi e Taranto, il ruolo di particolare rilevanza strategica è stato assegnato all'aeroporto di Bari.

Il riconoscimento dell'interesse nazionale per gli aeroporti diversi da quelli di particolare rilevanza strategica è stato subordinato, nella sostanza, alla specializzazione di ruolo degli scali e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.

Resta nell'autonomia imprenditoriale delle società di gestione la determinazione dell'ambito di specializzazione da perseguire ai fini del mantenimento del requisito dell'interesse nazionale degli scali.

Circa lo sviluppo dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, la società di gestione degli aeroporti pugliesi ha individuato, in collaborazione con l'ENAC, quale ruolo di specializzazione dello scalo in parola quello di piattaforma di sperimentazione per l'aviazione civile.

Secondo il progetto nazionale avviato circa un anno fa, tale scalo è piattaforma logistica integrata ideale, per collocazione geografica e per flessibilità operativa, per lo sviluppo e la ricerca nel settore aeronautico civile, proponendosi, in particolare, come luogo idoneo per i *Test Range* dell'aviazione e, non ultimo, per i mezzi a pilotaggio remoto. Il progetto, infatti, prevede di utilizzare Grottaglie proprio come corridoio di volo per sperimentazioni aeronautiche in ambito civile con velivoli a pilotaggio remoto.

Il progetto ha forte potenzialità, in quanto coniuga un segmento in crescita esponenziale come quello dei mezzi a pilotaggio remoto che rappresentano l'evoluzione del mezzo aereo, con la necessità di connaturare e specializzare determinati aeroporti, altrimenti non adeguatamente utilizzati, come quello di Taranto Grottaglie; questo, infatti, ha già dimostrato la propria vocazione industriale e sperimentale e, in tal senso, può diventare una risorsa nazionale oltre a contribuire alla crescita produttiva e tecnologica della Regione Puglia.

ALLEGATO 6

5-08411 Martella: Rischi per la sicurezza dei dipendenti delle ferrovie e dei passeggeri conseguenti alle frequenti aggressioni che si verificano sui treni e nelle stazioni, con particolare riguardo alla stazione di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, ricordo che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – quindi anche la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno – rientra tra i compiti istituzionali del Ministero dell'interno, nel caso di specie della Polizia Ferroviaria.

E infatti, il MINT riferisce che nei primi otto mesi dell'anno in corso, presso lo scalo ferroviario di Venezia Santa Lucia, sono stati eseguiti 1.571 servizi di vigilanza, 368 servizi di antiborseggio e 80 servizi straordinari di controllo del territorio, 11.285 persone sono state sottoposte a controllo, 66 sono state le sanzioni comminate per la violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria, 15 sono state le persone trattate in arresto e 398 gli indagati in stato di libertà, di cui 370 stranieri. Il MINT assicura anche che resta costante la presenza nell'intero arco delle 24 ore del personale della Polizia Ferroviaria.

Inoltre, a seguito dell'aggressione citata nell'atto in esame, sono stati attivati dei filtri all'accesso ai binari interessati agli arrivi/partenze dei treni AV e internazionali, mediante transennatura e presidiati da personale di Protezione Aziendale. Contemporaneamente, sono state predi-

sposte misure di filtraggio e interventi strutturali con la chiusura di vari accessi presso la stazione di Mestre, che precede di pochi chilometri quella di Venezia Santa Lucia, interessata dall'azione dei medesimi soggetti che si spostano tra i due impianti. Il dispositivo, nel quale sono state coinvolte le società di trasporto ferroviario nazionale e locale, è stato oggetto di valutazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e sta producendo effetti positivi per la tutela della sicurezza, consentendo, attraverso l'azione coordinata delle varie forze messe in campo, di vigilare efficacemente sulla presenza di soggetti dediti a reati o a varie attività illecite, in attesa della realizzazione di specifiche delimitazioni architettoniche che consentano l'accesso all'area di stazione destinata al servizio di trasporto ai soli titolari di regolari titoli di viaggio.

Infine, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane riferisce che nelle stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre, come su tutto il resto del territorio nazionale, opera il Pool antievasione costituito da personale di Protezione Aziendale con il compito di dare supporto al personale di *front-line* sia a terra che a bordo treno.

ALLEGATO 7

5-08634 De Lorenzis: Possibilità per le imprese ferroviarie di integrare la disciplina in materia di sicurezza, anche ai fini di un'applicazione omogenea della stessa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), ai sensi del vigente quadro normativo il testo ufficiale di una norma emanata dall'Agenzia può essere modificato solo dall'Agenzia medesima, anche su proposta, debitamente motivata e supportata da un'adeguata analisi del rischio, del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie; ciò vale anche per le integrazioni, considerate modifiche a tutti gli effetti.

Sempre ai sensi del vigente quadro normativo, ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura disciplina in piena autonomia e responsabilità i propri processi interni e l'operatività del proprio personale come ritiene più opportuno, in relazione alla propria organizzazione e al proprio contesto operativo, tramite l'emanazione di proprie disposizioni e prescrizioni di esercizio che devono essere conformi ai criteri e ai principi contenuti nel

decreto ANSF n. 4/2012 e nei testi con esso emanati, oltre che alle norme nazionali e internazionali cogenti e alle procedure di interfaccia emanate dal gestore dell'infrastruttura.

Le disposizioni e prescrizioni di esercizio del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, disciplinando nel dettaglio aspetti e processi soggetti alle norme nazionali e internazionali cogenti e ai criteri e ai principi emanati dall'ANSF, ne costituiscono di fatto un'integrazione ma non sono soggetti all'approvazione preventiva dell'Agenzia medesima.

Infine, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, rientra tra le attività istituzionali dell'ANSF la supervisione delle disposizioni e prescrizioni emanate dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie e della relativa conformità al vigente quadro normativo.

ALLEGATO 8

5-08949 Spessotto: Soppressione di corse e riduzione di carrozze da parte di Trenitalia nelle tratte a lungo raggio per carenza di personale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riferisce Trenitalia che dallo scorso mese di maggio sino ai primi di giugno, il personale addetto alla scorta dei treni del Servizio Universale – *Intercity e Intercity Notte* – ha effettuato uno sciopero cosiddetto « bianco », consistente nell'applicazione rigida e burocratica delle regole e dell'orario stabiliti contrattualmente, con l'obiettivo di rallentare il processo lavorativo.

Ciò ha comportato l'indisponibilità del personale aderente alla protesta ad acconsentire a variazioni sui servizi treno assegnati, oltre al rifiuto di prestazioni straordinarie – anche minimali – talvolta necessarie, tra l'altro, per coprire l'elevato numero di dipendenti in malattia registrati nello stesso periodo.

Tale forma di protesta ha registrato un'adesione più consistente in alcuni specifici territori, come la Liguria.

A fronte di tale situazione, Trenitalia ha dovuto limitare – in alcune circostanze – le composizioni treno a quattro carrozze in quanto, secondo gli accordi sindacali vigenti, un unico agente può scortare convogli effettuati al massimo con quattro vetture; in pochi altri casi si è, invece, reso necessario effettuare delle soppressioni.

È opportuno evidenziare che i treni soppressi in conseguenza della predetta forma di protesta sono stati in tutto lo 0,3 per cento dei convogli in circolazione, mentre le carrozze per le quali è stata necessaria la chiusura sono state circa l'1,6 per cento.

In ogni caso, Trenitalia ha cercato di ridurre per quanto possibile i disagi per la

clientela: in particolare, molti clienti che avevano il posto prenotato su carrozze chiuse sono stati riprotetti sulle carrozze disponibili, alcuni sono stati autorizzati a viaggiare su altri convogli senza alcuna maggiorazione del biglietto e in determinati altri casi è stato attivato un sistema di bus sostitutivi. Inoltre, i passeggeri prenotati su una carrozza chiusa a causa dello sciopero, nel caso in cui abbiano deciso di rinunciare al viaggio, hanno ottenuto il rimborso integrale del prezzo del biglietto, ovvero rimborsi sino al 50 per cento per viaggi avvenuti in condizioni disagiate.

Relativamente alla limitazione, e non soppressione, a Genova dei due treni IC Milano-Ventimiglia, voglio precisare che gli stessi erano in sovrapposizione con i nuovi collegamenti regionali e regionali veloci finanziati dalla Regione Liguria con il Contratto di servizio regionale; detta scelta rientra nella normale razionalizzazione, efficienza ed economicità di gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, ricordo che su tale limitazione hanno anche inciso difficoltà legate al deposito sicuro dei treni a Ventimiglia per la nota crisi migranti in corso.

Riguardo, poi, alla soppressione dell'IC 687 è in corso una verifica con Trenitalia; tuttavia, il servizio è regolarmente svolto.

Infine, preciso che il MIT, nella predisposizione del nuovo Contratto di servizio 2017-2021 ha richiesto, tra l'altro, il rinnovamento del materiale rotabile, il mantenimento degli attuali servizi a media e soprattutto lunga percorrenza, e l'inserimento di nuovi collegamenti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
ERRATA CORRIGE	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone di trattare i provvedimenti in sede consultiva prima della seduta di audizioni informali con la Commissione Ambiente programmata alle ore 14.30.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno

hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, la relatrice Cristina Bargerò ha illustrato il contenuto del provvedimento in titolo formulando una proposta di parere favorevole.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara, a nome del proprio gruppo, voto contrario sulla proposta di parere.

Nessuno altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri la relatrice Cristina Bargerò ha illustrato il contenuto del provvedimento in titolo formulando una proposta di parere favorevole.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara, a nome del proprio gruppo, voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 698 del 27 settembre 2016, a pagina 109, prima colonna, decima riga, le parole da: « È stato richiesto » a: « si dovrà tenere » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero del Lavoro, sentito al riguardo, ha informato che la società in questione è interessata da un programma di CIGS per crisi aziendale ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015 in favore di 250 unità lavorative, per il periodo intercorrente tra il 5 ottobre 2015 e il 4 ottobre 2016.

Si rappresenta il massimo impegno da parte del MiSE ad approfondire i termini della vicenda, sia dal punto di vista occupazionale che sotto il profilo strettamente produttivo.

Al riguardo si fa presente che è pervenuta la richiesta di apertura di un tavolo di confronto, che in queste ore il Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto a convocare per il prossimo 6 ottobre.

Sarà cura del Governo informare il Parlamento sugli sviluppi della situazione, anche alla luce degli esiti dell'incontro sopra riferito. ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	127

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 74.	
Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 76 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi la parola alla relatrice, on. Casellato, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONI DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 327.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala preliminarmente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 14 ottobre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della X Commissione.

Dà quindi la parola al relatore, on. Giorgio Piccolo, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, segnala in primo luogo che lo schema di decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta « legge Madia ») è finalizzato, come si legge nella relazione illustrativa, ad una riforma complessiva delle camere di commercio, ridefinendone le funzioni e il sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei costi del sistema camerale. Il perno di tale riorganizzazione è costituito dalla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, da cui consegue la riduzione del numero delle Camere di commercio, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione di

compiti e funzioni svolti anche da altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, la riduzione del numero dei componenti degli organi e l'eliminazione dei relativi compensi, ad eccezione di quelli dei revisori dei conti. L'obiettivo del provvedimento è rendere le funzioni delle camere di commercio più efficaci per le imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, come esplicitamente richiesto da uno dei criteri di delega recato dal citato articolo 10 della legge n. 124 del 2015.

Passando, quindi, al merito del provvedimento, che consta di sei articoli, rileva che l'articolo 1 novella la legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, che attualmente reca la disciplina di carattere generale sulle camere di commercio.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1, novellando l'articolo 1 della citata legge n. 580 del 1993, dispone che le camere di commercio, da ridurre entro il limite numerico di sessanta, operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, anche attraverso accorpamenti tra le camere attualmente esistenti nonché delle aziende speciali e comunque garantendo l'equilibrio economico. Segnala, infine, che il procedimento di accorpamento e di razionalizzazione è avviato e curato da un commissario *ad acta*, scelto per ciascuna nuova camera di commercio tra i segretari generali delle camere accorpate o dirigenti pubblici.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 novella l'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, ridefinendo i compiti e le funzioni delle camere di commercio.

In particolare, come si legge anche nella relazione di accompagnamento, la norma conferma i compiti già esercitati in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi previsti dall'ordinamento, nonché tutte le funzioni in materia di tutela del consumatore e

della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e dei documenti per l'esportazione. La disposizione prevede, oltre alla competenza nella valorizzazione del patrimonio culturale e nello sviluppo e promozione del turismo, il rafforzamento della competenza relativa alla formazione e alla gestione del fascicolo informatico di impresa, all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa nonché delle funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti le imprese. Sulla base di quanto disposto dalla norma, inoltre, le camere di commercio non possono richiedere alle imprese oneri ulteriori rispetto ai diritti di segreteria già previsti, le attività svolte in regime di concorrenza sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, infine, devono essere progressivamente eliminate le partecipazioni societarie non essenziali.

Segnala che tra le competenze attribuite alle camere di commercio, è stata rafforzata e meglio precisata quella in tema di orientamento al lavoro e alle professioni, mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le regioni e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), recentemente istituita in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*). Si conferma in primo luogo che alle Camere di commercio spetta la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015. Ad esse sono anche affidati i seguenti compiti: la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro; il supporto all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso servizi informativi volti a favo-

rare l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle università.

Sulla base della norma, inoltre, le camere di commercio possono svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali ed è confermata la possibilità sia di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di libero mercato sia di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici o privati, nell'ambito della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie.

Le restanti lettere del comma 1 dell'articolo 1 intervengono prevalentemente sulla disciplina dell'organizzazione delle Camere di commercio e del sistema camerale nel suo complesso.

In particolare, la lettera *c*) del comma 1, prevede la competenza del consiglio camerale ad adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delle camere di commercio e che la lettera *d*) interviene in materia di vigilanza amministrativa e contabile. Tale ultima norma rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, dei criteri di rimborso delle spese sostenute dai componenti di tutti gli organi delle camere medesime nonché dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. La norma prevede, inoltre, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo econo-

mico, di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, composto da cinque membri con elevata professionalità e comprovate esperienze sia nel settore pubblico sia nel settore privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e di misurazione della *performance*.

Segnala che la lettera *e*) del comma 1 dispone che, in caso di scioglimento del consiglio della camera di commercio, il commissario straordinario non possa essere scelto tra i dirigenti pubblici in quiescenza. La successiva lettera *f*) interviene nella disciplina delle unioni regionali delle camere di commercio eliminando, in particolare, la previsione della obbligatorietà della loro costituzione. La lettera *g*) modifica la disciplina vigente relativa all'Unione delle camere di commercio (Unioncamere), mentre la lettera *h*) introduce disposizioni relative al Registro delle imprese. In particolare, la norma dispone che la responsabilità del Registro sia di un conservatore unico, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso di determinati requisiti e che il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camera di commercio di appartenenza. La lettera *i*) introduce modifiche alla normativa relativa al consiglio delle camere di commercio, necessarie a seguito del processo di accorpamento disciplinato dallo schema di decreto in esame, che comporterà la riduzione delle camere di commercio dalle attuali centocinque a sessanta massimo. In particolare, è disposta la riduzione del numero dei componenti, stimata dalla relazione illustrativa da circa 3.000 a circa 1.600, e la limitazione ad una sola volta del rinnovo del mandato. La lettera *l*) ridisegna le funzioni del consiglio, cui, tra l'altro, è stata sottratta la competenza alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali, divenuti incarichi a titolo gratuito, e dei componenti del collegio dei revisori, la cui determinazione è attribuita ad un apposito decreto ministeriale. La succes-

siva lettera *m*) disciplina le modalità di costituzione del consiglio, mentre la lettera *n*) riguarda la giunta delle camere di commercio, i cui componenti, al pari di quelli del consiglio, risultano sensibilmente ridotti, da circa mille a circa trecento, come si legge nella relazione illustrativa, per il processo di accorpamento disposto dal provvedimento in esame. Segnala che la lettera *o*) introduce limitate modifiche in materia di riunioni del consiglio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e che la lettera *p*) limita a una sola volta la possibilità di rinnovo del mandato del presidente della camera di commercio. La successiva lettera *q*) introduce modalità per garantire la costituzione e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti anche in caso di ritardo nella nomina di qualche componente e la lettera *r*) dispone significative modifiche alle modalità di finanziamento delle camere di commercio. La lettera *s*) reca una modifica di carattere formale aggiornando il riferimento normativo attualmente previsto e confermando, sul piano sostanziale, l'applicazione al personale delle camere di commercio delle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La lettera *t*) riguarda la figura del segretario generale delle camere di commercio e introduce un procedimento di attribuzione dell'incarico omogeneo a quello vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità della figura.

Il relativo trattamento economico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

Infine, fa presente che le lettere *u*), *z*) e *aa*) recano disposizioni volte ad aggiornare la disciplina alla luce delle evoluzioni normative intercorse, mentre la lettera *v*) modifica la normativa relativa all'uso della denominazione « camera di commercio », al fine di meglio contrastare utilizzi abusivi di tale denominazione.

Dopo avere ricordato che l'articolo 2 fissa il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame per l'adozione del decreto ministeriale per la disciplina della gestione patrimoniali e finanziaria delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge n. 580 del 1993, come modificato dal provvedimento che stiamo discutendo, passa ad illustrare l'articolo 3, che introduce disposizioni transitorie che disciplinano il processo di accorpamento e che, come precisato dalla relazione illustrativa, dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del loro personale.

In particolare, la norma prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, con l'obiettivo di ridurre le camere di commercio a un massimo di sessanta unità. La proposta deve contenere anche un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi, in modo tale che ogni nuova camera di commercio abbia una sola sede, e un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, mediante il loro accorpamento, prevedendo, altresì, il divieto di costituirne nuove, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. Ai sensi del comma 3, tale proposta deve recare anche un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contenga, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni delle camere di commercio, alla luce delle modifiche

introdotte dal decreto in esame e la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il piano deve assicurare, poi, la razionale distribuzione del personale dipendente, con la possibilità di realizzare processi di mobilità tra le camere di commercio, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta della camera cedente. A tal fine, il piano fissa i criteri per individuare il personale soggetto ai processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per la predisposizione del piano, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di Unioncamere, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio, nonché alle ulteriori rideterminazioni previste dal piano. La norma prevede che il Ministero possa procedere anche in caso di inerzia di Unioncamere.

Osserva che, sulla base del comma 6, le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Tale personale è ricollocato con il ricorso alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni, a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti in via generale del decreto ministeriale 14 settembre 2015.

Il comma 7 prevede che, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco del personale in esubero, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica effettuati una ricognizione dei posti disponibili per la ricollocazione presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della scuola, dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e degli enti di ricerca. Tali amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica il numero di posti disponibili, con priorità per le sedi periferiche, nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018, come previsto dal comma 6, e nel rispetto della loro dotazione organica. Per le amministrazioni che non provvedono a tale comunicazione la norma dispone il divieto di assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica, dopo avere pubblicato l'elenco dei posti comunicati, procede all'assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. Resta ferma la possibilità per le altre amministrazioni pubbliche di fare ricorso all'istituto del passaggio diretto di personale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, segnala che la norma dispone l'applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

Come disposto dal comma 8, il personale non ricollocato entro il 31 dicembre 2019 è collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, come previsto dal successivo comma 9, fino al completamento delle procedure di mobilità

alle camere di commercio è fatto divieto di assumere o impiegare nuovo personale o conferire incarichi.

Quanto al contesto nel quale interviene la misura, segnala che l'analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema in esame evidenzia che attualmente le Camere di commercio sono centocinque, delle quali quarantacinque hanno meno di 70 unità di personale e, tra queste ultime, quindici hanno meno di 30 unità di personale. Nel complesso nel 2014 il personale in servizio presso le camere di commercio, già scontando una riduzione del 4 per cento circa dal 2011, era di 7.329 unità di personale a tempo indeterminato e di 406 unità di personale a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile. Nel medesimo documento si richiama anche la generale preoccupazione espressa dai rappresentanti dei lavoratori circa il fatto che la combinazione fra riduzione delle entrate per diritto annuale e riduzione delle funzioni camerali abbia conseguenze negative in termini occupazionali e di perdita di professionalità specializzate nelle attività di sostegno ed assistenza alle imprese.

Passa, quindi, all'articolo 4, che reca le disposizioni finali e transitorie, tra le quali segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della XI Commissione, il comma 1, che interviene sulle modalità di riduzione del diritto annuale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, richiamando l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali con quella relativa alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, rappresentati dal diritto annuale medesimo e prevedendo che le riduzioni ponderate rispetto a gli importi vigenti nel 2014 siano almeno pari al 40 per il 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Il successivo comma 2 prevede il divieto di assumere o impiegare nuovo personale o conferire incarichi fino al 31 dicembre 2020 per le unioni regionali e le aziende speciali, fino al riassorbimento del personale di quelle accorpate o soppresse.

Infine, segnala che l'articolo 5 dispone l'espressa abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari divenute incompatibili con la nuova disciplina sulle camere di commercio, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 74.

Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 76.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina, rinviato, rispettivamente, nelle sedute del 20 e del 27 settembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di oggi la Commissione procederà alla votazione delle proposte di parere sulla nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché sulla nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (nomina n. 76).

Propone, per economia dei lavori della Commissione, di procedere contestualmente alle votazioni relative a ciascuna delle proposte di parere.

La Commissione consente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà, quindi, la parola al relatore per la formulazione della sua proposta di parere sulla nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, richiamandosi a quanto evidenziato nella relazione svolta nella seduta del 20 settembre scorso, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per esprimere dichiarazioni di voto, dà la parola alla relatrice Incerti per la formulazione della sua proposta di parere sulla nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per esprimere dichiarazioni di voto, indice le votazioni sulle proposte di parere formulate dai relatori.

La Commissione procede, quindi, alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dai relatori su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato <i>si</i>	19
Hanno votato <i>no</i>	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Labriola, Patrizia Maestri, Miccoli, Mottola, Giorgio Piccolo, Placido, Prativa, Rizzetto, Rostellato, Simonetti, Tinagli, Tripiedi e Zappulla.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato <i>si</i>	17
Hanno votato <i>no</i>	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Labriola, Patrizia Maestri, Miccoli, Mottola, Giorgio Piccolo, Placido, Prativa, Rizzetto, Rostellato, Simonetti, Tinagli, Tripiedi e Zappulla.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della loro trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4025, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa;

rilevato che il decreto-legge reca disposizioni che, al fine di accrescere l'efficienza del sistema giudiziario, incidono anche su profili attinenti alla disciplina del personale degli uffici giudiziari;

osservato, in particolare, che l'articolo 8 dispone la costituzione, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i tribunali amministrativi regionali, di strutture organizzative interne denominate «ufficio per il processo», per il supporto all'attività dei magistrati amministrativi, cui sono assegnate unità di personale di segreteria di area funzionale III, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

considerato che l'articolo 9, per garantire la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e la digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi, in vista dell'avvio del processo amministrativo digitale, dispone, al comma 1, l'aumento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

osservato che, conseguentemente, il comma 2 del medesimo articolo 9 autorizza l'assunzione straordinaria di cinquantatré unità di personale a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, in deroga ai divieti attualmente previsti per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, nonché delle vigenti limitazioni in materia di *turn over*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi e C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 128

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ».

Rappresentanti di Farmindustria 129

Rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI), della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi (ONB), della Società italiana di fisica, della Federazione nazionale dei collegi degli infermieri (IPASVI) e della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia (TSRM) 129

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi e C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 24 giugno 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3851, d'iniziativa della deputata Miotto: « Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ritiene utile lo svolgimento di alcuni audizioni mirate, volte ad approfondire aspetti specifici, prima di procedere all'adozione

di un testo base attraverso la costituzione di un Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, stabilirà le modalità per lo svolgimento delle audizioni richieste, tenuto conto anche delle numerose audizioni già programmate in relazione ad altri provvedimenti all'esame della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 settembre 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante

« Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ».

Rappresentanti di Farmaindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

Rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI), della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi (ONB), della Società italiana di fisica, della Federazione nazionale dei collegi degli infermieri (IPASVI) e della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia (TSRM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00201 e 8-00202</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00987 Mongiello</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione 8-00201 approvata dalla Commissione</i>)	143
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione 8-00202 approvata dalla Commissione</i>)	148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	137
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	150
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo SI-SEL</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche

agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 13 ottobre prossimo. Ricorda altresì che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto la discussione.

Loredana LUPO (M5S), dopo aver rilevato che, in base alla tempistica indicata nella delega, lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto essere trasmesso alla Commissione con tempi più celeri, manifesta apprezzamento per la possibilità data alla Commissione stessa di approfondire alcuni aspetti del testo, che è molto corposo.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la

razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 3 ottobre prossimo. Comunica, al riguardo, di avere chiesto al Governo, che ha acconsentito, di poter esprimere il parere di competenza anche su questo schema di decreto entro il 13 ottobre. Ricorda infine che, nella seduta di ieri, l'onorevole Oliverio ha svolto la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per il tempo ulteriore del quale la Commissione può disporre ai fini dell'espressione del parere su entrambi gli schemi dei decreti legislativi relativi al CREA, meritevoli di approfondimento. Invita i gruppi a fargli pervenire i contributi che riterranno opportuni dei quali terrà conto nella elaborazione di una proposta di parere che sottoporrà alla Commissione.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 327.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo che reca il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, cosiddetta legge Madia, che ha, al riguardo, conferito specifica delega al Governo con l'individuazione di appositi principi e criteri direttivi.

Ricorda, a tal proposito, che la Commissione agricoltura esaminò il disegno di legge di delega ed espresse sullo stesso il prescritto parere. In quell'occasione venne evidenziato che il testo approvato dal Senato aveva apportato modifiche migliorative rispetto al testo originario, prevedendo, al posto dell'eliminazione del contributo obbligatorio delle imprese, una sua rideterminazione. In merito alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, era stata inserita l'individuazione di un puntuale numero massimo – 60, rispetto alle attuali 105 – e una puntuale soglia dimensionale minima – 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, disponendo, al contempo, il criterio di almeno una camera di commercio in ogni regione – con possibilità,

altresì, di istituire una camera di commercio in ogni provincia autonoma e Città metropolitana.

Venne, poi, previsto che il legislatore delegato dovesse tener conto delle « specificità geo-economiche » dei territori, definendo le condizioni in presenza delle quali potessero essere istituite le unioni regionali o interregionali.

Con riguardo ai compiti e alle funzioni, nel testo approvato dal Senato non veniva più prevista la « riduzione » ma la « ridefinizione » di compiti e funzioni.

Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa veniva intesa come limitazione a quelle « necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali », laddove il disegno di legge originario prevedeva la limitazione « alle sole » funzioni istituzionali.

Si introdusse, quindi, la previsione, assente nel disegno di legge originario, che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, definisse *standard* nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un sistema di monitoraggio.

Veniva, altresì, specificato che la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali si ponesse entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione, onde assicurare una « adeguata » consultazione delle imprese.

Ricorda, infine, come tra i principi e criteri direttivi venne previsto che la disciplina transitoria dovesse assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Sulla base di queste considerazioni, la XIII Commissione formulò il prescritto parere, ritenendo che sul punto la legge delega avesse raggiunto un punto di sintesi e di equilibrio per un'organica riforma del sistema.

Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, approvato lo schema di riforma in esame

sul quale la Commissione attività produttive dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 ottobre 2016.

L'articolo 1 stabilisce, in primo luogo, la riduzione del numero delle camere di commercio (articolo 1, co. 1, lett. a). Al riguardo viene previsto che in ciascuna regione vi dovrà essere la presenza di almeno una camera di commercio, mentre la soglia dimensionale di ciascuna camera viene individuata in 75.000 imprese e unità locali. Lo stesso articolo interviene sulla disciplina degli accorpamenti, stabilendo che i consigli di due o più camere di commercio possono, con delibera da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei componenti, avviare il percorso di accorpamento tra le camere stesse.

Vengono, poi, disciplinati i compiti e le funzioni delle Camere di commercio, confermando alcuni compiti tradizionali delle stesse tra i quali viene ribadito quello relativo alla tenuta del registro delle imprese.

È previsto, poi, un rafforzamento di altre competenze. A tal proposito, fa riferimento alla formazione ed alla gestione del fascicolo informatico di impresa; alle funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative relative alle attività di impresa, qualora queste funzioni vengano delegate su base legale o convenzionale; alle competenze in tema di orientamento al lavoro; alla tenuta del registro alternanza scuola-lavoro; all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante azioni di supporto nella transizione tra il mondo della scuola e dell'università e quello del lavoro.

Tra le nuove competenze segnala la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti.

In merito ai profili dell'internazionalizzazione, lo schema di decreto precisa che le camere di commercio possano svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali. Segnala, però, che vengono escluse tutte le attività promozionali di-

rettamente svolte all'estero. Il decreto lascia, poi, la possibilità alle camere di commercio di svolgere attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato. Tuttavia, lo svolgimento di tali attività è limitato solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tra le novità contenute nello schema di decreto vi è l'istituzione di un apposito Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale.

Osserva che lo schema di decreto interviene anche con riguardo alle Unioni regionali prevedendo che esse potranno essere costituite solo nelle regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e a condizione che tutte le camere della regione aderiscano alla stessa associazione. Nel caso in cui non vi sia la presenza di unioni regionali, le funzioni di rappresentanza e lo svolgimento dei compiti tradizionalmente attribuiti alle unioni regionali vengono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.

Rileva che lo schema di decreto contiene diverse novità sia per i consigli che per le giunte delle camere di commercio. In particolare, viene prevista una sensibile riduzione del numero dei componenti del consiglio. Sono, infatti, ridefinite le fasce di imprese che debbono essere prese come riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio. Per quanto attiene alle funzioni, è stata eliminata la competenza del consiglio in merito alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali, in considerazione del fatto che lo schema di decreto, attuando uno specifico punto della delega, ha previsto la gratuità degli incarichi stessi.

Per quanto concerne le fasi di costituzione del consiglio viene stabilito come parametro, al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, il numero delle imprese che risultano iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno che precede la pubblicazione dell'avviso di costituzione del nuovo con-

siglio, a condizione che le imprese in questione abbiano pagato nell'ultimo biennio almeno una quota annuale di adesione.

Lo schema di decreto interviene in merito al finanziamento delle camere di commercio elencando le diverse tipologie di finanziamento. Tra queste vi sono: il cosiddetto diritto annuale; i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi; le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni; i diritti di segreteria; i contributi volontari, i lasciti e le donazioni; altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate poste a carico dei soggetti interessati. Tali costi dovranno comunque rispecchiare l'effettivo servizio reso.

Lo schema di decreto, al contempo, interviene anche in merito ai cosiddetti diritti di segreteria, prevedendo che la determinazione degli importi dei diritti di segreteria avvenga sulla base di costi *standard* e non più sui costi medi.

Tra le novità introdotte dal decreto, infine, segnala la possibilità che il cosiddetto fondo perequativo sostenga la realizzazione di programmi del sistema camerale, riconoscendo una premio alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza verificati in occasione del controllo annuale delle *performance* da parte dell'apposito Comitato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 3 prevede che entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta con cui vengono rideterminate le circoscrizioni territoriali, al fine di ridurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60. In linea con quanto già stabilito dalla legge delega, lo schema di decreto contiene una serie di criteri a cui dovranno attenersi le camere di commercio in vista degli accorpamenti.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento opera, quindi, una riforma organica e sistematica del sistema camerale.

Nel riservarsi, anche alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, di presentare una proposta di rilievi che terrà conto dei contributi che i componenti della Commissione vorranno fargli pervenire, intende esprimere, già nella seduta odierna, alcune prime considerazioni al fine di offrire ai colleghi lo spunto per suggerimenti ed osservazioni.

In primo luogo, osserva che nella precedente norma contenuta nella legge n. 580 del 1993, il diritto camerale era fissato annualmente dal MISE sulla base del fabbisogno delle camere stesse e del monitoraggio in termini di efficienza delle attività. Il nuovo sistema prevede il dimezzamento del diritto del 2014 e quindi un importo fissato nella legge. A tal riguardo, ritiene che sarebbe utile formulare un rilievo per chiedere che l'importo previsto sia comunque oggetto di ridefinizione del MISE sulla base dei parametri precedentemente utilizzati e anche delle risultanze del Comitato sulle *performance* istituito presso il MISE.

In secondo luogo, rileva che la legge n. 580 del 1993 prevedeva, all'articolo 18, comma 10, la possibilità di un aumento fino al 20 per cento del diritto camerale a determinate condizioni per progetti finalizzati allo sviluppo dei territori interessati. A tal proposito ritiene opportuno proporre che detta possibilità sia mantenuta.

In terzo luogo, fa presente che il c.d. taglia spesa prevedeva una restituzione di fatto di circa 40 milioni di euro che incidevano per circa il 5 per cento delle entrate delle camere; la riduzione del 50 per cento dei diritti, di fatto, fa aumentare l'incidenza a circa il 10 per cento: ciò dovrebbe poter essere rivisto perché rischia di essere eccessivo e di ostacolare in termini di capacità e di efficienza i processi di riorganizzazione e di aggregazione previsti.

In quarto luogo, per quanto concerne le norme transitorie sul personale, ritiene

che la previsione rischia di portare a disperdere un patrimonio di professionalità che sarebbe fondamentale salvaguardare e di penalizzare eccessivamente soprattutto coloro che sono prossimi ai requisiti pensionistici. Si propone, pertanto, di rappresentare la necessità di prevedere strumenti di uscita incentivata e di maggiori flessibilità nelle norme di mobilità.

Invita quindi i colleghi a fargli pervenire le osservazioni che ritengano opportune sulla linea di impostazione da lui proposta per predisporre i rilievi al decreto in oggetto.

Giorgio ZANIN (PD), dopo aver sottolineato che le aziende speciali svolgono un ruolo non indifferente nella promozione dei prodotti del territorio, ritiene che, nell'esprimere i rilievi, la Commissione debba prestare una specifica attenzione all'esigenza di salvaguardare il patrimonio non solo occupazionale, ma anche di professionalità, del settore, nonché alla necessità di preservare il *made in Italy*.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione delle risoluzioni n. 8-00201 e 8-00202).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha svolto l'audizione del professor De Mastro e della professoressa Ercoli.

Avvisa altresì che è in distribuzione la nuova formulazione della risoluzione L'Abbate, peraltro già inviata a tutti i commissari e pubblicata il 23 settembre 2016. Chiede al presentatore, onorevole L'Abbate, se intende illustrare la riformulazione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente che il testo riformulato della sua risoluzione contiene, rispetto a quello precedentemente illustrato alla Commissione, quattro ulteriori impegni al Governo in materia di impianti di stoccaggio, valorizzazione del prodotto italiano all'origine e monitoraggio fito-sanitario.

Colomba MONGIELLO (PD) presenta una riformulazione della sua risoluzione 7-00987 che tiene conto dei contributi offerti dalle audizioni svolte nella giornata di ieri e dei suggerimenti avanzati dai colleghi che hanno sottoscritto la sua risoluzione (*vedi allegato 1*).

Alessandra TERROSI (PD) nel ringraziare la collega Mongiello per aver posto al centro della sua risoluzione anche il tema del grano duro biologico, auspica che su tale testo si possa registrare la massima convergenza in Commissione.

Monica FAENZI (Misto-ALA-MAIE) ritira la risoluzione 7-01054 a propria firma e sottoscrive la risoluzione Mongiello (*nuova formulazione*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira la risoluzione a propria firma 7-01068 e sottoscrive la risoluzione Mongiello (*nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, nel dichiarare chiusa la discussione sulle linee generali, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.10 è ripresa alle 15.45.

Luca SANI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sulla risoluzione Mongiello 7-00987 (*nuova formulazione*) e L'Abbate 7-01045.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulle premesse della risoluzione 7-00987 (*nuova formulazione*) Mongiello, a condizione che sia espunto l'ottavo capoverso e che l'ultimo sia riformulato nei seguenti termini: «tuttavia il conseguimento degli obiettivi prefissati da tale piano, per la loro complessità ed articolazione, necessiterebbero di una ulteriore ingente dotazione di risorse finanziarie in maniera particolare per quanto concerne le specifiche misure che riguardano il comparto del grano duro e la creazione di una filiera di valore della pasta *made in Italy* che risponda ai requisiti di qualità risalenti alle prerogative nutrizionali della dieta mediterranea».

Esprime quindi parere favorevole sul primo impegno contenuto nella parte dispositiva a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «a promuovere meccanismi che garantiscano la tracciabilità e l'indicazione dell'origine nella commercializzazione dei prodotti a base cerealicola, segnatamente della pasta di grano duro, capace di tutelare le scelte del consumatore e fornirgli garanzie sulla vera origine delle materie prime utilizzate, quali il frumento, la fecola e la farina». Esprime poi parere favorevole sul secondo impegno e sul terzo purché sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo la parola «nazionale» la seguente: «vigente». Esprime, infine, parere favorevole sul quarto impegno.

Venendo alla risoluzione L'Abbate 7-01045, esprime parere favorevole sui primi quattro capoversi delle premesse. Esprime parere favorevole sul quinto capoverso delle premesse purché sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «una Commissione unica nazionale per singolo prodotto nell'ambito del settore cerealicolo» con le seguenti: «Commissioni uniche per singolo prodotto (frumento duro; frumento tenero)». Esprime poi parere favorevole sui capoversi sesto e settimo purché siano riformulati nei seguenti termini:

«la cerealicoltura italiana è stata in passato condizionata dalle politiche comunitarie di aiuti accoppiati attuate, per le quali gli interventi applicati non sempre hanno consentito elevati livelli di innovazione, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e della riduzione dell'impatto ambientale;

la strutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dalla adozione di sistemi di coltivazione maggiormente sostenibili, basati su tecniche produttive di precisione e più efficienti;».

È favorevole sull'ottavo capoverso, mentre sul nono è favorevole purché sia riformulato sostituendo le parole «con quello cerealicolo» con le seguenti: «con il Piano cerealicolo vigente». Esprime infine parere favorevole sull'ultimo capoverso delle premesse.

Esprime poi parere favorevole su tutti gli impegni contenuti nella parte dispositiva purché l'alinea del primo sia riformulato nei seguenti termini: «ad effettuare un eventuale aggiornamento centrato sulla definizione di specifici e singoli interventi ritenuti più consoni per affrontare il carattere emergenziale dell'attuale crisi, anche in relazione alle effettive risorse finanziarie disponibili a:».

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal Governo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) dichiara anch'egli di accettare le riformulazioni proposte dal Governo.

Luca SANI, *presidente*, pone quindi in votazione la risoluzione Mongiello 7-00987 come ulteriormente riformulata.

La Commissione approva la risoluzione Mongiello 7-00987 come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00201 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, pone quindi in votazione la risoluzione L'Abbate 7-01045 come riformulata per le parti non assorbite.

La Commissione approva la risoluzione L'Abbate 7-01045 come riformulata, che assume il numero 8-00202 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, che sono in distribuzione. Informa inoltre che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole sull'atto in esame.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere che tenesse quanto più possibile conto dei contributi emersi nel dibattito. Tale parere, in una prima formulazione, è stato già informalmente trasmesso ai colleghi.

Avverte infine che è pervenuta alla Commissione una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni del gruppo SI-SEL, che è in distribuzione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), in via preliminare, fa presente di partecipare alla seduta in sostituzione del deputato Scotto; segnala di avere chiesto lei stessa tale sostituzione in ragione dell'interesse che nutre personalmente per il tema in discussione. Sullo schema si è inoltre pronunciata la Commissione Ambiente, nella quale ricopre la carica di vicepresidente, deliberando all'unanimità i rilievi trasmessi alla Commissione Agricoltura.

Illustra quindi la proposta di parere alternativo del suo Gruppo, auspicando che il relatore possa tener conto dei rilievi nello stesso contenuti, con particolare riguardo a quello nel quale si richiede che l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che,

comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere che ha elaborato tenendo conto del dibattito in Commissione e di alcune delle questioni poste dal Gruppo SI-SEL con l'obiettivo di individuare una soluzione che consenta di rendere effettivo il divieto di coltivare OGM nel nostro Paese nel rispetto tuttavia delle competenze legislative riconosciute alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Silvia BENEDETTI (M5S) ricorda che l'obiettivo perseguito dalla Commissione è stato quello di spazzare il campo dal rischio che le regioni potessero assumere decisioni non sufficientemente condivise a livello nazionale, esprime apprezzamento per il richiamo contenuto nella proposta alternativa di parere al ruolo del Ministero delle politiche agricole.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, formula conclusivamente una proposta di parere con condizioni e un'osservazione

(*vedi allegato 4*) sulla quale auspica si possa registrare la massima convergenza.

Adriano ZACCAGNINI (M-ALT) preannunzia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si complimenta con il relatore per il lavoro svolto, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere da questi sottoposta all'esame della Commissione.

Luca SANI, presidente, ricorda che la proposta alternativa di parere del gruppo SI-SEL (*vedi allegato 5*) sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 15.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
7-00987 MONGIELLO**

La XIII Commissione,
premessi che:

negli ultimi anni la redditività delle produzioni di grano duro in Italia si è costantemente ridotta con prezzi di vendita del prodotto sempre più bassi per gli agricoltori e costi di produzione sul campo in progressiva salita;

nello stesso tempo, il mercato globale del grano duro si sta caratterizzando anche e soprattutto per le difficoltà di approvvigionamento di prodotto di qualità;

l'Italia, a causa della sua dipendenza dall'estero per il proprio fabbisogno di grano duro, sta risentendo, più di ogni altro Paese, dello squilibrio internazionale dei mercati cerealicoli, manifestando pertanto la sua particolare vulnerabilità nel settore;

la dipendenza italiana dai mercati esteri è legata, oltre che all'insufficiente offerta nazionale, anche alla possibilità di poter disporre di forniture che si caratterizzano sia per una qualità omogenea che per la costanza nel tempo;

il settore cerealicolo del grano duro italiano ha una complessità e una valenza strategica che emerge facilmente quando si valutano:

la complessa articolazione della filiera;

la primaria importanza nell'alimentazione, qualificandosi come matrice originaria del nostro *made in Italy* più tipico: la pasta, la pizza, i dolci tipici;

il ruolo delle farine per la panificazione;

il ruolo e il peso dell'industria e dell'artigianato a valle del sistema produttivo primario;

il ruolo agronomico-paesaggistico derivante dal carattere estensivo delle colture, con una ricaduta ambientale non marginalizzabile;

il frumento duro è destinato in misura pressoché totale all'alimentazione umana e, nel nostro Paese, in particolare alla produzione di semola per paste alimentari. Il prodotto pasta riveste grande importanza sia per i consumi interni (consumo pro capite in Italia: 28 kg annui) che per l'export, che assorbe circa il 50 per cento della produzione. Partecipano a questa filiera: le ditte sementiere e le aziende di moltiplicazione; le imprese agricole di produzione; gli stoccatrici cooperativi e privati (soprattutto al Sud), consorzi agrari (nel Centro-Nord); i semolifici ed i pastifici;

è notevole la dipendenza dell'industria molitoria e pastaria dalle importazioni. Su un fabbisogno annuo di poco più di 5 milioni di tonnellate, più di 2 milioni (35 per cento) devono essere importate dall'estero, per lo più da Paesi terzi appartenenti all'area del dollaro;

le importazioni non riguardano solamente il prodotto «base», quanto soprattutto il grano duro per fabbisogni «tecnici»: il livello qualitativo, che nel frumento duro si esprime soprattutto in

termini di percentuale di proteine, è nel nostro Paese spesso insufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa per la qualità della semola;

l'industria molitoria utilizza annualmente circa 5 milioni di tonnellate di grano duro (dei quali 2 milioni di tonnellate di importazione), equivalenti a 3,4 milioni di tonnellate di semola di grano duro; di questi 3,4 milioni di tonnellate di semola, 1,6 milioni sono impiegati per la produzione di pasta per il mercato interno, altri milioni per la produzione di pasta destinata all'esportazione (la pasta è il secondo prodotto alimentare esportato in valore;

dopo il vino, e contribuisce in misura notevole all'equilibrio della bilancia commerciale agroalimentare) e 200.000 tonnellate per altri impieghi alimentari. Oltre a dipendere fortemente dalle importazioni, l'industria molitoria e pastaria (due fasi gestite spesso da un'unica unità produttiva, data l'elevata integrazione verticale in questo comparto) si trova a fronteggiare un'offerta nazionale di materia prima in forte squilibrio rispetto alla localizzazione della domanda. Le regioni italiane si presentano quasi tutte come fortemente deficitarie, soprattutto lì dove sano maggiormente concentrate le capacità di trasformazione (Puglia, Emilia Romagna);

l'elevata integrazione verticale tra semolifici e pastifici, ai quali si aggiunge la concentrazione della domanda facente capo ad un numero non elevato di industrie leader comporta che ai produttori e stoccatore nazionali di materia prima sia richiesto un adeguamento strutturale che consenta loro di restare competitivi sul mercato, rispetto alla concorrenza estera;

nel breve periodo, risulta della massima importanza concentrare gli sforzi sugli aspetti organizzativi, soprattutto con la creazione di impegni contrattuali basati sulla reciprocità e sul contenuto di servizio che è possibile incorporare al prodotto grano duro;

al momento, l'offerta nazionale appare complementare rispetto alle importazioni. Di fronte alla necessità di « coprire » i propri fabbisogni nel medio periodo, la programmazione delle industrie è infatti rivolta in primo luogo all'estero (Canada, Paesi Est-Europa, Grecia Australia), in grado di offrire partite di qualità omogenea e soprattutto in lotti di consegna significativi, mentre l'approvvigionamento sul mercato interno assume carattere di complementarità in alcuni periodi dell'anno (estate, inizio inverno), mentre in altri periodi il mercato nazionale è praticamente fermo;

il maggior punto di forza della filiera del frumento duro è senz'altro l'immagine consolidata del prodotto « pasta », che ha prodotto negli anni un'elevata cultura sia industriale che del consumo;

in effetti, pur essendo molte delle materie prime di provenienza estera, la pasta continua a mantenere, in Italia ed all'estero, l'immagine di un tipico prodotto *made in Italy*. La pasta è universalmente riconosciuta come il pilastro della dieta mediterranea. Dietologi e medici nutrizionisti concordano nell'assegnare alla pasta un elevato contenuto dietetico e salutistico. Nel confronto con altri carboidrati, la pasta è facilmente digeribile (salvo per i soggetti intolleranti al glutine), altamente nutriente e apporta al metabolismo una gran quantità di sostanze utili. Inoltre, ulteriori specificità del valore della pasta consistono nella gran quantità di formati diversi, che si prestano a molteplici preparazioni culinarie e nel *know how* artigianale e industriale dei nostri mugnai e pastai. Nonostante i tentativi in alcuni Paesi esteri (ad esempio Francia, USA, ma anche alcuni Paesi del Sudamerica) di realizzare un'industria pastaria, nessun competitor è ancora riuscito a mettere seriamente in dubbio il primato italiano;

a ciò si aggiunge, in alcune zone del Paese, la presenza di veri e propri distretti del frumento duro, in particolare in Puglia e recentemente anche in Emilia Romagna;

molti dei punti di debolezza della filiera del frumento duro sono comuni a

tutte le filiere cerealicole. In particolare si fa riferimento a:

polverizzazione produttiva: la maggior parte delle aziende coltivatrici di frumento duro non superano le dimensioni minime per garantire un minimo di redditività aziendale;

scarsa « cultura » produttiva e scarsa attenzione alla qualità nelle fasi di coltivazione: negli anni dell'aiuto accoppiato sono venuti parzialmente meno gli incentivi per una coltivazione di qualità, che però sta dando segni di ripresa al Centro-Nord;

scarso livello organizzativo nella concentrazione dell'offerta, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo alcune stime, al Centro-Nord, la ripartizione tra stoccaggio « organizzato » (cooperative e CAP) e privati è rispettivamente del 50 per cento, mentre al Sud le strutture organizzate non raggiungono il 20 per cento del prodotto stoccato;

la maggior parte degli stoccaggi inoltre non sono idonei a stoccare il prodotto in maniera differenziata a seconda della qualità, comportando una scarsa omogeneità del prodotto stoccato e una scarsa differenziazione delle partite;

la prevalenza del conto deposito, nel quale la merce permane di proprietà dell'imprenditore agricolo, fa sì che gli stoccatore non dispongano realmente del prodotto e che non possano di conseguenza pianificare la commercializzazione in accordo con le esigenze delle industrie clienti;

l'inadeguatezza degli strumenti di determinazione dei prezzi rende molto aleatoria la stipula di contratti « in avanti »; il problema colpisce in particolare i contratti di coltivazione e vendita stipulati prima delle semine;

L'opportunità più rilevante per la filiera è il consolidamento sui mercati esteri della dieta mediterranea e di conseguenza dei consumi di pasta di semola di grano duro. Questa però potrà essere

colta pienamente solo se si garantirà l'equivalenza tra pasta di qualità e *made in Italy* (altrimenti può trasformarsi in una minaccia, data la crescente concorrenza estera);

minacce evidenti per gli operatori della filiera sono rappresentate dall'incremento dei costi di produzione le cui conseguenze si possono riassumere in:

tendenza a non coltivare da parte dei produttori agricoli oppure ad adottare percorsi produttivi tesi al risparmio (e la qualità andrà a risentirne);

tendenza per le imprese a valle della produzione a delocalizzare parte dell'attività di trasformazione oppure a rendere « organico » il processo di importazione delle partite all'estero;

emergere di nuovi concorrenti internazionali in grado di competere sui costi industriali (manodopera);

dal punto di vista governativo, si evidenzia che, a valere sulle disponibilità previste dal comma 1084, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con cui è stata disposta un'autorizzazione di spesa pluriennale per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, lo stesso Ministero ha, tra gli altri, elaborato un piano di settore per il sistema cerealicolo. In tale piano sono affrontate le principali criticità del sistema nazionale del grano duro e sono indicate le azioni e le strategie per superarle, individuando strategie di sviluppo e fattori di competitività per la filiera nazionale;

il piano cerealicolo nazionale è stato approvato in Conferenza Stato-regioni il 26 novembre 2009;

tale piano, tuttavia, non è ancora stato reso esecutivo e, ad ogni modo, necessiterebbe di una congrua dotazione di risorse finanziarie volte a consentirne l'attuazione, in maniera particolare per quanto concerne le specifiche misure che riguardano il comparto del grano duro e la

creazione di una filiera di valore della pasta *made in Italy* che risponda ai requisiti di qualità risalenti alle prerogative nutrizionali della dieta mediterranea;

impegna il Governo:

a) sostenere ed incentivare l'istituzione di un sistema di etichettatura volto alla massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti a base cerealicola, segnatamente della pasta di grano duro, capace di tutelare le scelte del consumatore e fornirgli garanzie sulla vera origine delle materie prime utilizzate, quali il frumento, la fecola e la farina;

ad intraprendere ogni più utile iniziativa volta a tutelare gli agricoltori operanti nel settore dei cereali e a valorizzare il grano di origine italiana, anche attraverso misure dirette a:

a) incrementare la produzione nazionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, attraverso la razionalizzazione della coltivazione delle varietà tradizionali di pregio e lo studio di sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la produttività delle colture cerealicole, segnatamente del grano duro e le relative rese proteiche;

c) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera del grano, anche alla luce delle novità contenute nella nuova OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori cerealicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);

d) adeguare il sistema della ricerca verso le reali necessità della produzione in termini di genetica, di lotta ai patogeni e di tecniche di coltivazione a maggiore resa;

e) favorire la nascita di un piano proteico nazionale;

f) stimolare l'ottimizzazione delle strutture logistiche per migliorare i trasporti del prodotto, la buona conservazione della materia prima e la diffusione competitiva sul territorio di centri di stoccaggio, così da assicurare al meglio anche la competitività produttiva ed il reddito degli agricoltori;

g) prevedere misure di sostegno in favore degli agricoltori che decidono di effettuare interventi di innovazione nel settore di produzione dei cereali, segnatamente in quello del grano duro;

ad assumere ogni più utile ed immediata iniziativa per fare fronte alle criticità che sta attraversando il settore del grano duro in Italia, segnatamente nelle regioni del Sud, ed in tale ambito, ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché si pervenga all'attuazione, con il corredo di un opportuno finanziamento, del piano cerealicolo nazionale e delle relative misure che riguardano la creazione di una relativa filiera di valore, formata dalle imprese produttrici della materia prima e delle industrie di trasformazione delle relative produzioni, anche allo scopo di assicurare la creazione di un sistema organizzato della pasta *made in Italy*;

ad attivarsi affinché nell'ambito dell'attuazione del predetto piano, o in alternativa attraverso l'assunzione di iniziative specifiche anche di carattere normativo, siano attuate specifiche azioni in favore delle regioni vocate del Mezzogiorno finalizzate al rafforzamento della filiera del grano duro per come sopra indicato.

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.**RISOLUZIONE 8-00201 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

negli ultimi anni la redditività delle produzioni di grano duro in Italia si è costantemente ridotta con prezzi di vendita del prodotto sempre più bassi per gli agricoltori e costi di produzione sul campo in progressiva salita;

nello stesso tempo, il mercato globale del grano duro si sta caratterizzando anche e soprattutto per le difficoltà di approvvigionamento di prodotto di qualità;

l'Italia, a causa della sua dipendenza dall'estero per il proprio fabbisogno di grano duro, sta risentendo, più di ogni altro Paese, dello squilibrio internazionale dei mercati cerealicoli, manifestando pertanto la sua particolare vulnerabilità nel settore;

la dipendenza italiana dai mercati esteri è legata, oltre che all'insufficiente offerta nazionale, anche alla possibilità di poter disporre di forniture che si caratterizzano sia per una qualità omogenea che per la costanza nel tempo;

il settore cerealicolo del grano duro italiano ha una complessità e una valenza strategica che emerge facilmente quando si valutano:

la complessa articolazione della filiera;

la primaria importanza nell'alimentazione, qualificandosi come matrice originaria del nostro made in Italy più tipico: la pasta, la pizza, i dolci tipici;

il ruolo e il peso dell'industria e dell'artigianato a valle del sistema produttivo primario;

il ruolo agronomico-paesaggistico derivante dal carattere estensivo delle colture, con una ricaduta ambientale non marginalizzabile;

il frumento duro è destinato in misura pressoché totale all'alimentazione umana e, nel nostro Paese, in particolare alla produzione di semola per paste alimentari. Il prodotto pasta riveste grande importanza sia per i consumi interni (consumo pro capite in Italia: 28 kg annui) che per l'export, che assorbe circa il 50 per cento della produzione. Partecipano a questa filiera: le ditte sementiere e le aziende di moltiplicazione; le imprese agricole di produzione; gli stoccatore cooperativi e privati (soprattutto al Sud), consorzi agrari (nel Centro-Nord); i sementifici ed i pastifici;

è notevole la dipendenza dell'industria molitoria e pastaria dalle importazioni. Su un fabbisogno annuo di poco più di 5 milioni di tonnellate, più di 2 milioni (35 per cento) devono essere importate dall'estero, per lo più da Paesi terzi appartenenti all'area del dollaro;

le importazioni non riguardano solamente il prodotto «base», quanto soprattutto il grano duro per fabbisogni «tecnici»: il livello qualitativo, che nel frumento duro si esprime soprattutto in termini di percentuale di proteine, è nel nostro Paese spesso insufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa per la qualità della semola;

l'industria molitoria utilizza annualmente circa 5 milioni di tonnellate di grano duro (dei quali 2 milioni di tonnellate di importazione), equivalenti a 3,4 milioni di tonnellate di semola di grano duro; di questi 3,4 milioni di tonnellate di semola, 1,6 milioni sono impiegati per la produzione di pasta per il mercato interno, altri milioni per la produzione di pasta destinata all'esportazione (la pasta è il secondo prodotto alimentare esportato in valore;

dopo il vino, e contribuisce in misura notevole all'equilibrio della bilancia commerciale agroalimentare) e 200.000 tonnellate per altri impieghi alimentari. Oltre a dipendere fortemente dalle importazioni, l'industria molitoria e pastaria (due fasi gestite spesso da un'unica unità produttiva, data l'elevata integrazione verticale in questo comparto) si trova a fronteggiare un'offerta nazionale di materia prima in forte squilibrio rispetto alla localizzazione della domanda. Le regioni italiane si presentano quasi tutte come fortemente deficitarie, soprattutto lì dove sono maggiormente concentrate le capacità di trasformazione (Puglia, Emilia Romagna);

l'elevata integrazione verticale tra semolifici e pastifici, ai quali si aggiunge la concentrazione della domanda facente capo ad un numero non elevato di industrie leader comporta che ai produttori e stoccatrici nazionali di materia prima sia richiesto un adeguamento strutturale che consenta loro di restare competitivi sul mercato, rispetto alla concorrenza estera;

nel breve periodo, risulta della massima importanza concentrare gli sforzi sugli aspetti organizzativi, soprattutto con la creazione di impegni contrattuali basati sulla reciprocità e sul contenuto di servizio che è possibile incorporare al prodotto grano duro;

al momento, l'offerta nazionale appare complementare rispetto alle importazioni. Di fronte alla necessità di « coprire » i propri fabbisogni nel medio periodo, la programmazione delle industrie è

infatti rivolta in primo luogo all'estero (Canada, Paesi Est-Europa, Grecia Australia), in grado di offrire partite di qualità omogenea e soprattutto in lotti di consegna significativi, mentre l'approvvigionamento sul mercato interno assume carattere di complementarità in alcuni periodi dell'anno (estate, inizio inverno), mentre in altri periodi il mercato nazionale è praticamente fermo;

il maggior punto di forza della filiera del frumento duro è senz'altro l'immagine consolidata del prodotto « pasta », che ha prodotto negli anni un'elevata cultura sia industriale che del consumo;

in effetti, pur essendo molte delle materie prime di provenienza estera, la pasta continua a mantenere, in Italia ed all'estero, l'immagine di un tipico prodotto made in Italy. La pasta è universalmente riconosciuta come il pilastro della dieta mediterranea. Dietologi e medici nutrizionisti concordano nell'assegnare alla pasta un elevato contenuto dietetico e salutistico. Nel confronto con altri carboidrati, la pasta è facilmente digeribile (salvo per i soggetti intolleranti al glutine), altamente nutriente e apporta al metabolismo una gran quantità di sostanze utili. Inoltre, ulteriori specificità del valore della pasta consistono nella gran quantità di formati diversi, che si prestano a molteplici preparazioni culinarie e nel know how artigianale e industriale dei nostri mugnai e pastai. Nonostante i tentativi in alcuni Paesi esteri (ad esempio Francia, USA, ma anche alcuni Paesi del Sudamerica) di realizzare un'industria pastaria, nessun competitor è ancora riuscito a mettere seriamente in dubbio il primato italiano;

a ciò si aggiunge, in alcune zone del Paese, la presenza di veri e propri distretti del frumento duro, in particolare in Puglia e recentemente anche in Emilia Romagna;

molti dei punti di debolezza della filiera del frumento duro sono comuni a tutte le filiere cerealicole. In particolare si fa riferimento a:

polverizzazione produttiva: la maggior parte delle aziende coltivatrici di

frumento duro non superano le dimensioni minime per garantire un minimo di redditività aziendale;

scarsa « cultura » produttiva e scarsa attenzione alla qualità nelle fasi di coltivazione: negli anni dell'aiuto accoppiato sono venuti parzialmente meno gli incentivi per una coltivazione di qualità, che però sta dando segni di ripresa al Centro-Nord;

scarso livello organizzativo nella concentrazione dell'offerta, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo alcune stime, al Centro-Nord, la ripartizione tra stoccaggio « organizzato » (cooperative e CAP) e privati è rispettivamente del 50 per cento, mentre al Sud le strutture organizzate non raggiungono il 20 per cento del prodotto stoccato;

la maggior parte degli stoccaggi inoltre non sono idonei a stoccare il prodotto in maniera differenziata a seconda della qualità, comportando una scarsa omogeneità del prodotto stoccato e una scarsa differenziazione delle partite;

la prevalenza del conto deposito, nel quale la merce permane di proprietà dell'imprenditore agricolo, fa sì che gli stoccatore non dispongano realmente del prodotto e che non possano di conseguenza pianificare la commercializzazione in accordo con le esigenze delle industrie clienti;

l'inadeguatezza degli strumenti di determinazione dei prezzi rende molto aleatoria la stipula di contratti « in avanti »; il problema colpisce in particolare i contratti di coltivazione e vendita stipulati prima delle semine;

l'importanza di implementare la produzione di grano biologico, la cui domanda sul mercato è crescente;

l'opportunità più rilevante per la filiera è il consolidamento sui mercati esteri della dieta mediterranea e di conseguenza dei consumi di pasta di semola di grano duro. Questa però potrà essere colta pienamente solo se si garantirà l'e-

quivalenza tra pasta di qualità e made in Italy (altrimenti può trasformarsi in una minaccia, data la crescente concorrenza estera);

minacce evidenti per gli operatori della filiera sono rappresentate dall'incremento dei costi di produzione le cui conseguenze si possono riassumere in:

tendenza a non coltivare da parte dei produttori agricoli oppure ad adottare percorsi produttivi tesi al risparmio (e la qualità andrà a risentirne);

tendenza per le imprese a valle della produzione a delocalizzare parte dell'attività di trasformazione oppure a rendere « organico » il processo di importazione delle partite all'estero;

emergere di nuovi concorrenti internazionali in grado di competere sui costi industriali (manodopera);

la necessità di rafforzare il sistema dei controlli della tracciabilità dei prodotti con particolare riferimento a quelli che provengono dall'estero;

dal punto di vista governativo, si evidenzia che, a valere sulle disponibilità previste dal comma 1084, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con cui è stata disposta un'autorizzazione di spesa pluriennale per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, lo stesso Ministero ha, tra gli altri, elaborato un piano di settore per il sistema cerealicolo. In tale piano sono affrontate le principali criticità del sistema nazionale del grano duro e sono indicate le azioni e le strategie per superarle, individuando strategie di sviluppo e fattori di competitività per la filiera nazionale;

il piano cerealicolo nazionale è stato approvato in Conferenza Stato-regioni il 26 novembre 2009;

tuttavia il conseguimento degli obiettivi prefissati da tale piano, per la loro complessità ed articolazione, necessi-

terebbero di una ulteriore ingente dotazione di risorse finanziarie in maniera particolare per quanto concerne le specifiche misure che riguardano il comparto del grano duro e la creazione di una filiera di valore della pasta made in Italy che risponda ai requisiti di qualità risalenti alle prerogative nutrizionali della dieta mediterranea;

impegna il Governo:

a) promuovere meccanismi che garantiscano la tracciabilità e l'indicazione dell'origine nella commercializzazione dei prodotti a base cerealicola, segnatamente della pasta di grano duro, capace di tutelare le scelte del consumatore e fornirgli garanzie sulla vera origine delle materie prime utilizzate, quali il frumento, la fecola e la farina;

ad intraprendere ogni più utile iniziativa volta a tutelare gli agricoltori operanti nel settore dei cereali e a valorizzare il grano di origine italiana, anche attraverso misure dirette a:

a) incrementare la produzione nazionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, attraverso la razionalizzazione della coltivazione delle varietà tradizionali di pregio e lo studio di sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la produttività delle colture cerealicole, segnatamente del grano duro e le relative rese proteiche;

c) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera del grano, anche alla luce delle novità contenute nella nuova OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori cerealicoli ed

acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);

d) adeguare il sistema della ricerca verso le reali necessità della produzione in termini di genetica, di lotta ai patogeni e di tecniche di coltivazione a maggiore resa;

e) favorire la nascita di un piano proteico nazionale;

f) stimolare l'ottimizzazione delle strutture logistiche per migliorare i trasporti del prodotto, la buona conservazione della materia prima e la diffusione competitiva sul territorio di centri di stoccaggio, così da assicurare al meglio anche la competitività produttiva ed il reddito degli agricoltori;

g) prevedere misure di sostegno in favore degli agricoltori che decidono di effettuare interventi di innovazione nel settore di produzione dei cereali, segnatamente in quello del grano duro;

ad assumere ogni più utile ed immediata iniziativa per fare fronte alle criticità che sta attraversando il settore del grano duro in Italia, segnatamente nelle regioni del Sud, ed in tale ambito, ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché si pervenga all'attuazione, con il corredo di un opportuno finanziamento, del piano cerealicolo nazionale vigente e delle relative misure che riguardano la creazione di una relativa filiera di valore, formata dalle imprese produttrici della materia prima e delle industrie di trasformazione delle relative produzioni, anche allo scopo di assicurare la creazione di un sistema organizzato della pasta *made in Italy*;

ad attivarsi affinché nell'ambito dell'attuazione del predetto piano, o in alternativa attraverso l'assunzione di iniziative specifiche anche di carattere normativo,

siano attuate specifiche azioni in favore delle regioni vocate del Mezzogiorno finalizzate al rafforzamento della filiera del grano duro per come sopra indicato.

(8-00201) « Mongiello, Michele Bordo, Boccia, Ginefra, Ventricelli, Grassi, Losacco, Capone, Mariano, Pelillo, Vico, Fregolent,

Montroni, Terrosi, Petrini, Antezza, Galperti, Amoddio, Marchi, Venittelli, Iacono, Arlotti, D'Incecco, Schirò, Carloni, Culotta, Rubinato, Amato, Bossa, Albanella, Zardini, Porta, Capodicasa, Oliverio, Capozzolo, Ribaudo, Cenni, Faenzi, Zaccagnini ».

ALLEGATO 3

Risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.**RISOLUZIONE 8-00202 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la crisi che ormai da tempo interessa il settore cerealicolo nazionale rappresenta una vera e propria emergenza e l'individuazione di misure atte a contenere la pesante situazione di mercato, unitamente ad una ristrutturazione complessiva della filiera, sono interventi che non possono essere più rimandati;

tra le criticità più significative, oltre al fatto che il comparto opera in un contesto internazionale estremamente instabile e condizionato da una serie di dinamiche non strettamente correlate con la legge della domanda e dell'offerta, si segnalano sicuramente: l'elevata frammentazione della superficie colturale, con costi del terreno e di impresa nettamente superiori ad altre realtà e conseguente perdita di competitività da parte delle imprese nazionali; elevati costi di produzione e diminuzione costante dei prezzi che costringe la fase agricola a lavorare spesso sottocosto; spontaneismo ed eterogeneità delle produzioni raramente collegate agli andamenti reali dei consumi; diversità degli ambienti pedoclimatici e alta differenziazione quantitativa e qualitativa delle produzioni; scarsa concentrazione dell'offerta; difficoltà nella gestione commerciale causata dalla prevalenza del conto deposito rispetto al conto conferimento e attività di ricerca varietale non sempre rispondente alle reali esigenze di mercato;

ad alimentare le debolezze del settore contribuiscono poi le mutate strategie dell'industria di trasformazione: l'organiz-

zazione e la concentrazione degli operatori comporta nuove esigenze di fornitura che la filiera non sembra saper soddisfare;

la questione organizzativa della produzione appare pertanto uno dei nodi strutturali più rilevanti: l'organizzazione di filiera è indispensabile non solo per affrontare le sfide del mercato globale ma anche per aumentare la capacità di negoziazione della parte agricola e qualificare e valorizzare il prodotto;

al fine di consentire ai produttori di poter collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi è indispensabile la costituzione di Commissioni uniche per singolo prodotto (frumento duro; frumento tenero), di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

la cerealicoltura italiana è stata in passato condizionata dalle politiche comunitarie di aiuti accoppiati attuate, per le quali gli interventi applicati non sempre hanno consentito elevati livelli di innovazione, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e della riduzione dell'impatto ambientale;

la strutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dalla adozione di sistemi di coltivazione maggiormente sostenibili, basati su tecniche produttive di precisione e più efficienti;

il settore si sta confrontando con nuove normative in tema di sicurezza alimentare, aspetto che determina una maggiore attenzione alle caratteristiche igienico-sanitarie della granella e che evidenzia caratteristiche di salubrità e minor rischio dei prodotti cerealicoli nazionali rappresentando un vantaggio competitivo per l'offerta sul mercato interno;

la predisposizione di un piano proiettivo nazionale integrato con il Piano cerealicolo vigente anche alla luce delle rinnovate resistenze verso le coltivazioni geneticamente modificate, darebbe un valido contributo alla necessità di qualificare la produzione agricola nazionale anche nel settore mangimistico, oltre ad impattare positivamente su tutte le filiere zootecniche di qualità;

è condiviso il convincimento secondo cui per lo sviluppo delle filiera è necessario sostenere la ricerca, affinché sia più efficiente ed efficace in un settore strategico come quello dei cereali, favorendo una maggiore interazione tra chi produce innovazione e chi la utilizza,

impegna il Governo

ad effettuare un eventuale aggiornamento centrato sulla definizione di specifici e singoli interventi ritenuti più consoni per affrontare il carattere emergenziale dell'attuale crisi, anche in relazione alle effettive risorse finanziarie disponibili a:

a) assumere iniziative al fine di assicurare all'industria di trasformazione determinati volumi e al produttore la collocazione del proprio prodotto a prezzo congruo e slegato dalle contrattazioni delle borse merci, volte ad incrementare le risorse da destinare al sostegno degli accordi di filiera e ad attivare una Commissione unica nazionale per il mercato dei cereali;

b) assumere iniziative per indirizzare la ricerca verso l'ammodernamento

della filiera a partire dal settore sementiero, agricolo ed industriale di trasformazione mediante l'attribuzione di risorse dedicate ed il sostegno alla costituzione di gruppi operativi di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

c) promuovere la valorizzazione delle produzioni di qualità e salubri e la loro innovazione tramite il trasferimento delle conoscenze della ricerca tecnologica e scientifica;

a destinare specifiche risorse finalizzate alla realizzazione e/o miglioramento di impianti di stoccaggio, con priorità a quelli gestiti dalle Organizzazioni di produttori e da forme di aggregazione degli agricoltori;

a predisporre adeguati interventi volti a garantire lo stoccaggio differenziato di grano duro, in particolare attraverso la certificazione delle analisi per i principali parametri qualitativi;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, a predisporre una griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività;

a realizzare un adeguato monitoraggio fito-sanitario anche attraverso il campionamento organizzato nelle aree cerealicole.

(8-00202) « L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Parentela, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 15 settembre 2016, ha espresso intesa sullo schema di decreto all'esame formulando alcune raccomandazioni;

visti i rilievi espressi in data 27 settembre 2016 dalla Commissione V (Bilancio);

visti i rilievi espressi in pari data dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) con i quali si sottolinea l'esigenza di assicurare la salvaguardia dell'interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole Regioni o Province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi, riconoscendo in capo ad un'autorità nazionale quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la competenza in materia di adeguamento dell'ambito geografico di OGM e individuando nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Re-

gioni e le Province autonome la sede per assicurare la leale collaborazione tra le istituzioni nazionali ed istituzioni locali;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM) prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

richiamato, in particolare, il considerando (13) della direttiva che ricorda come gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure motivate che limitano in tutto o in parte del territorio la coltivazione di OGM sia in fase di autorizzazione che qualora già autorizzati, facendo valere motivazioni collegate ad obiettivi, tra l'altro, di politica ambientale o agricola o ad agricola;

richiamato altresì il considerando (15) che precisa che agli Stati membri sono rimesse le decisioni circa le valutazioni degli « impatti socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul territorio »;

richiamato, in particolare, il considerando (17) della direttiva che, pur ribadendo che il livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente con riferimento alla coltivazione di OGM forma oggetto di valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, evidenzia tuttavia che la valutazione circa « il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi o il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché funzioni e servizi ecosistemici specifici » resta affidata ai singoli Stati membri;

preso atto che la direttiva, al considerando (25), raccomanda agli Stati membri e agli operatori, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, di adottare misure efficaci in materia di etichettatura e informazione in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la trasparenza per quanto concerne la presenza di OGM nei prodotti;

tenuto conto che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;

richiamata altresì la sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, la quale si precisa che la coltivazione degli OGM – pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) – investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale,

tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e che, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*ter*, nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole può proporre alle regioni e alle province autonome di richiedere che nel territorio nazionale, o in una parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM;

rilevate inoltre le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quater*, che consentono di adottare specifiche misure per la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM nel territorio nazionale nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato;

considerato necessario acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella procedura di cui agli articoli 26-*ter* e 26-*quater* prima delineata;

viste poi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quinquies*, che prevede che una singola regione o provincia possa chiedere al Ministero delle politiche agricole di essere reintegrata nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM e ritenuto al riguardo che tale richiesta debba provenire dalla Conferenza Stato-regioni;

viste quindi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*sexies*, che stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, debbano adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi;

ravvisata al riguardo la necessità che tali misure siano adottate dall'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

ritenuta infine la necessità che le misure di coesistenza siano adottate da parte delle regioni e province autonome interessate acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

evidenziato infine che l'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di « saperi » millenari, di *cultivar* e di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche e che tutto ciò ha permesso al nostro Paese di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito;

sottolineata conclusivamente l'estrema rilevanza politica del provvedimento anche alla luce del grande impegno che il Parlamento ed il Governo italiano hanno profuso affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio allo scopo di tutelare la produzione agricola nazionale da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*ter*,

al comma 1, alla fine del primo periodo, ad inserire le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute;

a sopprimere il comma 2;

al comma 3, primo periodo, a sopprimere le parole: « conformemente alle decisioni regionali di cui al comma 2 »;

aggiungere infine il seguente comma:

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che comunicano la propria decisione di non escludere tutto o parte del proprio territorio dalla coltivazione di OGM ai sensi del presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4;

b) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quater*,

al comma 1, ad aggiungere, infine, i seguenti periodi: « Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute, nonché se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *b*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *d*) il Ministero dello

sviluppo economico. Qualora la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnali situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lett. g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno ».

a) sopprimere i commi 3 e 4;

aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non adottano le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM previste dal presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4.

c) provveda il Governo all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quinquies*, comma 1, a sostituire le parole da: «La regione o la provincia autonoma» con le seguenti: «Ogni regione o provincia autonoma, previa intesa in sede di conferenza unificata»;

d) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-*bis*, articolo 26-*sexies*,

al comma 1, a sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «l'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; allo stesso comma sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «adotta»;

al comma 2, a sostituire le parole: «Se la regione o provincia autonoma» con le seguenti: «Se l'Autorità»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, comunica detti provvedimenti alla Commissione europea;

e) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-*bis*, articolo 35-*bis*, comma 1, dopo la parola: «reato» ad inserire le seguenti: «previsto dall'articolo 452-*bis* del codice penale».

e con la seguente osservazione:

l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SI-SEL

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE del Parlamento e del Consiglio dello 11 marzo 2015, il quale modifica la direttiva 2001/18/CE, limitatamente alla possibilità degli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente, OGM, sul loro territorio, sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014 (con riferimento al n. 55 dell'Allegato B della medesima legge));

per il recepimento della direttiva non è previsto un termine specifico per gli Stati membri, ma ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, il Governo è tenuto ad adottare il relativo decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (15 agosto 2015);

l'articolo 26-ter attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quale Autorità nazionale com-

petente, la possibilità di chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di OGM. Tale richiesta presuppone il parere dell'EFSA. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione, ossia sia stato confermato l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, uno Stato membro può comunque adottare provvedimenti che limitino o vietino totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM a condizione che siano rispettosi del diritto comunitario. Il divieto deve essere motivato da obiettivi di politica ambientale, da motivazioni di pianificazione urbana e territoriale, dall'uso del suolo, dagli impatti socio-economici; dall'esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, dagli obiettivi di politica agricola e dall'ordine pubblico. È opportuno ricordare che due regioni italiane hanno normato la materia in maniera precisa e puntuale decidendo di vietare le coltivazioni di OGM sul proprio territorio come è il caso della Regione Friuli Venezia Giulia che ha emanato la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2014 e della Regione Valle d'Aosta che ha adottato la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2015;

vi è il serio rischio, pur nel rispetto delle prerogative costituzionali attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, di una frammentazione del terri-

torio nazionale nel determinare in maniera inequivocabile quale deve essere la scelta dell'Italia rispetto alla coltivazione degli OGM, che non può più essere rinviata, ma deve essere ben definita per evitare un disimpegno dello Stato sulle materie di propria competenza, con una sostanziale abdicazione nei confronti dei mutevoli orientamenti regionali. Alla luce di ciò è opportuno ricordare il decreto dello 11 agosto 2013 con cui il Mipaaf ha vietato la coltivazione del mais MON 810 sul territorio nazionale per 18 mesi e che ha consentito un'omogeneità della politica agricola nazionale per ciò che attiene il divieto di coltivazione degli OGM sul territorio italiano. Quindi, si rende necessario un coordinamento imperativo da parte dello Stato nell'interesse di un modello di sviluppo diretto a valorizzare le specificità territoriali della nostra agricoltura, laddove i prodotti tipici e di qualità rivestono un'importanza centrale, nell'ambito di un tessuto imprenditoriale fondato sulla piccola impresa che rende impossibile la convivenza fra le coltivazioni tradizionali e biologiche e l'impiego di sementi OGM. Una scelta questa, peraltro, largamente condivisa con le principali organizzazioni di rappresentanza del nostro mondo agricolo e con quelle dei consumatori;

lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, modifica, come già detto, la direttiva 2001/18/CE sulla coltivazione di organismi geneticamente modificati. Nell'apportare una serie di modifiche al decreto legislativo n. 224 del 2003, introduce l'articolo 35-*bis* con il quale disciplina un impianto sanzionatorio attraverso il quale punire tutti coloro che violano i divieti di coltivazione degli OGM introdotti con l'adeguamento geografico, senza, di contro, nulla prevedere per coloro che avendo avviato la coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM di tipo pluriennale prima della data entro la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla Commissione Europea, come previsto dall'articolo 26-*quater*,

comma 5, possono continuare la relativa coltivazione disattendendo le misure di divieto a cui è teso il provvedimento ai sensi del successivo comma 8. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un meccanismo che incentivi l'espianto di tali piantagioni, sopprimendo di conseguenza il comma 8;

considerato inoltre che con la soppressione del comma 8 dell'articolo 26-*quater* si creerebbe un vuoto normativo, è opportuno prevedere una disciplina transitoria, decreto interministeriale, prima della data della comunicazione così come previsto dal comma 5 dell'articolo 26-*quater*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso il comma 8 dell'articolo 26-*quater*;

l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM;

il Governo provveda all'articolo 26-*bis*, comma 3, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, lo svolgimento delle attività di ricerca biotecnologica deve garantire l'osservanza di tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e deve garantire il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati previsti »;

il Governo provveda, al comma 2 dell'articolo 26-*quater*, a sostituire le pa-

role « non devono contrastare con la valutazione di rischio ambientale effettuata », con le seguenti: « devono riguardare impatti che sono distinti e complementari rispetto alla valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente valutati nel

contesto delle procedure di autorizzazione ».

« Scotto, Pellegrino, Franco Bordo, Palazzotto, Zaratti, Nicchi, Gregori, Daniele Farina, Sannicandro ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra. Ricordato che non si rilevano profili critici in ordine alla compatibilità dello schema di decreto con il diritto dell'Unione europea, richiama i contenuti del dibattito svoltosi presso la Commissione Agricoltura, con specifico riferimento al riparto delle competenze tra Stato e regioni in materia di coltivazione degli OGM, che ha ritenuto opportuno evidenziare nella proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (Atto n. 324).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);

preso atto del parere favorevole con raccomandazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 15 settembre 2016;

ricordato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

richiamati i contenuti della direttiva, che rileva al considerando (8) l'opportunità di garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti; nel medesimo considerando si osserva che dare questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell'Unione e favorendo il corretto funzionamento del mercato interno;

rilevato altresì che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;

richiamata inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006, la quale si precisa che la coltivazione degli OGM – pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) – investe diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equi-

librio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

evidenziata pertanto l'opportunità, anche al fine di tutelare le produzioni di qualità e il mantenimento della biodiversità su tutto il territorio nazionale, che le proposte di limitazione o divieto della coltivazione di OGM siano concordate con gli ambiti territoriali interessati, mediante procedure che prevedano il coinvolgimento di tutte le aree coinvolte, anche al di là dei singoli confini regionali;

sottolineata infine l'importanza del provvedimento, anche in considerazione dell'impegno dedicato dal Parlamento e dal Governo italiani affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. S. 2521 Governo, approvato dalla Camera.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. S. 2522 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	165
Riordino del sistema nazionale della protezione civile. S. 2068, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	166
Editoria. C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

S. 2521 Governo, approvato dalla Camera.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

S. 2522 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame congiunto e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, per gli aspetti di propria competenza, sui disegni di legge in titolo, già approvati dalla Camera dei deputati lo scorso 13 settembre, sui quali ricorda che la Commissione aveva già espresso, lo scorso 27 luglio, alla Commissione bilancio della Camera un parere non ostativo su entrambi.

Quanto al disegno di legge n. 2521, di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, il cui testo non è stato modificato dalla Camera, richiama i contenuti dello stesso e propone di confermare il parere non ostativo (*vedi allegato 1*).

Quanto al disegno di legge n. 2522, di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, la relatrice osserva che esso, rispetto al testo già discusso dalla Commissione, reca due variazioni a seguito dell'approvazione di altrettante proposte emendative in prima lettura: allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'interno della missione 1 « Infrastrutture pubbliche e logistica », il programma 1.7 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità », è stato incrementato di 500 mila di euro, per competenza e cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.2 « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali »; allo stato di previsione del Ministero della difesa, all'interno della missione 1 « Difesa e sicurezza del Territorio », il programma 1.6 « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » è stato incrementato di 2.114.300, per competenza e per cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.5 « Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare ».

In considerazione della scarsa attenzione agli ambiti di competenza della Commissione delle modifiche introdotte alla Camera, propone di confermare il parere non ostativo già reso lo scorso 27 luglio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere non ostativo della Relatrice sui disegni di legge in titolo.

Riordino del sistema nazionale della protezione civile.

S. 2068, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 13^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge in titolo, sul quale ricorda che la Commissione si era già espressa nel corso dell'esame presso la Camera, con un parere favorevole.

Tra le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, segnala che all'articolo unico del testo unificato presentato dalla Commissione: al comma 1, alinea, il principio di sussidiarietà viene aggiunto al principio di leale collaborazione tra i parametri che il Governo è tenuto a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi di riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile; al comma 1, lettera *l*), si introduce la possibilità che il Governo – nel disciplinare le procedure finanziarie e contabili da applicare alle gestioni commissariali titolari di contabilità speciale durante lo stato di emergenza – preveda, per le amministrazioni interessate, le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno; al comma 1, lettera *m*), si introduce la possibilità che il Governo – nel disciplinare le misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi – preveda anche eventuali forme di microcredito agevolato. Alla stessa lettera *m*), si provvede, inoltre, ad escludere dall'applicabilità delle predette misure gli edifici abusivi danneggiati o distrutti; al comma 2, alinea, è stata soppressa la previsione in base alla quale i decreti legislativi – nell'assicurare il coordinamento delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile – erano tenuti al « rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dalla Costituzione e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità»; al comma 2, lettera *d*), la Camera ha provveduto ad inserire, tra gli aspetti che dovranno costituire oggetto di omogeneizzazione su base nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione tra i sistemi di protezione dei diversi territori, gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio; al comma 2, dopo la lettera *g*), è stato introdotto un nuovo criterio direttivo per l'adozione dei decreti legislativi in questione, che prevede l'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile.

Rileva altresì che il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ha, tra l'altro, fatto venir meno il richiamo espresso alle attribuzioni delle regioni e degli enti locali in materia di protezione civile – contenuto al comma 2, alinea, del testo unificato presentato dalla Commissione – e ai riferimenti legislativi che hanno sancito il progressivo passaggio delle competenze in materia di protezione civile dallo Stato ai governi regionali e delle autonomie locali, vale a dire il decreto legislativo n. 112 del 1998 (« Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ») e la modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, con la quale la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente; al riguardo, osserva, tuttavia, che il riferimento ai principi e alle norme della Costituzione risulta già presente anche nell'alinea del comma 1. Per quanto riguarda il soppresso richiamo ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità – anch'esso contenuto al comma 2, alinea, del testo unificato presentato dalla Commissione –, esso è riassorbito nell'introduzione del riferimento al principio di sussidiarietà nell'alinea del comma 1.

Segnala inoltre che, tra gli ambiti oggetto della delega, viene ricompresa l'organizzazione di un sistema policentrico

(centrale, regionale e locale), che consente la definizione di livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile, nonché che è previsto il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Illustra, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Poiché nessuno chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere della Relatrice, che risulta approvato.

Editoria.

C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Cultura della Camera dei deputati, sulla proposta di legge in titolo, sulla quale la Commissione aveva già espresso parere favorevole sia nel corso dell'esame alla Camera in data 18 febbraio 2016 e che nel corso dell'esame al Senato in data 30 giugno 2016.

Il provvedimento istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radio-

fonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.

Rileva che le modifiche apportate dal Senato attinenti ai profili di competenza della Commissione riguardano: l'estensione della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria al settore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, con particolare riferimento agli incentivi fiscali per gli investimenti (articolo 2); l'introduzione di rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute nel Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (articolo 2); la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti nelle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 6); l'estensione a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni dell'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettua-

tuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero (articolo 7).

Illustra, conclusivamente, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Previa dichiarazione di voto contraria del deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL), la Commissione approva la proposta di parere favorevole della Relatrice.

La seduta termina alle 8.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. (S. 2521 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2521, approvato dalla Camera, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. (S. 2522 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2522, approvato dalla Camera, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

**Riordino del sistema nazionale della protezione civile. (S. 2068,
approvato in un testo unificato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati nel testo risultante dall'unificazione delle proposte C. 2607, C. 2972 e C. 3099, recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile »;

richiamato il proprio parere espresso in data 30 luglio 2015 alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sulle proposte di legge C. 3057 e abbinate, sul testo della proposta di legge C. 2607 e abbinate, recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia

« protezione civile », ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ricomprende, tra gli ambiti oggetto della delega, l'organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che consenta la definizione di livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile;

preso atto che il provvedimento prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Editoria. (C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

richiamati i propri pareri espressi in data 18 febbraio 2016 e in data 30 giugno 2016 nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, rispettivamente, alla Camera e al Senato;

rilevato che le modifiche apportate dal Senato intervengono nelle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), ed o) Cost.), e nelle materie « ordinamento della comunicazione » e « professioni », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Unipol (*Svolgimento e conclusione*) 168

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Unipol.
(*Svolgimento e conclusione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano GENOVESE, *Responsabile delle Relazioni esterne del Gruppo Unipol* e Vittorio VERDONE, *Direttore degli Affari istituzionali e regolamentari del Gruppo Unipol*, intervengono diffusamente sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni conclusive, ringraziando i rappresentanti del Gruppo Unipol per il loro utile contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	169
Audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	169
Comunicazioni del presidente	170
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione - dal n. 485/2362 al n. 496/2408</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono Monica Maggioni, presidente del consiglio di amministrazione della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai, e Nicola Claudio, responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai.

(Svolgimento e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Francesco VERDUCCI (PD), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Maurizio LUPI (AP), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Jonny CROSIO (LN-Aut), il deputato Nicola FRATOIANNI (SEL), i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Pino PISICCHIO (Misto) e il senatore Raffaele RANUCCI (PD).

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, rispondono ad alcuni dei quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 485/2362 al n. 496/2408, per i quali

è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 485/2362 al n. 496/2408)

RAMPELLI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

lo scorso 24 maggio è stato firmato a Roma l'accordo fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i vertici di Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery Italia, denominato « Patto per lettura » nel quale il Ministero chiedeva — e le aziende televisive si impegnavano a garantire — « maggiori spazi nei palinsesti » da dedicare alla presentazione e promozione di libri « non esclusivamente nei contenitori culturali »;

il « Patto » è stato firmato per conto della Rai dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto;

il Patto è stato presentato dai *media* come una risposta proattiva alle critiche mosse dallo stesso Ministro Franceschini nel 2014, in occasione del Salone del Libro di Torino, quando parlò dei « tanti danni alla lettura fatti in questi anni da tutte le televisioni, da Rai a Mediaset e Sky, le pubbliche e le private »;

in occasione della firma il direttore generale della Rai Campo Dall'Orto, ha assicurato che il contenuto dell'accordo « diventerà documento condiviso con il coordinamento palinsesti e i direttori di rete »;

in occasione della recente presentazione dei nuovi palinsesti della Rai, è stato prima cancellato e poi reinserito, dimezzandone il tempo di programmazione, l'unico programma che affrontava in modo innovativo e pluralistico la presentazione e promozione di libri ed autori nazionali e internazionali in una fascia non notturna; un programma di meno di mezz'ora che andava in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle 6,30 circa del mattino;

il programma in oggetto — denominato « Il Caffè di RaiUno » — è stato trasformato in settimanale e la sua programmazione spostata al solo sabato mattina, nella medesima fascia oraria;

risulta evidente a chiunque che « Il Caffè di RaiUno », programma a basso costo che otteneva uno *share* tra il 10 e il 15 per cento in una fascia oraria in cui intercettava l'attenzione in particolare di utenti lavoratori, studenti e professionisti, non otterrà mai lo stesso seguito e la stessa tipologia di utenti alle 6 del sabato mattina e quindi è stato scientemente penalizzato non solo nella riduzione dello spazio, ma anche nella sua ricollocazione;

si chiede di sapere:

se la mortificazione di questo programma nella Rete « ammiraglia » del servizio pubblico non sia un segnale in controtendenza rispetto agli impegni sottoscritti con il Governo e la cittadinanza nel succitato « Patto per la lettura »;

per quale motivo il direttore di Rai1 abbia ritenuto necessario estendere a copertura del tempo di programmazione precedentemente dedicato all'approfondimento culturale e alla promozione dei prodotti letterari ed editoriali la programmazione del canale dedicato *all news*, RaiNews24, tra l'altro già replicato nella stessa fascia oraria sulla Terza Rete;

in che modo l'azienda radiotelevisiva pubblica abbia intenzione di porre rimedio all'evidente penalizzazione dello spazio di promozione libraria così adeguatamente rappresentato dal Caffè di RaiUno;

come l'azienda intenda invece aumentare ulteriormente lo spazio di pro-

mozione libraria nel rispetto degli impegni sottoscritti nel succitato Patto sottoscritto pubblicamente con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

se l'azienda intenda ripristinare nei prossimi palinsesti lo spazio di programmazione inspiegabilmente sottratto all'unica trasmissione culturale e di approfondimento di qualità che era possibile vedere nella fascia oraria del primo mattino nelle giornate lavorative e di cui era certificato un seguito più che soddisfacente (il succitato « Il Caffè di RaiUno » in osservanza agli impegni sottoscritti pubblicamente con il Ministero nel succitato « Patto per la lettura »).

(485/2362)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 14 e 20 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

Con il palinsesto autunnale il programma « Il Caffè di RaiUno » viene trasformato in appuntamento settimanale il sabato mattina. Tale scelta editoriale è stata effettuata con l'obiettivo di creare uno spazio all'insegna dell'approfondimento culturale di durata consistente (60 minuti) in un contesto editoriale — quello del sabato mattina — giudicato maggiormente adeguato per proporre i contenuti tipici del programma al target di riferimento.

RAMPELLI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha dedicato, come si può verificare dai resoconti, molte ore di approfondita discussione al problema, da molti ravvisato, del « travaso » di personalità televisive nelle assemblee parlamentari e viceversa, adducendo che la visibilità ottenuta dagli stessi grazie agli spazi del servizio pubblico costituisca un vantaggio improprio se sfruttato per il proprio lancio in politica e che, per converso, l'utilizzo degli spazi del servizio pubblico da parte di personalità

note e a lungo identificate con messaggi prettamente politici e determinati schieramenti o partiti provocasse un'indiretta continuazione della propaganda e promozione di detti schieramenti in misura e forma illegittima rispetto al pluralismo che deve garantire l'azienda secondo il contratto di servizio;

anche nell'attuale legislatura sono state presentate interrogazioni nella suddetta Commissione in occasione dell'apparizione anche occasionale di *ex* parlamentari in programmi generalisti, ravvedendo in questo una promozione impropria di personalità che mantengono comunque, anche quando non più esponenti di partito, una « valenza » o un'« immagine » politica imprescindibile ovvero un discutibile tentativo di « riciclare » gli stessi nell'azienda pubblica sotto altre funzioni;

nella presentazione del nuovo palinsesto, la Rai ha annunciato che assumerà l'on. Walter Veltroni — parlamentare fino al 2013, già *leader* di partito, ministro, vicepresidente del Consiglio, sindaco della Capitale e direttore di un giornale di partito con l'*hobby* della scrittura — in qualità di autore di vari programmi televisivi, attraverso una chiamata diretta che oltrepassa anche l'ostacolo della « prima utilizzazione » generalmente addotta dall'amministrazione nel caso di proposte di collaborazione nuove o rinnovate;

si chiede di sapere:

cosa abbia determinato la decisione del Direttore generale di intervenire in modo così diretto e repentino nella risoluzione dell'annosa questione mai risolta dalla discussione parlamentare;

se l'azienda si sia dotata o abbia intenzione di dotarsi di un protocollo che stabilisca criteri uniformi in base ai quali personaggi politici e rappresentanti di partito possano essere assunti nel servizio pubblico audio-televisivo, al fine di evitare il sospetto che determinate assunzioni seguano corsie preferenziali o vi siano criteri arbitrari applicati *ad personam*;

nell'eventualità che tale protocollo esista, quale sia il contenuto perché possa essere valutato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai;

a quanto ammonti il compenso previsto per l'on. Walter Veltroni e qualora questo rientri nei parametri generali della categoria professionale in cui verrà inserito e, dal momento che i compensi sono soggetti a notevole variabilità, se il compenso pattuito rientri nella fascia minima, massima o media dei compensi solitamente attribuiti agli autori a contratto rinnovabile da parte dell'azienda;

se l'on. Walter Veltroni abbia proposto di propria iniziativa la propria collaborazione o se questa gli sia stata richiesta da rappresentanti dell'azienda e in tal caso da chi e in quale funzione;

se sia stata condotta una trattativa economica con l'on. Walter Veltroni o eventuali suoi agenti per pattuire il compenso. (486/2363)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La Rai ha ricevuto e valutato positivamente le proposte presentate da Walter Veltroni, che da alcuni anni a questa parte ha realizzato film, documentari, libri – con operatori diversi dalla Rai – in qualità di autore e regista. Le proposte sono state ritenute di interesse dei direttori di Rai 1 e Rai Cultura in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale dei relativi canali.

Nello specifico tali proposte riguardano in particolare due progetti:

il primo riguarda il programma « Dieci cose », progetto presentato dalla società di produzione Magnolia e di cui Veltroni è ideatore. Il programma andrà in onda su Rai 1 in prima serata dal 15 ottobre al 5 novembre per un totale di quattro puntate. In ogni puntata ci saranno due ospiti che si racconteranno e verranno raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria

vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento;

il secondo concerne la serie « Gli occhi cambiano », progetto che prevede 6 documentari da 70 minuti (che saranno trasmessi in seconda serata su Rai 1 a partire dal 27 dicembre e successivamente in prima serata su Rai Storia a partire dall'11 gennaio 2017); sotto il profilo editoriale tali documentari realizzano una panoramica su temi, suggestioni, personaggi della storia del Paese, attraverso il racconto che ne ha fatto la Rai dagli anni '50 ad oggi. Ovviamente un simile lavoro è stato realizzato grazie ad un articolato lavoro di ricerca e restauro di materiali di teca, molti dei quali inediti, per la costruzione di documentari d'autore che raccontano la storia del Paese da punti di vista diversi.

LIUZZI, FICO, NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, DE ROSA, TERZONI, BUSTO, DAGA, MANNINO, ZOLEZZI, MICILLO, GIROTTO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

Luca Mercalli è un meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo italiano, che nel 2015 ha condotto la trasmissione televisiva in prima serata, « Scala Mercalli », incentrata sulla sostenibilità ambientale, in onda per sei puntate il sabato sera su Rai 3;

nella stessa trasmissione sono stati inoltre affrontati temi di forte rilevanza, tra cui quelli legati alla scarsità delle risorse, alla città di transizione, al fracking, al picco del petrolio, agli scenari climatici, ai ghiacciai, all'acidificazione degli oceani e all'ecocritica;

dopo l'edizione del 2015, « Scala Mercalli », è andata nuovamente in onda nel mese di febbraio 2016 per concludersi ad aprile 2016;

da fonti stampa e social media, il giorno 2 agosto 2016 si apprendeva che il programma non sarebbe stato più tra-

smesso. A confermare la notizia, nei giorni a seguire, era stato lo stesso conduttore attraverso un post su Facebook;

«Scala Mercalli», dopo la messa in onda di una puntata sulla TAV, è stata anche oggetto di un'interrogazione parlamentare (Protocollo n. 2095), presentata in Vigilanza Rai il 30 marzo 2016 dai Senatori del Partito Democratico Stefano Esposito, Camilla Fabbri e Francesco Verducci. All'interno dell'atto appena citato, si legge «risulta evidente che il Sig. Luca Mercalli ha confezionato un prodotto di propaganda, fedele alle sue convinzioni, all'interno di un programma della tv pubblica, pagata con il canone di tutti gli italiani, utilizzando come coro a sostegno di queste posizioni i suoi sodali con i quali da più di dieci anni organizza assemblee per contrastare la realizzazione della linea ad alta velocità Tav »;

sempre nell'interrogazione di cui sopra, tra i quesiti presentati, è chiesto alla RAI «se non ritenga necessario adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, e di propria competenza, nei confronti del conduttore Luca Mercalli». Nella risposta all'atto, il servizio pubblico non rilevava i problemi esposti dai parlamentari del Partito Democratico, e sottolineava che gli intervistati della puntata di «Scala Mercalli», erano per la quasi totalità docenti del Politecnico e tecnici legittimati ad esprimere una valutazione oggettiva sul tema legato all'alta velocità e sulla costruzione del Terzo Valico di Giovi;

come si evince dai dati della Direzione Marketing Rai, lo *share* del programma nelle edizioni 2015/2016 (fatta eccezione per la puntata del 26 marzo 2016 in concomitanza delle festività pasquali) non si è mai attestato al di sotto del 4 per cento. Nel 2015, già alla prima messa in onda, «Scala Mercalli» aveva registrato 1.145.000 telespettatori con uno *share* pari al 4,98 per cento. La puntata successiva aveva rilevato un ulteriore miglioramento con il 5,33 per cento di *share* pari a 1.209.000 telespettatori. I dati positivi sono confermati anche all'esordio

della prima puntata della seconda edizione. Infatti, il 27 febbraio 2016, Scala Mercalli ha fatto registrare 1.149.000 spettatori, pari al 5,07 per cento di *share*, risultando il quarto programma più visto della serata, dietro «C'è Posta per Te» e «Ballando con le stelle», e il terzo come *share*, superando nella seconda parte della serata anche le proposte di Rai Due e i due film sulle emittenti Mediaset Rete 4 e Italia 1. L'ultima puntata dell'edizione 2016, andata in onda il 2 aprile, ha contato 1.063.000 telespettatori con il 4,87 per cento di *share*;

considerato che:

l'articolo 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, definisce «la lealtà e l'imparzialità dell'informazione» un principio fondamentale del sistema dei servizi di media, così come «la salvaguardia [...] del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale »;

l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del Contratto di Servizio 2010-2012 stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vigore, impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione »;

la lettera *r*) del medesimo articolo impone alla Rai di «garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, [...] assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore »;

lo scopo dei programmi e delle rubriche di promozione culturale come «Scala Mercalli», ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *f*), del citato Contratto di Servizio, è anche «far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese »;

alla luce di quanto esposto in premessa, non si configurano problemi del programma legati allo *share*;

sembrerebbe che la RAI stia ridimensionando, nella durata e nella collocazione in palinsesto, buona parte degli spazi d'informazione dedicati all'approfondimento;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato all'interruzione della messa in onda del programma « Scala Mercalli » e se tale scelta non vada ad impoverire ulteriormente l'offerta del servizio pubblico televisivo di programmi che trattano temi importanti come quelli contenuti nella trasmissione oggetto dell'atto.

(487/2387)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai 3 dedichi grande attenzione ai temi ambientali. In tale ambito si ricordano, a titolo esemplificativo, la storica trasmissione quotidiana « Geo », il programma della domenica « Il Kilimangiaro »; ai temi ambientali, ancora, sono dedicate numerose puntate di « Presa diretta » e « Report », mentre il nuovo programma « Indovina chi viene a cena » di Sabrina Giannini in palinsesto dal 10 ottobre in prima serata si occuperà di alimentazione sostenibile. La Rete, da ultimo, sta lavorando a ulteriori nuovi progetti sui temi dell'ambiente che saranno in onda dall'autunno 2017.

Nel quadro sopra sinteticamente sintetizzato si è quindi ritenuto di non confermare per la stagione televisiva 2016-2017 « Scala Mercalli », programma che nei due anni di messa onda aveva portato alla luce alcune criticità tra le quali – come rilevato dallo stesso conduttore Luca Mercalli – anche una sorta di « esaurimento » della propria linea editoriale; rientra in tale contesto, tra l'altro, anche l'adesione di Mercalli ad un progetto – il Meteo di Rai News 24 – che lo stesso conduttore ha ritenuto maggiormente conciliabile con i propri altri numerosi impegni professionali.

ANZALDI, FREGOLENT. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

all'articolo 2, comma 3, lett. g) e r), del vigente Contratto di servizio si stabilisce che la Rai è tenuta a valorizzare il patrimonio storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale e a garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente;

« Ambiente Italia » è una trasmissione che dal 1990 racconta le tematiche ambientali su Rai 3;

secondo quanto scritto in un messaggio su *facebook* da Beppe Rovera, storico autore della trasmissione, « Ambiente Italia » è stata cancellata nella nuova stagione televisiva dal palinsesto di Rai 3;

nell'anniversario di COP21, all'ultimo G20 le grandi potenze hanno annunciato la loro adesione all'Accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas serra, al fine di rallentare il riscaldamento globale;

la Rai ha già cancellato dai propri palinsesti anche il programma « Scala Mercalli », che pure trattava di tematiche ambientali;

si chiede di sapere:

per quali ragioni sia stato cancellato dai palinsesti Rai il programma « Ambiente Italia »;

se tale scelta aziendale sia compatibile con la crescente sensibilità per le tematiche ambientali che si registra a livello nazionale e internazionale;

se si ipotizzi di sostituire tale programma con altro che affronti analoghe tematiche. (488/2388)

BONACCORSI, ANZALDI, D'OTTAVIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

« Ambiente Italia » va in onda dal settembre del 1990 e che, anno dopo anno, ha consolidato le proprie conoscenze, allargato i propri orizzonti, coinvolto movimenti, centri studi, scuole, ambienti di lavoro;

dapprima in onda da studio, dal 1997 alla metà del duemila è scesa nelle piazze: in diretta, ogni sabato, dalle 14.50 alle 15.50, col conduttore nel cuore di un caso (positivo o negativo, sicuramente emblematico e dunque ideale « grimaldello » per un confronto allargato) e il contributo di inchieste, servizi, collegamenti dal resto del Paese e dal mondo (è capitato spesso di usufruire dei corrispondenti Rai dalla Cina agli Stati Uniti, al resto dell'Europa);

il programma ha sempre trattato attualità stretta e svolto approfondimenti, senza paraocchi, mai venendo meno alla missione di « leggere » quanto accadeva in chiave ambientale. Un lavoro importante perché, proprio grazie al fatto che la trasmissione godeva di una vera e propria rete di corrispondenti nelle varie redazioni, le ricadute non riguardavano solo la confezione del settimanale; i pezzi, i collegamenti erano anticipati e seguiti nei diversi tg regionali;

l'anno scorso, il direttore della TGR Vincenzo Morgante ha stabilito che « Ambiente Italia » doveva essere dimezzato nella durata da un'ora a mezz'ora, per fare posto ad una trasmissione – questa in diretta, da Roma, con collegamenti e servizi – sul Giubileo;

tale decisione senza possibilità di appello indusse il conduttore storico Beppe Rovera a passare la mano e « Ambiente Italia » fu accorpata a Leonardo: smantellata materialmente la redazione, trasferiti in quella del TG scientifico gli inviati;

quest'anno – come perseguendo un disegno preciso – c'è la definitiva cancellazione del programma: la sparizione dal palinsesto di « Ambiente Italia » annunciata dal caporedattore di Torino, Carlo de Blasio, al comitato di redazione della sede di Torino. Con la sola precisazione che, morto « Ambiente Italia », il tg scientifico Leonardo durerà 5 minuti in più (15' anziché 10') e che avrà come dizione « il TG della scienza e dell'ambiente »;

chi ha occasione di seguire i *social network* e in generale l'informazione

online avrà notato come la notizia della chiusura di « Ambiente Italia », con il suo marchio e la sua identità, che già aveva suscitato numerose lamentele lo scorso anno per il vistoso ridimensionamento, abbia in questi giorni scatenato una reazione molto forte nell'ampia comunità di chi si occupa di ambiente;

si chiede di sapere:

le ragioni della decisione sopra riportata e, se non sia più opportuno riprendere una trasmissione come « Ambiente Italia » che in questi anni ha svolto una funzione insostituibile per le questioni del territorio, della natura, dell'ambiente, venendo così incontro alle nuove e ormai affermate sensibilità della nostra società.

(491/2393)

VERDUCCI, VACCARI, CALEO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.*

– Premesso che:

la trasmissione « Ambiente Italia », in onda dal settembre 1990 su Raitre nazionale, per gli oltre venti anni di programmazione ha inteso, attraverso la proposta di inchieste, riflessioni, confronti e notiziari ambientali, realizzati con la collaborazione delle redazioni regionali della TGR, « raccontare agli italiani come sta un Paese troppo spesso minacciato dall'incuria e dal malaffare, ma anche ricco di uno straordinario patrimonio naturale e culturale, che merita di essere difeso e valorizzato », come ben descritto da Aldo Grasso, nell'Enciclopedia della televisione, che lo stesso sito Rai riprende;

è del 10 settembre 2016 la notizia che la trasmissione è stata cancellata dai palinsesti RAI;

la cancellazione ha fatto seguito ad un ridimensionamento della programmazione, prima attraverso uno spostamento dell'orario di messa in onda che l'ha penalizzata (dalle 14.50 alle 13.00, in contemporanea con i telegiornali di mezza giornata), poi attraverso la riduzione a mezz'ora di trasmissione;

« Ambiente Italia » ha ricevuto nel corso degli anni di programmazione numerosi apprezzamenti, quale ottimo e informato prodotto del servizio pubblico in materia di ambiente, paesaggio, difesa del suolo, sostenibilità, qualità della vita e di salubrità del nostro Paese, e che la decisione di eliminarla dal palinsesto ha provocato numerose proteste, dalla Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA), ai media, a membri della Commissione di Vigilanza RAI, preoccupati che il servizio pubblico continui a garantire una adeguata informazione ambientale, a norma di Contratto di servizio;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno determinato la decisione di procedere alla cancellazione della trasmissione « Ambiente Italia » dal palinsesto RAI, e se non si intenda rivederla alla luce delle esigenze di fornire agli utenti un'informazione ambientale adeguata e partecipativa;

quale sia, ad oggi, la strategia del servizio pubblico televisivo in materia di informazione ambientale, tale da garantire il Contratto di servizio. (496/2408)

RISPOSTA. — *In merito alle interrogazioni sopra citate [488/2388, 491/2393, 496/2408] si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come per circa 25 anni la TGR Piemonte abbia realizzato — con lusinghieri riscontri in termini di gradimento e di ascolti — due trasmissioni a diffusione nazionale (in onda su Rai Tre): « Leonardo » e « Ambiente Italia »; i due prodotti editoriali, dunque, sono nati in contesti sociali, industriali, scientifici, ambientali oggi profondamente mutati. In più occasioni, quindi, per aggiornare i due programmi, si sono apportate le necessarie modifiche, aggiornamenti, adeguamenti e correttivi, sempre al fine di realizzare due appuntamenti televisivi vivi, interessanti e ampiamente fruibili.

Nel quadro sopra sinteticamente descritto si è ritenuto in questa fase di intervenire con una soluzione incentrata

contestualmente sui due capisaldi del « potenziamento » e della « integrazione », puntando sullo spazio di « Leonardo » (ampliandolo, rafforzandolo e valorizzandolo) e di integrare in questo spazio i temi dell'ambiente, dell'ecologia, della sostenibilità e della salvaguardia del territorio. I motivi principali alla base di tale scelta possono essere così sintetizzati:

« Leonardo » è una trasmissione quotidiana (in onda dal lunedì al venerdì) che, pertanto, gode già di una articolazione, di un impatto e di un rilievo strutturalmente più ampi rispetto ad « Ambiente Italia » (che ha invece cadenza settimanale);

« Leonardo » ha una collocazione più appetibile nel palinsesto di Rai Tre perché è in onda dopo il TG3 del primo pomeriggio (mentre la rubrica sull'ambiente è collocata al sabato mattina).

Sotto il profilo dei contenuti, si è ritenuto di procedere ad una integrazione fra le due trasmissioni, sotto il marchio di « Leonardo », tenendo conto dei mutati paradigmi scientifici e informativi che sostengono le tematiche ambientali: l'attenzione al territorio e alle sue drammatiche problematiche è passata da un approccio prevalentemente protestatario a un più pregnante spessore contenutistico. Naturalmente, la denuncia e la contrapposizione restano elementi rilevanti e per certi versi irrinunciabili nel quadro delle azioni sociali e politiche a sostegno dell'ambiente, ma a essi si è aggiunta progressivamente una necessità di documentazione, di puntualità e di valenza scientifica che sta conferendo nuova carica e nuova linfa all'intera cultura ecologista. A ciò si deve connettere il dato di fatto che, ormai, il campo d'interesse della tradizione ambientalista si è enormemente allargato verso orizzonti che comprendono interessi sociali estremamente diversificati e che vanno — solo per fare due esempi — dalla nutrizione alla geofisica (dove, di nuovo, i punti sensibili e più controversi richiedono supporti oggettivi, in primis nel quadro dell'informazione veicolata dal servizio pubblico).

In tale quadro è da inserire l'operazione di integrazione sopra sintetizzata, con l'obiettivo di posizionare all'interno di un

rinnovato progetto editoriale di taglio scientifico – opportunamente ampliato e potenziato – le questioni collegate alla difesa dell'ecosistema, per consolidare e irrobustire ogni ragione e ogni confronto su temi così delicati, coinvolgenti e quanto mai bisognosi di dati, prove, testimonianze, nonché di apparati critici improntati al rigore delle analisi, delle statistiche e della ricerca.

Per le ragioni suddette il nuovo sottotitolo di « Leonardo » diviene « il TG della scienza e dell'ambiente », con il passaggio della durata quotidiana da 10 a 15 minuti (corrispondenti a livello settimanale ai 25 minuti che costituivano la durata netta di « Ambiente Italia »); la volontà è quella di dare (almeno) ai cinque minuti quotidiani supplementari di « Leonardo » un contenuto attento alle ragioni dell'ecosistema, in tutte le sue declinazioni (in particolar modo quelle articolate su base regionale, nel rispetto della missione della TGR che produce il programma). È peraltro nella natura dell'informazione televisiva l'ampia possibilità che i temi ecologisti superino più volte, e abbondantemente, i cinque minuti aggiuntivi.

ANZALDI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del vigente Contratto di servizio stabilisce che la Rai « è tenuta a realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell'Unione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori (...) » e che sia altresì « in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento »;

l'articolo 2, comma 3, lett. e), del vigente Contratto di servizio stabilisce che la Rai è tenuta ad assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di sviluppare il senso critico civile ed etico della collettività nazionale e di mantenere

un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche e sociali e culturali della società nel suo insieme;

nella nuova stagione televisiva su Rai 2 andrà in onda il programma « Giovani e ricchi », un *docu-reality* dedicato ai figli dei multimilionari che amano fare mostra del proprio lusso sui *social*;

si chiede di sapere:

per quali ragioni la Rai abbia deciso di mandare in onda un programma come « Giovani e ricchi »;

se tale programma possa ritenersi compatibile con quella missione di servizio pubblico che in base alla concessione e al vigente Contratto di servizio è propria della Rai;

quale progetto editoriale sia alla base della scelta di mettere in onda questo programma;

quanto sia costata la produzione del programma;

quanto siano costate le trasferte del personale Rai negli esclusivi luoghi di villeggiatura dove è stata ripresa la bella vita di questi giovani ricchi. (489/2389)

LUPI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

in data 12 settembre Rai2 ha trasmesso in seconda serata la trasmissione « Giovani e Ricchi », un *docu-reality* sulla lussuosa vita privata dei rampolli di famiglie molto facoltose;

per un'ora i telespettatori sono stati informati con minuzia di particolari sull'impatto che ha su un giovane di ventidue anni spostarsi in elicottero invece che aspettare un pullman, e coinvolti filosoficamente nella dicotomia interiore che si apre in una ragazza di venticinque anni mentre è chiamata a scegliere tra Lamborghini e Ferrari come auto per il *weekend* in Costa Azzurra;

non si intende dare né sollecitare alcun giudizio morale su come ognuno spende i suoi soldi, guadagnati o ereditati che siano;

qualche problema insorge piuttosto su come la Rai spende i soldi dei cittadini confluiti nel canone, ora in modo automatico tramite la bolletta elettrica, per ottenerne in cambio un servizio pubblico;

ci si chiede se sia questo il modo migliore di impiegarli, essendo vite, immagini e notizie su questi giovani milionari già ampiamente reperibili su Instagram e sui *social*;

il programma in oggetto ha obiettivamente ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolto (10,5 per cento di *share*);

considerato che:

il direttore generale della Rai Antonio Campo dell'Orto a un convegno promosso da Area popolare su «La nuova mission della televisione pubblica» aveva affermato quanto segue: «Io credo che il servizio pubblico in tutti i Paesi è ancorato a tre termini: educare divertire, informare. [...] Il servizio pubblico ancor più che in passato, deve mettersi al servizio degli altri. [...] Non c'è dubbio che nel servizio pubblico l'idea di inclusività debba essere centrale, cioè portare nuovi linguaggi a chi ancora non li ha incrociati. [...] I contenuti sono il cuore del sistema che deve essere disegnato, cercando di comprendere cosa è avvenuto in termine di linguaggi. [...] Il tema è come possiamo accompagnare meglio il racconto quotidiano per far in modo che le persone trovino riflessa in qualsiasi tema, anche nelle domande dei quiz e non solo nell'informazione che è il cuore del servizio pubblico, la quotidianità per come è»;

la direttrice di Rai2 Ilaria Dallatana in commissione di Vigilanza aveva dichiarato di avere come obiettivo quello di «andare avanti con discontinuità, lavorando su un *mix* di codici tradizionali e nuovi per attirare nuovo pubblico»;

si chiede di sapere:

i costi di «Giovani e Ricchi» rendendoli pubblici;

come questa trasmissione si inserisca nel percorso di rinnovamento e di qualità da lui più volte prospettato per il servizio pubblico televisivo;

una volta per tutte la posizione dello *share* nella scala di valori e di criteri con i quali si decide la produzione di un programma o l'acquisto di un *format* ritenuto «servizio pubblico», dissolvendo i dubbi sulla sua primazia, difficilmente compatibili con il prolungamento di programmi con indici d'ascolto decisamente negativi. (492/2398)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni sopra citate [489/2389 e 492/2398] si informa di quanto segue.*

Il programma «Giovani e ricchi» – indagine di una sola puntata di 50 minuti andata in onda lunedì 12 settembre dopo «Pechino express» – si è posto l'obiettivo di fornire un punto di osservazione di un fenomeno globale, quello dell'ostentazione di certi stili di vita tramite social, che interessa anche i giovani italiani. Lo sguardo del programma è quello documentaristico, con un approccio «scientifico», che in modo distaccato – senza concessioni all'esaltazione o al dileggio – fornisce un racconto di un fenomeno che i ragazzi italiani seguono e che non ha confini; in tale quadro, pertanto, si ritiene che il programma stesso – che sarà seguito da altri documentari finalizzati a raccontare il mondo dei ragazzi su temi quali, a titolo di esempio, il bullismo – sia coerente con la missione di servizio pubblico.

Sotto il profilo tecnico produttivo il programma è stato realizzato attraverso un appalto totale realizzato dal regista documentarista, con un costo complessivo inferiore alla media di un programma tipo di seconda serata.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	180
--	-----

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.10.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il relatore, onorevole ROSATO (PD) illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono formulando osservazioni e proposte il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il Comitato approva quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	181
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181
AVVERTENZA	181

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giorgio TOSCHI, *Comandante Generale della Guardia di Finanza* e Stefano SCREPANTI, *Capo del II Reparto – Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD), il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL), la deputata Colomba MONGIELLO (PD), nonché il deputato Angelo SENALDI (PD).

Giorgio TOSCHI, *Comandante Generale della Guardia di Finanza* e Stefano SCREPANTI, *Capo del II Reparto – Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Generale Toschi e il Generale Screpanti, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	182
Audizione di Giancarlo Armati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.30

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.30

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avvalersi della collaborazione a tempo parziale non retribuita del maggiore Paride Minervini. Ha inoltre convenuto di incaricare:

il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire som-

marie informazioni testimoniali da dieci persone al corrente dei fatti;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone coinvolte nei fatti, previa verifica della loro situazione processuale;

il colonnello Occhipinti di acquisire tramite le competenti strutture della Guardia di Finanza documentazione di interesse su una società;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire presso l'AISE e l'AISI documentazione relativa a una serie di esponenti di ricerca emersi nell'inchiesta;

il dottor Siddi, il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona coinvolta nei fatti;

il dottor Mastelloni di acquisire presso l'AISE e l'AISI documentazione di interesse relativa a Franco Piperno e Toni Negri, nonché sui sequestri tentati ai danni di Mohamed Treki e Rodrigo Betti;

il dottor Allegrini e il colonnello Pinnelli di verificare la presenza di documentazione di interesse presso l'archivio amministrativo della Democrazia cristiana.

Comunica inoltre che:

il 27 settembre 2016 è stata acquisita un'annotazione segreta, depositata dal tenente colonnello Giraudo in relazione alle indagini su possibili covi brigatisti nell'area Balduina;

il 28 settembre 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato tre note riservate: una nota relativa al ritiro di un passaporto a Olindo Andreini nel 1976; una nota relativa alla composizione della Direzione dell'Ucigos nel 1978; una nota relativa a Giovanni Rega;

nella stessa data la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno depositato la documentazione giudiziaria, segreta, relativa a Ubaldo Lauro reperita presso il Tribunale di Perugia, che sarà acquisita in copia e riconsegnata a quell'Autorità giudiziaria;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato la requisitoria del dottor Giancarlo Armati e la sentenza istruttoria di proscioglimento del dottor Renato Squillante, entrambe di libera consultazione, nel procedimento penale Toni-De Palo;

nella stessa data il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marrazzu hanno depositato un elenco, riservato, di corpi di reato conservati presso il Tribunale di Roma e relativi alle vicende oggetto dell'inchiesta;

nella stessa data il senatore Fornaro ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla scena del crimine di Via Fani.

Ricorda infine che in data 24 settembre 2016 è stata inviata ai collaboratori della Commissione una nota, di cui dà lettura, nella quale sono riepilogate la normativa e

le procedure relative alla redazione e al deposito dei documenti.

Audizione di Giancarlo Armati.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che essa verte soprattutto su due inchieste istruite dal dottor Armati, quella relativa a un traffico di armi nel quale emersero elementi relativi a Tullio Olivetti e quella relativa alla scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo. Pone quindi una serie di quesiti ai quali risponde Giancarlo ARMATI.

Il senatore Federico FORNARO (PD) chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone ulteriori quesiti, ai quali risponde Giancarlo ARMATI. Ringrazia quindi il dottor Armati e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri *(Svolgimento e conclusione)* 184

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri *(Svolgimento e conclusione)* 184

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 184

AUDIZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, appreziate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta *(i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)*.

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 21.10.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, appreziate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta *(i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)*.

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 22.25 alle 22.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
GIUNTA PLENARIA:	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Esame e rinvio</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Sottosegretario maltese per gli affari europei, Ian Borg, sulle priorità della prossima Presidenza di turno dell'UE	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	10
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Maurizio Pernice, nell'ambito della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 77), del dottor Stefano Laporta (nomina n. 78), della dottoressa Laura Porzio (nomina n. 79) e del dottor Vittorio d'Oriano (nomina n. 80), nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016) 176 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il <i>cloud computing</i> – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016) 178 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016) 180 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	16
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)	19
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)	21
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	24

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	17
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	27
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

IV Difesa

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Nuovo testo C. 1623 Burtone (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	47
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	56
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	52
--	----

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente di Banca Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	60
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	66
---	----

RISOLUZIONI:

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	61
---	----

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	62
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	67
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-06900 Binetti: Sulla nomina e insediamento di tutti i componenti dell'osservatorio professioni sanitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	72
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	76
--	----

5-08115 Carocci: Sulla responsabilità dei docenti in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate	73
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	77
--	----

5-09194 Santerini: Sull'erogazione dei contributi statali a favore delle scuole paritarie primarie	73
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	79
--	----

5-04413 Marzana: Sul progetto GARR-X <i>Progress</i>	73
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	81
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	74
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici COM(2016) 482 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
ERRATA CORRIGE	87

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri	89
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	108

INTERROGAZIONI:

5-08222 De Lorenzis: Situazione e prospettive della società Mistral Air con riguardo ai rapporti con Alitalia e alle ricadute occupazionali	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-08288 Tullo: Efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle Cinque Terre	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112
5-08114 Labriola: Misure per il rilancio dell'aeroporto di Taranto, con particolare riguardo all'avvio del servizio di trasporto passeggeri	98
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	113
5-08411 Martella: Rischi per la sicurezza dei dipendenti delle ferrovie e dei passeggeri conseguenti alle frequenti aggressioni che si verificano sui treni e nelle stazioni, con particolare riguardo alla stazione di Venezia	99
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	114
5-08634 De Lorenzis: Possibilità per le imprese ferroviarie di integrare la disciplina in materia di sicurezza, anche ai fini di un'applicazione omogenea della stessa	99
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	115
5-08949 Spessotto: Soppressione di corse e riduzione di carrozze da parte di Trenitalia nelle tratte a lungo raggio per carenza di personale	99
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	116

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
<i>ERRATA CORRIGE</i>	118

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	127

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 74.	
Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 76 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	125

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi e C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ».	
Rappresentanti di Farmindustria	129
Rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI), della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi (ONB), della Società italiana di fisica, della Federazione nazionale dei collegi degli infermieri (IPASVI) e della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia (TSRM)	129

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00201 e 8-00202</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00987 Mongiello</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione 8-00201 approvata dalla Commissione</i>)	143
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione 8-00202 approvata dalla Commissione</i>)	148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	137
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	150
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo SI-SEL</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. S. 2521 Governo, approvato dalla Camera.	
Disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. S. 2522 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	165
Riordino del sistema nazionale della protezione civile. S. 2068, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1ª e 13ª del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	166
Editoria. C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Unipol (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	169
Audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	169
Comunicazioni del presidente	170
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 485/2362 al n. 496/2408</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	180
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL
COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori	181
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181
AVVERTENZA	181

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA
MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	182
Audizione di Giancarlo Armati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILI-
TARE EMANUELE SCIERI**

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007140